SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 159

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 11 luglio 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

RETTIFICHE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 162

Banca d'Italia

PROVVEDIMENTO 27 giugno 2006.

Regolamento recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia, relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

06A06337

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 4 maggio 2006, n. **227.**

Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. Recepimento delle direttive 2004/1/CE, 2004/13/CE e 2004/19/CE.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la direttiva 2004/1/CE della Commissione del 6 gennaio 2004, che modifica la direttiva 2002/72/CE relativamente alla sospensione dell'uso di azodicarbonammide come agente rigonfiante;

Vista la direttiva 2004/13/CE della Commissione del 29 gennaio 2004, che modifica la direttiva 2002/16/CE sull'uso di taluni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;

Vista la direttiva 2004/19/CE della Commissione del 1º marzo 2004, che modifica la direttiva 2002/72/CE relativa ai materiali e agli oggetti di plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;

Visto l'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108;

Visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;

Visto il decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 20 aprile 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, modificato da ultimo con il decreto del Ministro della salute 22 dicembre 2005, n. 299;

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 1993, n. 220, recante aggiornamento del decreto 21 marzo 1973 concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. Recepimento delle direttive 82/711/CEE, 85/572/CEE, 90/128/CEE e 92/39/CEE;

Visto il decreto del Ministro della sanità 15 giugno 2000, n. 210, recante aggiornamento del decreto 21 marzo 1973 concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. Recepimento della direttiva n. 99/91/CE;

Visto il decreto del Ministro della salute 28 marzo 2003, n. 123, recante aggiornamento del decreto 21 marzo 1973 concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. Recepimento delle direttive 2001/62/CE, 2002/16/CE e 2002/17/CE ed in particolare gli articoli 9, comma 1, e 10;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il Consiglio superiore di sanità che si è espresso nella seduta del 13 ottobre 2005;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 marzo 2006;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 14 aprile 2006;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973 è modificato come segue:

a) all'articolo 5, come modificato da ultimo dall'articolo 1 del decreto 28 marzo 2003, n. 123, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La verifica del rispetto dei limiti di migrazione specifica di cui al paragrafo 1 non è obbligatoria qualora il valore della determinazione della migrazione globale non comporti il superamento dei limiti di migrazione specifica di cui allo stesso paragrafo.»;

b) all'articolo 9, comma 2, dopo la lettera *b)* è inserita la seguente lettera:

«*c)* gli additivi di cui alla lettera *b)* consentiti come additivi alimentari di cui al decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, o ammessi come aromi ai sensi del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, non devono migrare:

1) nei prodotti alimentari finiti in quantità tale da svolgere una funzione tecnologica;

2) nei prodotti alimentari in cui sono ammessi come additivi alimentari o aromi in quantità superiori alle restrizioni più basse loro applicabili;

3) nei prodotti alimentari in cui non sono ammessi come additivi alimentari o aromi in quantità superiori alle restrizioni di cui all'allegato III del presente regolamento.»;

c) l'articolo 9-*bis*, come inserito dall'articolo 3 del decreto ministeriale 26 aprile 1993, n. 220, e modificato dal decreto ministeriale 28 ottobre 1994, n. 735, è modificato come segue:

1) dopo il comma 2 è inserito il seguente comma 2-*bis*:

«2-*bis*. I limiti di cui al comma 2 si applicano anche alle sostanze riportate nell'allegato II, Sezione I, parte B»;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«I limiti di cui ai commi 1, 2 e 2-*bis* si applicano anche ai materiali ed oggetti di cui al comma 4 dell'articolo 9»;

d) dopo l'articolo 9-*bis* è inserito il seguente articolo 9-*ter*:

«Art. 9-*ter*. — 1. Nelle fasi della commercializzazione diverse dalla vendita al dettaglio i materiali ed oggetti di materia plastica destinati ad essere posti a contatto con i prodotti alimentari e contenenti gli additivi di cui all'articolo 9, comma 2, lettera *c)* devono essere accompagnati da una dichiarazione scritta che fornisca, per le sostanze soggette a restrizioni nei prodotti alimentari, informazioni adeguate, ottenute da dati sperimentali o da calcoli teorici sul livello di migrazione specifica, criteri di purezza a norma dei decreti ministeriali 27 febbraio 1996, n. 209, 27 novembre 1996, n. 684 e 23 luglio 2003, onde consentire agli utilizzatori di tali materiali ed oggetti di rispettare le disposizioni sui prodotti alimentari»;

e) dopo l'articolo 14 è inserito il seguente articolo 14-*bis*:

«1. Chiunque sia interessato a che una sostanza riportata nell'allegato II - Sezione 1: parte B, venga inserita nell'elenco comunitario deve presentare una richiesta ai sensi dell'art. 9 del regolamento n. 1935/2004, entro il 31 dicembre 2006»;

f) l'allegato II - Sezione 1: Parte B, come sostituito dall'allegato I del decreto ministeriale 24 settembre 1996, n. 572, e modificato da ultimo dall'allegato IV del decreto ministeriale 28 marzo 2003, n. 123, è modificato come segue:

1) il punto 1 delle «OSSERVAZIONI GENERALI» è sostituito dal seguente:

«1. Il presente allegato contiene l'elenco seguente:

a) sostanze incorporate nella plastica per conseguire un effetto tecnico nel prodotto finito, inclusi gli «additivi polimerici». Dette sostanze sono presenti nel prodotto finito;

b) sostanze utilizzate per fungere da mezzo adeguato nel quale realizzare la polimerizzazione.

Ai fini del presente allegato, le sostanze di cui alle lettere *a)* e *b)* sono in appresso denominate «additivi».

Ai fini del presente allegato, con il termine «additivi polimerici» s'intende qualsiasi polimero e/o prepolimero e/o oligomero che può essere aggiunto alla plastica per conseguire un effetto tecnico, ma che non può essere impiegato in assenza di altri polimeri quale componente strutturale principale dei materiali e degli oggetti finiti. Con esso s'intendono anche le sostanze che possono essere aggiunte al mezzo in cui avviene la polimerizzazione.

L'elenco non comprende:

a) le sostanze che incidono direttamente sulla formazione dei polimeri;

b) i coloranti;

c) i solventi.».

2) l'elenco delle sostanze è sostituito dall'allegato III del presente regolamento.

Art. 2.

1. L'allegato I del decreto ministeriale 26 aprile 1993, n. 220, modificato da ultimo dal decreto 28 marzo 2003, n. 123, è modificato come segue:

a) al punto 8 delle «Introduzioni generali», la definizione di QM è sostituita dalla seguente:

«QM = Quantità massima di sostanza «residua» ammessa nel materiale o nell'oggetto. Ai fini del presente decreto, la quantità di sostanza nel materiale o nell'oggetto è determinata con un metodo convalidato di analisi. Se attualmente tale metodo non esiste, può essere utilizzato un metodo analitico con adeguate caratteristiche di prestazione al limite specificato, in attesa che venga messo a punto un metodo convalidato»;

b) alla sezione A «ELENCO DI MONOMERI E ALTRE SOSTANZE DI PARTENZA» sono inseriti, in fine, i monomeri e le sostanze di partenza riportate nell'allegato I del presente regolamento;

c) alla sezione A «ELENCO DI MONOMERI E ALTRE SOSTANZE DI PARTENZA» è modificata la colonna «Denominazione» o «N. CAS» o «Restrizioni e/o specifiche», per le sostanze riportate nell'allegato II al presente regolamento.

Art. 3.

1. Il decreto del Ministro della sanità 15 giugno 2000, n. 210, è modificato come segue:

a) l'allegato I è sostituito dall'allegato IV del presente regolamento;

b) l'allegato II, come sostituito dall'allegato V del decreto del Ministro della sanità 28 marzo 2003, n. 123, è sostituito dall'allegato V del presente regolamento;

c) l'allegato III, come sostituito dall'allegato VI del decreto del Ministro della sanità 28 marzo 2003, n. 123, è sostituito dall'allegato VI del presente regolamento.

Art. 4.

1. Il decreto del Ministro della sanità 28 marzo 2003, n. 123, è modificato come segue:

a) all'articolo 9, comma 1, la data «31 dicembre 2004» è sostituita dalla seguente: «31 dicembre 2005»;

b) all'articolo 10 è inserito, infine, il seguente comma:

«2. Tuttavia la data di riempimento può essere sostituita da un'altra indicazione, a condizione che tale indicazione consenta di individuare la data di riempimento. La data di riempimento deve essere fornita su richiesta alle autorità competenti e a chiunque sia preposto al controllo del rispetto delle prescrizioni del presente regolamento».

Art. 5.

1. La commercializzazione e l'uso di materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con gli alimenti, conformi alle disposizioni del presente regolamento, è consentita a partire dal 1° settembre 2005.

2. La produzione e l'importazione di materiali ed oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con gli alimenti, non conformi alle disposizioni del presente regolamento, ma conformi alle disposizioni preesistenti, sono consentite fino al 28 febbraio 2006.

3. In deroga a quanto previsto ai commi 1 e 2 la produzione, la commercializzazione e/o l'importazione di materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con gli alimenti contenenti l'azodicarbonammide, sostanza riportata nell'allegato III del presente regolamento con il numero di riferimento 36640, sono consentite fino al 1° agosto 2005. Tuttavia detti materiali ed oggetti possono continuare ad essere immessi sul mercato a condizione che la data di riempimento figuri sugli stessi, tenuto conto delle prescrizioni del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni.

La data di riempimento può essere sostituita da un'altra indicazione, a condizione che tale indicazione consenta di individuare la data di riempimento.

La data di riempimento deve essere fornita su richiesta alle autorità competenti e a chiunque sia preposto al controllo del rispetto delle prescrizioni del presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 4 maggio 2006

Il Ministro (ad interim): BERLUSCONI

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2006

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 115

ALLEGATO I
(articolo 2, comma 1, lettera *b*)

N.rif.	N.CAS	Denominazione	Restrizioni e/o specifiche
(1)	(2)	(3)	(4)
13323	000102-40-9	1,3-Bis (2-idrossietossi)benzene	LMS = 0,05 mg/kg
16540	000102-09-0	Carbonato di difenile	LMS = 0,05 mg/kg
18896	001679-51-2	4-(idrossimetil)-1-cicloesene	LMS = 0,05 mg/kg
20440	000097-90-5	Dimetacrilato di etilenglicole	LMS = 0,05 mg/kg
22775	000144-62-7	Acido ossalico	LMS(T) = 6 mg/kg(29)
23070	000102-39-6	Acido (1,3-Fenilendiossi) diacetico	QMA = 0,05 mg/6 dm^2
10599/90A	061788-89-4	Dimeri degli acidi grassi insaturi (C_{18}) distillati	QMA(T) = 0,05 mg/6 dm^2 (27)*
10599/91	061788-89-4	Dimeri degli acidi grassi insaturi (C_{18}) non distillati	QMA(T) = 0,05 mg/6 dm^2 (27)*
10599/92A	068783-41-5	Dimeri idrogenati degli acidi grassi insaturi (C_{18}) distillati	QMA(T) = 0,05 mg/6 dm^2 (27)*
10599/93	068783-41-5	Dimeri idrogenati degli acidi grassi insaturi (C_{18}) non distillati	QMA(T)=0,05 mg/6 dm^2 (27)*
14800	003724-65-0	Acido crotonico	QMA(T)=0,05 mg/6 dm^2 (33)*
16210	006864-37-5	3,3'-Dimetil-4,4'-diamminodicicloesil-metano	LMS = 0,05 mg/Kg (32) Solo per poliammidi
17110	016219-75-3	5-Etilidenebiciclo [2.2.1]ept-2-ene	QMA = 0,05 mg/6 dm^2 Il rapporto superficie/quantità di prodotto alimentare deve essere inferiore a 2 dm^2/kg
18700	000629-11-8	1,6 Esandiolo	LMS= 0,05 mg/Kg *
21400	054276-35-6	Metacrilato di solfopropile	QMA = 0,05 mg/6 dm^2

* La sostanza viene depennata dalla sezione B

ALLEGATO II
(articolo 2, comma 1, lettera *c*)

N.rif.	N.CAS	Denominazione	Restrizioni e/o specifiche
(1)	(2)	(3)	(4)
11530	00999-61-1	Acrilato di 2-idrossipropile	QMA = 0,05 mg/6 dm^2 (come somma di acrilato di 2-idrossipropile e acrilato di 2-idrossiisopropile in accordo con le specifiche dell'allegato V)
13480	000080-05-7	2,2-Bis(4-idrossifenil) propano	LMS(T) = 0,6 mg/kg(28)
14950	003173-53-3	Isocianato di cicloesile	QM(T) = 1 mg/kg in PF (espresso come NCO)(26)
18898	000103-90-2	N-(4-idrossifenil) acetamide	LMS = 0,05 mg/kg
22150	000691-37-2	4-Metil-1-pentene	LMS = 0,05 mg/kg
22331	025513-64-8	Miscela di 1,6-diammino-2,2,4-trimetilesano (35-45 % p/p) e 1,6-diammino –2,4,4-trimetilesano (55-65 % p/p)	QMA = 5 mg/6 dm^2
22332	-	Miscela di (40 % p/p) 2,2,4-trimetilesano –1,6 -diisocianato e (60 % p/p) 2,4,4-trimetilesano-1,6 diisocianato	QM(T)=1 mg/kg (espresso come NCO) (26)
24190	065997-05-9	Resina di legno	

ALLEGATO III
(articolo 1, comma 1, lettera *f)*, punto 2)

Elenco degli additivi

N°PM/ REF	N.CAS	NOME	RESTRIZIONI E/O SPECIFICHE
30000	000064-19-7	Acido acetico	
30045	000123-86-4	Acetato di butile	
30080	004180-12-5	Acetato di rame	LMS(T) = 30 mg/kg (7) (espresso come rame)
30140	000141-78-6	Acetato di etile	
30180	02180-18-9	Acetato di manganese	LMS(T) = 0,6 mg/Kg(10) (espresso come manganese)*
30280	000108-24-7	Anidride acetica	
30295	000067-64-1	Acetone	
30370		Acido acetil acetico,sali	
30400		Gliceridi acetilati	
30610		Acidi, C_2-C_{24}, alifatici, lineari, monocarbossilici, provenienti da grassi e oli naturali, e loro mono-,di e triesteri di glicerolo (sono inclusi gli acidi grassi ramificati presenti come impurezze naturali)	
30612		Acidi, C_2-C_{24}, alifatici, lineari, monocarbossilici, sintetici, e loro mono-,di- e triesteri di glicerolo	
30960		Acidi alifatici, monocarbossilici (C_6-C_{22}), esterificati con poliglicerolo	
31328		Acidi grassi da oli e grassi alimentari animali o vegetali	
31520	61167-58-6	Acrilato di 2-terz-butil-6-(3-terz-butil-2-idrossi-5-metilbenzil)-4-metilfenile	LMS = 6 mg/Kg *
31530	123968-25-2	Acrilato di 2,4-di-terz-pentil-6-[1-(3,5-di-terz-pentil-2-idrossifenil)etil]fenile	LMS = 5 mg/kg
31730	000124-04-9	Acido adipico	
31920	00103-23-1	Adipato di bis (2-etilesile)	LMS = 18 mg/Kg (1)
33120		Alcoli alifatici, monoidrici, saturi, lineari, primari (C $_4$-C_{24})	
33350	009005-32-7	Acido alginico	
33801		Acido n-alchil (C_{10}-C_{13}) benzensolfonico	LMS = 30 mg/kg
34230	-	Acido alchil(C_8-C_{22})solfonico	LMS = 6 mg/Kg *

34281		Acidi alchil (C_8-C_{22}) solforici lineari primari con un numero pari di atomi di carbonio	
34475		Idrossifosfito di alluminio e calcio, idrato	
34480		Alluminio (fibre, fiocchi e polveri)	
34560	021645-51-2	Alluminio idrossido	
34650	151841-65-5	Fosfato idrossibis [2,2'-metilenbis(4,6-di-terz-butilfenil) di alluminio	LMS = 5 mg/kg *
34690	011097-59-9	Alluminio magnesio carbonato idrossido	
34720	001344-28-1	Alluminio ossido	
34850	143925-92-2	Ammine, bis-alchilate (da grassi idrogenati) ossidate	Q M = Solo per: a) poliolefine a 0,1 % (p/p) ma non per polietilene a bassa densità quando è a contatto con prodotti alimentari per i quali il decreto 26 aprile 1993, n. 220 fissa un coefficiente di riduzione inferiore a 3 b) polietilene tereftalato a 0,25 % (p/p) a contatto con prodotti alimentari diversi da quelli per i quali è previsto l'uso del simulante D
34895	000088-68-6	2-Amminobenzammide	LMS = 0,05 mg/kg. Da utilizzarsi unicamente per polietilene tereftalato destinato al contatto con l'**acqua e le bevande**
35120	013560-49-1	Acido 3-ammino crotonico, diesterificato con tiobis(2-idrossietil)etere	
35160	06642-31-5	6-Ammino-1,3-dimetiluracile	LMS = 5 mg/kg
35170	00141-43-5	2-Amminoetanolo	LMS = 0,05 mg/kg. Non per polimeri in contatto con alimenti per i quali è previsto l'uso del simulante D e solo per contatto indiretto con alimenti, dietro uno strato di PET
35284	00111-41-1	N-(2-Amminoetil)etanolammina	LMS = 0,05 mg/kg. Non per polimeri in contatto con alimenti per i quali è previsto l'uso del simulante D e solo per contatto indiretto con alimenti, dietro uno strato di PET.
35320	07664-41-7	Ammoniaca	
35440	12124-97-9	Ammonio bromuro	
35600	01336-21-6	Ammonio idrossido	
35760	01309-64-4	Triossido di antimonio	LMS = 0,02 mg/Kg (espresso come antimonio, tolleranza analitica compresa)*

35840	000506-30-9	Acido arachico	
35845	007771-44-0	Acido arachidonico	
36000	000050-81-7	Acido ascorbico	
36080	000137-66-6	Ascorbil palmitato	
36160	010605-09-1	Ascorbil stearato	
36640	000123-77-3	Azodicarbonammide	Solo come agente rigonfiante. Autorizzata fino al 1° agosto 2005
36720	17194-00-2	Idrossido di bario	LMS(T) = 1 mg/Kg (12) (espresso come bario)*
36800	10022-31-8	Nitrato di bario	LMS(T) = 1 mg/Kg (12) (espresso come bario)*
36840	12007-55-5	Bario tetraborato	LMS(T) = 1 mg/Kg (espresso come bario (12) e LMS(T) 6 mg/Kg (23) (espresso come boro), fatte salve le disposizioni del D.L.vo 2 febbraio 2001, n°31, così come modificato dal D.L.vo 2 febbraio 2002, n°27 concernenti la qualità delle acque destinate al consumo umano
36880	008012-89-3	Cera d'api	
36960	003061-75-4	Beenammide	
37040	000112-85-6	Acido beenico	
37280	001302-78-9	Bentonite	
37360	000100-52-7	Benzaldeide	In accordo con la nota 9 dell'allegato VI
37600	000065-85-0	Acido benzoico	
37680	000136-60-7	Benzoato di butile	
37840	000093-89-0	Benzoato di etile	
38000	000553-54-8	Benzoato di litio	LMS(T) = 0,6 mg/kg (8) (espresso come litio) *
38080	000093-58-3	Benzoato di metile	
38160	002315-68-6	Benzoato di propile	
38240	00119-61-9	Benzofenone	LMS = 0,6 mg/kg*
38320	005242-49-9	4-(2-benzossazolil)-4'-(5-metil-2-benzossazolil)stilbene	In accordo con le specifiche dell'allegato V
38510	136504-96-6	1,2-bis(3-amminopropil) etilendiammina, polimero con N-butil-2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinammina e 2,4,6-tricloro-1,3,5-triazina	LMS = 5 mg/kg
38515	001533-45-5	4,4'-bis(2-benzossazolil)stilbene	LMS = 0,05 mg/kg (1)
38560	07128-64-5	2,5-bis(5-terz-butil-2-benzossazolil)tiofene	LMS = 0,6 mg/Kg*
38700	63397-60-4	Bis(isoottile tioglicolato) di bis(2-carbobutossietil)stagno	LMS = 18 mg/Kg*
38800	32687-78-8	N,N'-bis[3-(3,5-di-terz-butil-4-idrossifenil)propionil]idrazide	LMS = 15 mg/Kg *
38810	080693-00-1	Difosfito di bis (2,6-di terz-butil-4-metilfenil)pentaeritrite	LMS = 5 mg/kg (come somma di fosfito e fosfato)

38820	26741-53-7	Bis(2,4-di-terz-butilfenil) pentaeritritol difosfito	LMS = 0,6 mg/Kg *
38840	154862-43-8	Bis(2,4-dicumilfenil)pentaeritritol difosfito	LMS = 5 mg/kg [somma della sostanza stessa, la sua forma ossidata [bis(2,4-dicumilfenil)pentaeritritolfosfato] e il suo prodotto di idrolisi (2,4-dicumilfenolo)]
38879	135861-56-2	Bis(3,4-dimetilbenziliden)sorbitolo	
38950	079072-96-1	Bis (4-etilbenziiidene) sorbitolo	
39060	35958-30-6	1,1-Bis(2-idrossi-3,5-di-terz-butilfenil)etano	LMS = 5 mg/Kg *
39090	-	N,N-Bis(2-idrossietil)alchil (C_8-C_{18})ammina	LMS(T) = 1,2 mg/Kg (13)*
39120	-	Cloridrati di N,N-bis(2-idrossietil)alchil(C_8-C_{18})ammina	LMS(T) = 1,2 mg/Kg (13) (espresso come ammina terziaria escludendo HCl)*
39200	006200-40-4	Cloruro di bis(2-idrossietil)-2-idrossipropil-3-(dodecilossi)metilammonio	LMS = 1,8 mg/kg
39680	000080-05-7	2,2-Bis(4-idrossifenil) propano	LMS(T) = 0,6 mg/kg (28)
39815	182121-12-6	9,9-Bis(metossimetil)fluorene	QMA = 0,05 mg/6 dm^2
39890	087826-41-3 069158-41-4 054686-97-4	Bis(metilbenzilidene) sorbitolo	
39925	129228-21-3	3,3-Bis(metossimetil)-2,5-dimetilesano	LMS = 0,05 mg/kg
40000	00991-84-4	2,4-Bis(ottiltio)-6-(4-idrossi-3,5-di-terz-butilanilino)-1,3,5-triazina	LMS = 30 mg/Kg *
40020	110553-27-0	2,4-Bis(ottiltiometile)-6-metilfenolo	LMS = 6 mg/kg
40120	68951-50-8	Bis(polietileneglicole)idrossimetilfosfonato	LMS = 0,6 mg/Kg
40160	61269-61-2	Copolimero N,N'-bis(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)esametilendiammina-1,2-dibromoetano	LMS = 2,4 mg/Kg *
40320	10043-35-3	Acido borico	LMS(T) = 6 mg/Kg (23) espresso come boro fatte salve le disposizioni del D.L.vo 2 febbraio 2001, n°31, così come modificato dal D.L.vo 2 febbraio 2002, n°27 concernenti la qualità delle acque destinate al consumo umano
40400	10043-11-5	Boro nitruro	
40570	000106-97-8	Butano	
40580	00110-63-4	1,4-butandiolo	LMS(T) = 0,05 mg/Kg (24)
40720	025013-16-5	Butilidrossianisolo (BHA)	LMS = 30 mg/kg *
40800	13003-12-8	4,4'-Butilidenbis(6-terz-butil-3-metilfenil-ditridecile fosfito)	LMS = 6 mg/Kg*
40980	19664-95-0	Butirrato di manganese	LMS(T) = 0,6 mg/Kg (10) (espresso come manganese)*

41040	05743-36-2	Calcio butirrato	
41120	10043-52-4	Cloruro di calcio	
41280	001305-62-0	Calcio idrossido	
41520	001305-78-8	Calcio ossido	
41600	012004-14-7 037293-22-4	Calcio solfoalluminato	
41680	000076-22-2	Canfora	In accordo con la nota 9 dell'allegato V
41760	008006-44-8	Cera candelilla	
41840	00105-60-2	Caprolattame	LMS(T) = 15 mg/kg (5)
41960	000124-07-2	Acido caprilico	
42000	63438-80-2	Tris(isoottile tioglicolato) di (2-carbobutossietil)stagno	LMS = 30 mg/Kg*
42160	000124-38-9	Carbonio biossido	
42320	007492-68-4	Carbonato di rame	LMS(T) = 30 mg/Kg (7) (espresso come rame)
42400	10377-37-4	Carbonato di litio	LMS(T) = 0,6 mg/Kg (8) (espresso come litio)*
42480	00584-09-8	Carbonato di rubidio	LMS = 12 mg/Kg*
42500		Acido carbonico, sali	
42640	009000-11-7	Carbossimetil cellulosa	
42720	008015-86-9	Cera carnauba	
42800	009000-71-9	Caseina	
42880	008001-79-4	Olio di ricino	
42960	064147-40-6	Olio di ricino, deidratato	
43200		Mono e digliceridi dell'olio di ricino	
43280	009004-34-6	Cellulosa	
43300	009004-36-8	Cellulosa acetobutirrato	
43360	068442-85-3	Cellulosa rigenerata	
43440	008001-75-0	Ceresina	
43515		Esteri degli acidi grassi dell'olio di cocco con cloruro di colina	QMA = 0,9 mg/6 dm^2
43600	04080-31-3	Cloruro di 1-(3-cloroallil)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantano	LMS = 0,3 mg/Kg *
43680	00075-45-6	Clorodifluorometano	LMS = 6 mg/Kg * In accordo con specifiche dell'Allegato V
44160	000077-92-9	Acido citrico	
44640	000077-93-0	Citrato di trietile	
44960	11104-61-3	Ossido di cobalto	LMS(T) = 0,05 mg/Kg (14) (espresso come cobalto) *
45195	007787-70-4	Bromuro di rame	LMS(T) = 30 mg/kg (7) (espresso come rame)
45200	001335-23-5	Ioduro di rame	LMS(T) = 30 mg/kg (7) (espresso come rame) LMS=1 mg/kg (espresso come iodio)

45280		Fibre di cotone	
45440	-	Cresoli butilati, stirenati	LMS = 12 mg/Kg *
45450	068610-51-5	Copolimero di p-cresolo, di diciclopentadiene e di isobutilene	LMS = 5 mg/kg
45560	014464-46-1	Cristobalite	
45600	003724-65-0	Acido crotonico	QMA(T) = 0,05 mg/6 dm^2 (33)
45640	005232-99-5	Estere etilico dell'acido 2-ciano-3,3-difenil-2-propenoico	LMS = 0,05 mg/kg
45650	6197-30-4	Acido 2-ciano-3,3-difenil-2-propenoico,2-etilesil estere	LMS = 0,05 mg/kg *
45760	000108-91-8	Cicloesilammina	
45920	009000-16-2	Dammar	
45940	000334-48-5	Acido n-decanoico	
46070	10016-20-3	Alfa-destrina	
46080	0785-39-9	Beta destrina	
46375	061790-53-2	Farina fossile	
46380	068855-54-9	Terra di diatomee calcinata in continuo con carbonato di sodio	
46480	032647-67-9	Dibenzilidene sorbitolo	
46640	000128-37-0	Butilidrossitoluene (BHT)	LMS = 30 mg/kg *
46700	-	5,7-di ter – butil-3-(3,4 e 2,3 – dimetil-fenil)-3H-benzofuran-2-one contenente: a) 5,7- di-ter-butil-3-(3,4-dimetilfenil) –3H-benzofuran-2-one (80-100 % p/p) e b) 5,7-di-ter-butil-3-(2,3-dimetilfenil)-3H-benzofuran-2-one(0-20% p/p)	LMS = 5 mg/kg
46720	004130-42-1	2,6-Di-terz-butil-4-etilfenolo	QMA = 4,8 mg/6 dm^2
46790	004221-80-1	3,5-di-terz-butil-4-idrossibenzoato di 2,4-di-terz-butilfenile	
46800	67845-93-6	3,5-di-terz-butil-4-idrossibenzoato di esadecile	
46870	003135-18-0	3,5-Di-terz-butil-4-idrossibenzilfosfonato di diottadecile	
46880	065140-91-2	3,5-di-terz-butil-4-idrossibenzilfosfonato di monoetile, sale di calcio	LMS = 6 mg/kg
47210	26427-07-6	Acido dibutiltiostannoico, polimero [= Tiobis(solfuro di butilstagno), polimero]	In accordo con le specifiche dell'allegato V
47440	000461-58-5	Diciandiammide	
47540	27458-90-8	Disolfuro di di-terz-dodecile	LMS = 0,05 mg/kg
47600	84030-61-5	Bis(isoottile tioglicolato) di di-n-dodecilstagno	LMS = 12 mg/Kg*
47680	000111-46-6	Dietilen glicole	LMS (T) = 30 mg/kg (3)
48460	000075-37-6	1,1-Difluoroetano	
48620	00123-31-9	1,4-Diidrossibenzene	LMS = 0,6 mg/kg

48640	00131-56-6	2,4-Diidrossibenzofenone	LMS(T) = 6 mg/Kg (15)*
48720	00611-99-4	4,4'-Diidrossibenzofenone	LMS(T) = 6 mg/kg (15)
48800	00097-23-4	2,2'-Diidrossi-5,5'-diclorodifenilmetano	LMS = 12 mg/Kg*
48880	00131-53-3	2,2'-Diidrossi-4-metossibenzofenone	LMS(T) = 6 mg/Kg (15)*
49485	134701-20-5	2,4-Dimetil-6(1-metilpentadecil)-fenolo	LMS = 1 mg/kg
49540	00067-68-5	Dimetilsolfossido	
49600	26636-01-1	Bis(isoottile tioglicolato)di dimetilstagno	LMS(T) 0,18 mg/Kg (16) (espresso come stagno)*
49840	02500-88-1	Disolfuro di diottadecile	LMS = 3 mg/Kg *
50160	-	Bis[n-alchile(C_{10}-C_{16})tioglicolato] di di-n-ottilstagno	LMS(T) = 0,04 mg/Kg (17) (espresso come stagno)*
50240	10039-33-5	Bis(2-etilesile maleato) di di-n-ottilstagno	LMS(T) = 0,04 mg/Kg (17) (espresso come stagno)*
50320	15571-58-1	Bis(2-etilesile tioglicolato)di di-n-ottilstagno	LMS(T) = 0,04 mg/Kg (17) (espresso come stagno)*
50360	-	Bis(etile maleato) di di –n-ottilstagno	LMS(T) = 0,04 mg/Kg (17) (espresso come stagno)*
50400	33568-99-9	Bis(isoottile maleato) di di-n-ottilstagno	LMS(T) = 0,04mg/Kg (17) (espresso come stagno)*
50480	26401-97-8	Bis(isoottile tioglicolato) di di-n-ottilstagno	LMS(T) = 0,04 mg/Kg (17) (espresso come stagno)*
50560	-	1,4-Butandiolo bis(tioglicolato) di di-n-ottilstagno	LMS(T) = 0,04mg/Kg (17) (espresso come stagno)*
50640	03648-18-8	Dilaurato di di-n-ottilstagno	LMS(T) = 0,04 mg/Kg (17) (espresso come stagno)*
50720	15571-60-5	Dimaleato di di-n-ottilstagno	LMS(T) = 0,04 mg/Kg (17) (espresso come stagno)*
50800	-	Dimaleato di di-n-ottilstagno esterificato	LMS(T) = 0,04 mg/Kg (17) (espresso come stagno)*
50880	-	Dimaleato di di-n-ottilstagno, polimeri (n=2-4)	LMS(T) = 0,04 mg/Kg (17) (espresso come stagno)*
50960	69226-44-4	Etilenglicole bis(tioglicolato)di di-n-ottilstagno	LMS(T) = 0,04 mg/kg (17) (espresso come stagno)*
51040	15535-79-2	Tioglicolato di di-n-ottilstagno	LMS(T) = 0,04 mg/Kg (17) (espresso come stagno)*
51120	-	(Tiobenzoato)(2-etilesile tioglicolato)di di-n-ottilstagno	LMS(T) = 0,04 mg/Kg (17) (espresso come stagno)*
51200	00126-58-9	Dipentaeritrite	
51570	00127-63-9	Difenilsolfone	LMS(T) = 3 mg/Kg *(25)
51680	00102-08-9	N,N'-Difeniltiourea	LMS = 3 mg/Kg *
51700	147315-50-2	2-(4,6-difenil-1,3,5-triazin-2-il)5[(esil)ossi]fenolo	LMS = 0.05 mg/kg
51760	025265-71-8 000110-98-5	Dipropilenglicole	
52000	27176-87-0	Acido dodecilbenzensolfonico	LMS = 30 mg/Kg *
52320	52047-59-3	2-(4-Dodecilfenil)indolo	LMS = 0,06 mg/Kg *

52640	016389-88-1	Dolomite	
52645	10436-08-5	Cis-11-Eicosenammide	
52720	000112-84-5	Erucammide	
52730	000112-86-7	Acido erucico	
52880	23676-09-7	4-Etossibenzoato di etile	LMS = 3,6 mg/Kg *
52900	000064-17-5	Etanolo	
53200	23949-66-8	2-Etossi-2'-etilossanilide	LMS = 30 mg/Kg *
53270	037205-99-5	Etilcarbossimetilcellulosa	
53280	009004-57-3	Etilcellulosa	
53360	000110-31-6	N,N-etilenbisoleammide	
53440	005518-18-3	N,N-etilenbispalmitammide	
53520	00110-30-5	N,N-etilenbisstearammide	
53600	000060-00-4	Acido etilendiamminotetraacetico	
53610	054453-03-1	Etilendiamminotetraacetato di rame	LMS(T) = 30 mg/kg(7) (espresso come rame)
53650	000107-21-1	Etilenglicole	LMS(T) = 30 mg/kg (3)
54005	005136-44-7	Etilene-N-palmitammide-N-stearammide	
54260	009004-58-4	Etilidrossietilcellulosa	
54270		Etilidrossimetilcellulosa	
54280		Etilidrossipropilcellulosa	
54300	118337-09-0	2,2'-Etilidenbis(4,6-di-terz.-butilfenil)flurofosfonito	LMS = 6 mg/kg
54450		Grassi e oli, animali o vegetali, commestibili	
54480		Grassi e oli, idrogenati, animali o vegetali, commestibili	
54880	000050-00-0	Formaldeide	LMS(T) = 15 mg/kg (22) *
54930	025359-91-5	Copolimero formaldeide –1-naftolo [=Poli(1-idrossinaftilmetano)	LMS = 0,05 mg/kg
55040	000064-18-6	Acido formico	
55120	00110-17-8	Acido fumarico	
55190	029204-02-2	Acido gadoleico	
55200	001166-52-5	Gallato di dodecile	LMS(T) = 30 mg/kg (34) *
55280	001034-01-1	Gallato di ottile	LMS(T) = 30 mg/kg (34) *
55360	000121-79-9	Gallato di propile	LMS(T) = 30 mg/kg (34) *
55440	009000-70-8	Gelatina	
55520		Fibre di vetro	
55600		Microsfere di vetro	
55680	000110-94-1	Acido glutarico	
55920	000056-81-5	Glicerina	
56020	099880-64-5	Glicerolo dibeenato	
56360		Glicerolo esterificato con acido acetico	

56486		Esteri di glicerina con acidi alifatici saturi lineari con un numero pari di atomi di carbonio (C_{14}-C_{18}) e con acidi alifatici insaturi lineari con un numero pari di atomi di carbonio (C_{16}-C_{18})	
56487		Glicerolo esterificato con acidobutirrico	
56490		Glicerolo esterificato con acido erucico	
56495		Glicerolo esterificato con acido 12 idrossistearico	
56500		Glicerolo esterificato con acido laurico	
56510		Glicerolo esterificato con acido linoleico	
56520		Glicerolo esterificato con acido miristico	
56535	-	Glicerolo esterificato con acido nonanoico	
56540		Glicerolo esterificato con acido oleico	
56550		Glicerolo esterificato con acido palmitico	
56570		Glicerolo esterificato con acido propionico	
56580		Glicerolo esterificato con acido ricinoleico	
56585		Glicerolo esterificato con acido stearico	
56610	030233-64-8	Glicerolo monobeenato	
56720	026402-23-3	Glicerolo monoesanoato	
56800	030899-62-8	Glicerolo monolaurato diacetato	
56880	026402-26-6	Glicerolo monoottanoato	
57040		Glicerolo monooleato esterificato con acido ascorbico	
57120		Glicerolo monooleato esterificato con acido citrico	
57200		Glicerolo monopalmitato esterificato con acido ascorbico	
57280		Glicerolo monopalmitato esterificato con acido citrico	
57600		Glicerolo monostearato esterificato con acido ascorbico	
57680		Glicerolo monostearato esterificato con acido citrico	
57800	018641-57-1	Tribeenato di glicerina	
57920	000620-67-7	Glicerolo trieptanoato	
58300		Glicina, sali	

58320	007782-42-5	Grafite	
58400	009000-30-0	Gomma di guar	
58480	009000-01-5	Gomma arabica	
58720	000111-14-8	Acido eptanoico	
58960	00057-09-0	Bromuro di esadeciltrimetilammonio	LMS = 6 mg/Kg*
59120	23128-74-7	1,6-Esametilenbis[3-(3,5-di-terz-butil-4-idrossifenil)propionammide]	LMS = 45 mg/Kg*
59200	35074-77-2	1,6-Esametilenbis[3-(3,5-di-terz-butil-4-idrossifenil)propionato]	LMS = 6 mg/Kg*
59280	000100-97-0	Esametilentetrammina	LMS(T) = 15 mg/kg (22) (espresso come formaldeide)
59360	000142-62-1	Acido esanoico	
59760	019569-21-2	Huntite (carbonato naturale di calcio e magnesio)	
59990	007647-01-0	Acido cloridrico	
60030	012072-90-1	Idromagnesite	
60080	012304-65-3	Idrotalcite	
60160	000120-47-8	4-Idrossibenzoato di etile	
60180	004191-73-5	4-Idrossibenzoato di isopropile	
60200	000099-76-3	4-Idrossibenzoato di metile	
60240	000094-13-3	4-idrossibenzoato di propile	
60320	70321-86-7	2-[2-Idrossi-3,5-bis(1,1-dimetilbenzil)fenil]benzotriazolo	LMS = 1,5 mg/Kg *
60400	03896-11-5	2-(2'-idrossi-3'-terz-butil-5'-metilfenil)-5-clorobenzotriazolo	LMS(T) = 30 mg/Kg (19)*
60480	003864-99-1	2-(2-idrossi-3,5-di-terz-butilfenil)-5-clorobenzotriazolo	
60560	009004-62-0	Idrossietilcellulosa	
60800	65447-77-0	Copolimero 1-(2-idrossietil)-4-idrossi-2,2,6,6-tetrametilpiperidina-succinato di dimetile	LMS = 30 mg/Kg *
60880	009032-42-2	Idrossietilmetilcellulosa	
61120	009005-27-0	Amido idrossietilico	
61280	03293-97-8	2-Idrossi-4-n-esilossibenzofenone	LMS(T) = 6 mg/Kg (15) *
61360	00131-57-7	2-Idrossi-4-metossibenzofenone	LMS(T) = 6 mg*
61390	037353-59-6	Idrossimetilcellulosa	
61440	02440-22-4	2-(2'-Idrossi-5-metilfenil) benzotriazolo	LMS(T) = 30 mg/Kg (19)*
61600	01843-05-6	2-idrossi-4-n-ottilossibenzofenone	LMS(T) = 6 mg/Kg (15)*
61680	009004-64-2	Idrossipropilcellulosa	
61800	009049-76-7	Amido idrossipropilico	
61840	000106-14-9	Acido 12-idrossi stearico	
62140	06303-21-5	Acido ipofosforoso	
62450	000078-78-4	Isopentano	
62640	008001-39-6	Cera giapponese	
62720	001332-58-7	Caolino	

62800		Caolino calcinato	
62960	000050-21-5	Acido lattico	
63040	000138-22-7	Lattato di butile	
63200	51877-53-3	Lattato di manganese	LMS(T) = 0,6 mg/Kg (10) (espresso come manganese)*
63280	000143-07-7	Acido laurico	
63760	008002-43-5	Lecitina	
63840	00123-76-2	Acido levulinico	
63920	000557-59-5	Acido lignocerico	
64015	000060-33-3	Acido linoleico	
64150	028290-79-1	Acido linolenico	
64240	001332-37-2	Ossido di ferro	
64320	010377-51-2	Ioduro di litio	LMS(T) = 1 mg/Kg (11) (espresso come iodio) e LMS(T) = 0,6 mg/Kg (8) (espresso come litio)*
64500		Lisina sali	
64640	001309-42-8	Idrossido di magnesio	
64720	001309-48-4	Ossido di magnesio	
64800	00110-16-7	Acido maleico	LMS(T) = 30mg/kg (4)
65020	006915-15-7	Acido malico	
65040	00141-82-2	Acido malonico	
65120	07773-01-5	Cloruro di manganese	LMS(T) = 0,6 mg/Kg (10) (espresso come manganese)*
65200	12626-88-9	Idrossido di manganese	LMS(T) = 0,6 mg/Kg (10) (espresso come manganese)*
65280	10043-84-2	Ipofosfito di manganese	LMS(T) = 0,6mg/Kg (10) (espresso come manganese)*
65360	11129-60-5	Ossido di manganese	LMS(T) = 0,6 mg/Kg (10) (espresso come manganese)*
65440	-	Pirofosfito di manganese	LMS(T) = 0,6 mg/Kg (10) (espresso come manganese)*
65520	000087-78-5	Mannitolo	
65920	66822-60-4	Copolimeri di cloruro di N-metacri-loilossietil-N,N-dimetil-N-carbossimetilammonio, sale di sodio-metacrilato di ottadecile-metacrilato di etile-metacrilato di cicoesile-N-vinil-2-pirrolidone	
66200	037206-01-2	Metilcarbossimetilcellulosa	
66240	009004-67-5	Metilcellulosa	
66360	85209-91-2	2,2'-metilenbis(4,6-di-terz-butilfenil) sodio fosfato	LMS = 5 mg/kg*
66400	00088-24-4	2,2'-Metilenbis(4-etil-6-terz-butilfenolo)	LMS(T) = 1,5 mg/Kg (20)*
66480	00119-47-1	2,2'-Metilenbis(4-metil-6-terz-butilfenolo)	LMS(T) = 1,5 mg/Kg (20)*
66560	004066-02-8	2,2'-metilenbis(4-metil-6-cicloesilfenolo)	**LMS(T) = 3 mg/kg (6)**

66580	000077-62-3	2,2'-Metilenbis [4-metil-6-(1-metilcicloesil)fenolo]	LMS(T) = 3 mg/kg (6)
66640	009004-59-5	Metiletilcellulosa	
66695		Metilidrossimetilcellulosa	
66700	009004-65-3	Metilidrossipropilcellulosa	
66755	002682-20-4	2-Metil-4-isotiazolin-3-one	LMS = NR (LR = 0,02 mg/kg, tolleranza analitica compresa)
67120	012001-26-2	Mica	
67180		Miscela di ftalato di n-decile n-ottile (50%p/p), di ftalato di di-n-decile (25% p/p) e di ftalato di di-n-ottile (25% p/p)	LMS = 5mg/kg(1)
67200	001317-33-5	Molibdeno bisolfuro	
67360	67649-65-4	Tris(isoottile tioglicolato)di mono-n-dodecilstagno	LMS = 24 mg/Kg*
67520	54849-38-6	Tris(isoottile tioglicolato) di monometilstagno	LMS(T) = 0,18 mg/Kg (16) (espresso come stagno)*
67600	-	Tris[alchil(C_{10}-C_{16})tioglicolato] di mono-n-ottilstagno	LMS(T) = 1,2 mg/Kg (18) (espresso come stagno)*
67680	27107-89-7	Tris(2-etilesile tioglicolato) di mono-n-ottilstagno	LMS(T) = 1,2 mg/Kg (18) (espresso come stagno)*
67760	26401-86-5	Tris(isoottile tioglicolato) di mono-n-ottilstasgno	LMS(T) = 1,2 mg/Kg (18) (espresso come stagno)*
67840		Acidi montanici e/o loro esteri con etilenglicole e/o con 1,3-butandiolo e/o con glicerolo	
67850	008002-53-7	Cera montana	
67891	000544-63-8	Acido miristico	
67896	020336-96-3	Acido miristico, sale di litio	LMS(T) = 0,6 mg/kg (8) (espresso come litio) *
68040	03333-62-8	7-[2-H-nafto-(1,2-D)triazol-2-il]-3-fenilcumarina	
68078	027253-31-2	Neodecanoato di cobalto	LMS(T) = 0,05 mg/Kg (espresso come acido neodecanoico) LMS(T) = 0,05 mg/Kg (14) (espresso come cobalto). Non per polimeri in contatto con alimenti i quali e' previsto l'uso del simulante D.
68125	037244-96-5	Nefelina sienite	
68145	080410-33-9	2,2',2"-Nitrilo[trietiltris(3,3',5,5'-tetra-terz-butil-1,1'-bifenil-2,2'diil)fosfito]	LMS = 5 mg/kg (come somma di fosfito e fosfato)
68320	02082-79-3	3-(3,5-Di-terz-butil-4-idrossifenil)propionato di ottadecile	LMS = 6 mg/Kg*
68400	10094-45-8	Ottadecilerucammide	LMS = 5 mg/Kg*
68860	04720-48-5	Acido n-ottilfosfonico	LMS = 0,05 mg/kg*
68960	000301-02-0	Oleammide	
69040	000112-80-1	Acido oleico	

69760	00143-28-2	Alcol oleico	
69840	016260-09-6	Oleilpalmitammide	LMS = 5 mg/Kg*
69920	000144-62-7	Acido ossalico	LMS(T) = 6 mg/kg (29)
70000	070331-94-1	2,2'-ossamidobis[etil-3-(3,5-di-terzbutil-4-idrossifenil)propionato]	
70240	012198-93-5	Ozocerite	
70400	000057-10-3	Acido palmitico	
71020	000373-49-9	Acido palmitoleico	
71440	009000-69-5	Pectina	
71600	000115-77-5	Pentaeritrite	
71635	025151-96-6	Dioleato di pentaeritrite	LMS = 0,05 mg/Kg. Non per polimeri a contatto con alimenti per i quali è previsto il simulante D.
71670	178671-58-4	Tetrakis(2-ciano-3,3-difenilacrilato)di pentaeritrite	LMS = 0,05 mg/Kg
71680	006683-19-8	Pentaeritrolo terakis[3-(3,5-di-terz.butil-4-idrossifenil)-propionato]	
71720	000109-66-0	Pentano	
71935	007601-89-0	Sale di sodio monoidrato dell'acido perclorico	LMS = 0,05 mg/kg (31) *
72160	00948-65-2	2-Fenilindolo	LMS = 15 mg/Kg*
72640	007664-38-2	Acido fosforico	
72800	01241-94-7	Fosfato di difenile 2-etilesile	LMS = 2,4 mg/kg*
73040	13763-32-1	Fosfato di litio	LMS(T) = 0,6 mg/Kg (8) (espresso come litio)*
73120	10124-54-6	Fosfato di manganese	LMS(T) = 0,6 mg/Kg (10) (espresso come manganese)*
73160	-	Fosfati di mono- e dialchile (C_{16} e C_{18})	LMS = 0,05 mg/kg
73720	000115-96-8	Fosfato di tricloroetile	LMS = NR (LR=0,02 mg/kg, tolleranza analitica compresa)
74010	145650-60-8	Fosfito di bis(2,4-di-terz-butil-6-metilfenile)etile	LMS = 5 mg/kg (come somma di fosfito e fosfato)
74240	03570-04-4	Tris (2,4-di-terz-butilfenile)fosfito	
74400	-	Fosfito di tris(nonil -e/o dinonilfenile)	LMS = 30 mg/Kg* Per materie plastiche esenti da plastificanti in quantità non superiore allo 0,3%, per copolimero butadiene-stirene alla dose massima dell' 1,5 % sulla materia plastica e non per alimenti per i quali è previsto l'impiego del simulante D
74480	000088-99-3	Acido o-ftalico	
76320	000085-44-9	Anidride ftalica	
76680	068132-00-3	Policiclopentadiene idrogenato	LMS = 5 mg/kg (1) *
76721	009016-00-6 063148-62-9	Polidimetilsilossano (PM > 6800)	In accordo con le specifiche dell'allegato V

76730	-	Polidimetilsilossano, gamma-idrossipropilato	LMS = 6 mg/kg
76866	-	Poliesteri di 1,2-propandiolo e/o 1,3-e/o 1,4-butandiolo e/o polipropilenglicole con acido adipico, che possono essere terminati con acido acetico o acidi grassi C_{12}-C_{18} o n-ottanolo e/o n-decanolo	LMS = 30 mg/kg
76960	025322-68-3	Polietilenglicole	
77440	-	Diricinoleato di polietilenglicole	LMS = 42 mg/Kg *
77520	61791-12-6	Estere di polietilenglicole con olio di ricino	LMS = 42 mg/Kg *
77600	061788-85-0	Olio di ricino idrogenato esterificati con polietilenglicole	
77702		Acidi monocarbossilici alifatici e loro solfati di sodio e di ammonio esterificati con polietilenglicole	
77895	068439-49-6	Etere monoalchilico (C_{16}-C_{18}) di polietilenglicole (OE=2-6)	LMS = 0,05 mg/kg In accordo con le specifiche dell'allegato V
78320	09004-97-1	Monoricinoleato di polietilenglicole	LMS = 42 mg/Kg *
79040	009005-65-5	Polietilenglicole sorbitano monolaurato	
79120	009005-65-6	Polietilenglicole sorbitano monooleato	
79200	009005-66-7	Polietilenglicole sorbitano monopalmitato	
79280	009005-67-8	Polietilenglicole sorbitano monostearato	
79360	009005-70-3	Polietilenglicole sorbitano trioleato	
79440	009005-71-4	Polietilenglicole sorbitano tristearato	
80240	029894-35-7	Poliglicerol ricinoleato	
80640		Poliossialchil (C_2-C_4) dimetilpolisilossano	
80720	008017-16-1	Acidi polifosforici	
80800	025322-69-4	Polipropilenglicole	
81200	71878-19-8	Poli[6-[(1,1,3,3-tetrametilbutil)ammino]-1,3,5-triazin-2,4-diil]-[2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)imino]-esametilen-[(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)imino]	LMS = 3 mg/Kg *

81220	192268-64-7	Poli-[[6-[N-(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinil)-n-butilamminol]-1,3,5,-triazin-2,4-diil][2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinil)imino]-1,6-esandiil[(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinil)imino]]-alfa-[N,N,N',N'-tetrabutil-N''''-(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinil)-N''-[6-(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinilammino)-esil]-[1,3,5-triazin-2,4,6-triammina]-omega-N,N,N',N'-tetrabutil-1,3,5-trizain-2,4-diammina]	LMS = 5 mg/kg
81515	087189-25-1	Poliglicerolato di zinco	
81520	07758-02-3	Potassio bromuro	
81600	01310-58-3	Potassio idrossido	
81680	07681-11-0	Ioduro di potassio	LMS(T) = 1 mg/Kg *(11) (espresso come iodio)
81760		Polveri, fiocchi e fibre di ottone, bronzo, rame, acciaio inossidabile, stagno e leghe di rame, stagno e ferro	LMS(T) = 30 mg/kg (7) (espresso come rame) LMS = 48 mg/kg (espresso come ferro)
81840	000057-55-6	1,2-propandiolo	
81882	000067-63-0	2-propanolo	
82000	000079-09-4	Acido propionico	
82020	19019-51-3	Propionato di cobalto	LMS(T) = 0,05 mg/Kg *(14) (espresso come cobalto)
82080	009005-37-2	1,2 -propilenglicole alginato	
82240	22788-19-8	1,2 –propilenglicole dilaurato	
82400	00105-62-4	1,2 –propilenglicole dioleato	
82560	033587-20-1	1,2 –propilenglicole dipalmitato	
82720	006182-11-2	1,2 –propilenglicole distearato	
82800	27194-74-7	1,2 –propilenglicole monolaurato	
82960	01330-80-9	1,2 –propilenglicole monoleato	
83120	029013-28-3	1,2 –propilenglicole monopalmitato	
83300	001323-39-3	1,2 –propilenglicole monostearato	
83320		Propilidrossietilcellulosa	
83325		Propilidrossimetilcellulosa	
83330		Propilidrossipropilcellulosa	
83440	02466-09-3	Acido pirofosforico	
83455	13445-56-2	Acido pirofosforoso	
83460	012269-78-2	Pirofillite	
83470	014808-60-7	Quarzo	
83595	119345-01-6	Prodotto di reazione del fosfonito di di-terz-butile con difenile, ottenuto da condensazione di 2,4-di-terz-butilfenolo con il prodotto di reazione di Friedel Craft di tricloruro di fosforo con difenile	LMS = 18 mg/Kg * In accordo con le specifiche dell'Allegato V

83599	68442-12-6	Prodotti di reazione dell'oleato di 2-mercaptoetile con diclorodimetil-stagno, solfuro di sodio e tricloro-metilstagno	LMS(T) = 0,18 mg/kg (16) (espresso come stagno)
83610	073138-82-6	Acidi resinici e acidi rosinici	
83700	00141-22-0	Acido ricinoleico	LMS = 42 mg/Kg *
83840	008050-09-7	Colofonia	
84000	008050-31-5	Esteri di acidi resinici e acidi rosinici con glicerina	
84080	008050-26-8	Esteri di acidi resinici e acidi rosinici con pentaeritrite	
84210	065997-06-0	Colofonia idrogenata	
84240	065997-13-9	Esteri di acidi resinici e acidi rosinici idrogenati, con glicerina	
84320	008050-15-5	Esteri di acidi resinici e acidi rosinici, idrogenati, con metanolo	
84400	0643365-17-9	Esteri di acidi resinici e acidi rosinici, idrogenati con pentaeritrite	
84560	009006-04-6	Gomma naturale	
84640	000069-72-7	Acido salicilico	
84800	00087-18-3	Salicilato di 4-terz-butilfenile	LMS = 12 mg/Kg *
84880	00119-36-8	Salicilato di metile	LMS = 30 mg/Kg *
85360	000109-43-3	Dibutile sebacato	
85601		Silicati naturali (ad esclusione dell'amianto)	
85610		Silicati naturali sililati (ad esclusione dell' amianto)	
85680	01343-89-2	Acido silicico	
85760	12068-40-5	Silicato di litio alluminio (2:1:1)	LMS(T) = 0,6 mg/Kg *(8) (espresso come litio)
85840	053320-86-8	Silicato di litio magnesio sodio	LMS(T)= 0,6 mg/kg (8) (espresso come litio)
85920	12627-14-4	Silicato di litio	LMS(T) = 0,6 mg/Kg *(8) (espresso come litio)
86000		Acido silicico, sililato	
86160	00409-21-2	Silicio carburo	
86240	007631-86-9	Biossido di silicio	
86285		Biossido di silicio sililato	
86480	007631-90-5	Sodio bisolfito	LMS(T) = 10 mg/kg (30) * (espresso come SO_2)
86560	07647-15-6	Sodio bromuro	
86720	01310-73-2	Sodio idrossido	
86800	07681-82-5	Ioduro di sodio	LMS(T) = 1 mg/Kg *(11) (espresso come iodio)
86880		Dialchilfenossibenzendisolfonato di monoalchile, sale di sodio	LMS = 9 mg/Kg *
86920	007632-00-0	Nitrito di sodio	LMS – 0,6 mg/kg *
86960	007757-83-7	Solfito di sodio	LMS(T) = 10 mg/kg (30) * (espresso come SO_2)

87040	01330-43-4	Sodio tetraborato	LMS(T) = 6 mg/Kg (23) (espresso come boro) fatte salve le disposizioni del D.L.vo 2 febbraio 2001, n°31, così come modificato dal D.L.vo 2 febbraio 2002, n°27, concernenti la qualità delle acque destinate al consumo umano
87120	007772-98-7	Tiosolfato di sodio	LMS(T) = 10 mg/kg (30) * (espresso come SO_2)
87200	000110-44-1	Acido sorbico	
87280	029116-98-1	Sorbitan dioleato	
87520	062568-11-0	Sorbitan monobeenato	
87600	001338-39-2	Sorbitan monolaurato	
87680	001338-43-8	Sorbitan monooleato	
87760	026266-57-9	Sorbitan monopalmitato	
87840	001338-41-6	Sorbitan monostearato	
87920	061752-68-9	Sorbitan tetrastearato	
88080	026266-58-0	Sorbitan trioleato	
88160	054140-20-4	Sorbitan tripalmitato	
88240	026658-19-5	Sorbitan tristearato	
88320	000050-70-4	Sorbitolo	
88600	026836-47-5	Sorbitol monostearato	
88640	008013-07-8	Olio di soja epossidato	In accordo con le specifiche dell'allegato V
88800	009005-25-8	Amido commestibile	
88880	068412-29-3	Amido idrolizzato	
88960	000124-26-5	Stearammide	
89040	000057-11-4	Acido stearico	
89170	13586-84-0	Stearato di cobalto	LMS(T) = 0,05 mg/Kg (14) (espresso come cobalto)*
89200	007617-31-4	Stearato di rame	LMS(T) = 30 mg/kg (7) (espresso come rame)
89440		Esteri dell'acido stearico con etilenglicole	LMS(T) = 30 mg/kg (3)
90720	058466-52-9	Stearoilbenzoilmetano	
90800	05793-94-2	Stearoil-2-lactilato di calcio	
90960	000110-15-6	Acido succinico	
91200	000126-13-6	Aceto isobutirrato di saccarosio	
91360	000126-14-7	Ottoacetato di saccarosio	
91840	007704-34-9	Zolfo	
91920	007664-93-9	Acido solforico	
92000	07727-43-7	Solfato di bario	LMS(T) = 1 mg/Kg *(12) (espresso come bario)
92030	010124-44-4	Solfato di rame	LMS(T) = 30 mg/kg (7) (espresso come rame)
92080	014807-96-6	Talco	
92150	01401-55-4	Acidi tannici	In accordo con le specifiche JECFA
92160	000087-69-4	Acido tartarico	

92195		Taurina, sali	
92205	057569-40-1	Acido tereftalico, diesterificato con 2,2' metilenbis(4-metil-6-tert-butilfenolo)	
92320	-	Etere di tetradecil-poliossietilene(3-8)dell'acido glicolico	LMS = 15 mg/Kg*
92350	000112-60-7	Tetraetilenglicole	
92560	38613-77-3	Difosfonito di tetrakis(2,4-di-terz-butilfenil)-4,4'-bifenililene	LMS = 18 mg/Kg*
92640	000102-60-3	N,N,N'N'-tetrakis (2-idrossipropil)-etilendiammina	
92700	078301-43-6	Polimero di 2,2,4,4-tetrametil-20-(2,3-epossipropil)-7-ossa-3,20-diazadispiro[5.1.11.2]-enicosan-21-one	LMS = 5 mg/kg
92800	00096-69-5	4,4'-Tiobis(6-terz-butil-3-metilfenolo)	LMS = 0,48 mg/Kg*
92880	41484-35-9	Bis[3-(3,5-di-terz-butil-4-idrossifenil)propionato]di tiodietanolo	LMS = 2,4 mg/Kg*
92930	120218-34-0	Tiodietilenbis(5-metossicarbonil-2,6-dimetil-1,4-diidropiridina-3-carbossilato)	LMS = 6 mg/kg
93120	00123-28-4	Tiodipropionato di didodecile	LMS(T) = 5 mg/Kg (21)*
93280	00693-36-7	Tiodipropionato di diottadecile	LMS(T) = 5 mg/Kg (21)*
93440	013463-67-7	Biossido di titanio	
93520	000059-02-9 010191-41-0	Alfa tocoferolo	
93680	009000-65-1	Gomma adragante	
93720	00108-78-1	2,4,6-Triammino-1,3,5-triazina	LMS = 30 mg/kg
94320	000112-27-6	Trietilenglicole	
94400	036443-68-2	Trietilenglicol-bis-3-(3-terz.butil-4-idrossi-5-metilfenil)-propionato	LMS = 9 mg/kg *
94560	00122-20-3	Triisopropanolammina	LMS = 5 mg/Kg *
94960	000077-99-6	1,1,1-trimetilolpropano	LMS = 6 mg/kg
95000	028931-67-1	Copolimero trimetacrilato- metil metacrilato di trimetilolpropano	
95200	001709-70-2	1,3,5-trimetil-2,4,6-tris(3,5-diterz.butil-4-idrossibenzil)benzene	
95270	161717-32-4	Fosfito di 2,4,6-tris(terz-butil)fenile 2-butil-2-etil-1,3-propandiolo	LMS = 2 mg/kg (somma di fosfito, fosfato e il prodotto di idrolisi = TTBP)"
95280	40601-76-1	1,3,5-Tris(4-terz-butil-3-idrossi-2,6-dimetilbenzil)-1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trione	LMS = 6 mg/Kg*
95360	27676-62-6	1,3,5-Tris(3,5-di-terz-butil-4-idrossibenzil)-1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trione	LMS = 5 mg/Kg*
95600	01843-03-4	1,1,3-Tris(2-metil-4-idrossi-5-terz-butilfenil)butano	LMS = 5 mg/Kg*

95725	110638-71-6	Vermiculite, prodotto di reazione con citrato di litio	LMS(T)= 0,6 mg/kg(8) (espresso come litio)
95855	007732-18-5	Acqua	In accordo con le disposizioni del D.L.vo 2 febbraio 2001, n°31, così come modificato dal D.L.vo 2 febbraio 2002, n°27 concernenti la qualità delle acque destinate al consumo umano
95859		Cere, raffinate, derivate da materie prime di origine petrolifera o da idrocarburi sintetici	
95883		Oli minerali, paraffinici, derivati da idrocarburi di origine petrolifera	In accordo con le specifiche dell'allegato V
95905	013983-17-0	Wollastonite	
95920		Polveri e fibre di legno non trattati	
95935	11138-66-2	Gomma xantorrea	
96190	020427-58-1	Zinco idrossido	
96240	001314-13-2	Ossido di zinco	
96320	01314-98-3	Zinco solfuro	
		Acetil-tri-2-etilesil-citrato	LMS = 3 mg/kg
		Acetil-tributil-citrato	
		Acetil-trietil-citrato	
		Acido ftalico	
		Acido solforicinico	
		Ammidi dell'acido oleico, palmitico, stearico, linoleico	Nel caso di guarnizioni in quantità complessiva non superiore al 2%, in altri casi in quantità complessiva non superiore a 0,1 % sulla materia plastica.
		Anidride cromica	Come ancorante per politetrafluoroetilene su utensili da cucina in alluminio o in vetro e purchè il Cromo migrabile non superi il limite di 0,05 ppm
		Bis-2-terz.butil-6-(3-terz.butil-5-metil2-idrossibenzilfenil)tereftalato	Per polietilene, per polipropilene e polistirene in quantità non superiore rispettivamente a 0,015%, 0,10 % e 0,05% sulla materia plastica
		Bis-stearo-etilendiammina	Per guarnizioni in quantità non superiore a 0,5% sulla materia plastica; per PVC e per polietilene in quantità non superiore a 0,5 %, in altri casi non superiore a 0,2% sulla materia plastica.
		Butil ftalil butil glicolato	
		Butil stearato	
		Butil tartrato	
		Cera polietilenica ossidata con peso molecolare 9.000-14.000	Per PVC rigido
		Cetilpiridinio cloruro	Per polipropilene ed in quantità non superiore a 0,4% sulla materia plastica

		Cresoli butilati, stirenati, butilstirenati con peso molecolare medio 312	In quantità non superiore a 0,5 % sulla materia plastica
		Di-2-etilesile ftalato	In quantità non superiore al 5%, come somma di tutti gli ftalati, e non per alimenti per i quali è previsto l'impiego del simulante D. Non per materie plastiche destinate alla fabbricazione di articoli per la puericoltura, come definiti dall'Art 1 comma 4 del D.M. 17.12.1999, n 538.
		Di-2-etilesile sebacato	
		Di-isobutile-adipato	LMS = 3 mg/kg
		Di-isodecile ftalato	In quantità non superiore al 5%, come somma di tutti gli ftalati, e non per alimenti per i quali è previsto l'impiego del simulante D. Non per materie plastiche destinate alla fabbricazione di articoli per la puericoltura, come definiti dall'Art.1 comma 4 del D.M. 17.12.99 n 538
		Di isononile ftalato	In quantità non superiore al 5%, come somma di tutti gli ftalati, e non per alimenti per i quali è previsto l'impiego del simulante D. Non per materie plastiche destinate alla fabbricazione di articoli per la puericoltura, come definiti dall'Art.1 comma 4 del D.M. 17.12.99 n 538
		Di isoottile ftalato	In quantità non superiore al 5 % come somma di tutto gli ftalati, nelle matrie plastiche destinate al contatto con gli alimenti, con esclusione degli alimenti per i quali è previsto l'impiego del simulante D, ed in quelle destinate alla fabbricazione di articoli per la puericultura, come definiti dall'Art.1 comma 4 del D.M. 17.12.99 n 538
		Di-n-esile-azelato	Non per alimenti per i quali è previsto l'impiego del simulante D
		Di-stearil-tiodipropionato	In quantità non superiore a 0,5% sulla materia plastica
		3,5-di-terz-butil-4-idrossibenzil-monoetil fosfonato di calcio	Per polietilene in quantità non superiore allo 0,2% e per polipropilene in quantità non superiore allo 0,25%

		Dibutile ftalato	In quantità non superiore al 5%, come somma di tutti gli ftalati, e non per alimenti per i quali è previsto l'impiego del simulante D. Non per materie plastiche destinate alla fabbricazione di articoli per la puericoltura, come definiti dall'Art.1 comma 4 del D.M. 17.12.1999, n 538
		Dicetil tiodipropionato	In quantità non superiore a 0,5% sulla materia plastica.
		Dicetil/distearil-ftalato	Per PVC rigido e non per alimenti per i quali è previsto l'impiego del simulante D LMS = 1,5 mg/kg. In quantità non superiore al 5 % come somma di tutti gli ftalati, nelle materie plastiche destinate alla fabbricazione di articoli per la puericultura, come definiti dall'Art.1 comma 4 del D.M. 17.12.1999, n 538
		Dicicloesile ftalato	In quantità non superiore al 5 % come somma di tutti gli ftalati, nelle materie plastiche destinate al contatto con gli alimenti, con esclusione degli alimenti per i quali è previsto l'impiego del simulante D ed in quelle destinate alla fabbricazione di articoli per puericultura, come definiti dall'Art.1 comma 4 del D.M. 17.12.1999, n 538
		Dietile ftalato	In quantità non superiore al 5 % come somma di tutti gli ftalati, nelle materie plastiche destinate al contatto con gli alimenti, con esclusione degli alimenti per i quali è previsto l'impiego del simulante D, ed in quelle destinate alla fabbricazione di articoli per la puericultura, come definiti dall'Art.1 comma 4 del D.M. 17.12.1999, n 538
		1,4-Diidro-2,6-dimetil-3,5.dicarbododecilossi-piridina	Per PVC e suoi copolimeri in quantità non superiore allo 0,3% sulla materia plastica ed esclusivamente per alimenti per i quali è previsto l'impiego dei simulanti A e B

		Dimetilcicloesile ftalato	In quantità non superiore al 5 % come somma di tutti gli ftalati, nelle materie plastiche destinate al contatto con gli alimenti, con esclusione degli alimenti per i quali è previsto l'impiego del simulante D, ed in quelle destinate alla fabbricazione di articoli per la puericultura, come definiti dall'Art.1 comma 4 del D.M. 17.12.1999, n 538
		Dimetossietile ftalato	In quantità non superiore al 5 % come somma di tutti gli ftalati, nelle materie plastiche destinate al contatto con gli alimenti, con esclusione degli alimenti per i quali è previsto l'impiego del simulante D, ed in quelle destinate alla fabbricazione di articoli per la puericultura, come definiti dall'Art.1 comma 4 del D.M. 17.12.1999, n 538
		Distearil-(4-idrossi-3-metil-5-terz.butil)-benzil-malonato	In quantità non superiore a 0,5% sulla materia plastica
		Distearil-pentaeritritolo-difosfito	Per polietilene, polipropilene e polistirene in quantità non superiore a 0,25% sulla materia plastica. Per PVC rigido in quantità non superiore a 1% sulla materia plastica
		Estere dell'acido beta-ammino crotonico con 2,2'-idrossi-dietilensolfuro	Per PVC rigido e suoi copolimeri a prevalente contenuto in PVC, esenti da plastificanti, ed in quantità non superiore al 2% in totale sulla materia plastica.
		Estere dell'acido montanico con etandiolo e 1,3 butandiolo	Purchè l'oggetto finito non ceda glicole etilenico
		Estere di glicole dietilenico con acido stearico	Per alimenti per i quali non sono previste prove di migrazione
		Estere dimetilico dell'acido succinico policondensato con 2-(4-idrossi-2,2,6,6-tetrametil 1 piperidil)-etanolo	Per polietilene e polipropilene,in quantità massima non superiore, rispettivamente 0,3 % ed a 0,5%

		Estere glicolico dell'acido 3,3-bis-(4-idrossi-3'-terz.butilfenil)butirrico	Per polietilene: in quantità non superiore allo 0,5% sulla materia plastica per alimenti per i quali è previsto l'impiego dei simulanti A, B, C e per alimenti per i quali non sono previste prove di cessione; in quantità non superiore allo 0,2 % per alimenti per i quali è previsto l'impiego dei simulanti A,B,D non soggetti a sterilizzazione. Per polipropilene: in quantità non superiore allo 0,5 % sulla materia plastica per alimenti per i quali è previsto l'impiego dei simulanti A,B e C e per alimenti per i quali non sono previste prove di cessione, e per alimenti per i quali è previsto l'impiego dei simulanti A,B,D non soggetti a sterilizzazione. Per polipropilene: in quantità non superiore allo 0,3 % per alimenti per i quali è previsto l'impiego dei simulanti A,B,D in qualsiasi condizione di temperatura. Per polistirene. In quantità non superiore a 0,2 % sulla materia plastica. Inoltre la sostanza non deve essere ceduta in quantità superiore ad 1 mg/kg
		Esteri dell'acido beta ammino-crotonico con 1,4-butilenglicole e con alcoli della serie grassa da C_{16} a C_{18}	Per PVC rigido e suoi copolimeri a prevalente contenuto in PVC esenti d plastificanti in quantità non superiore al 3 %.
		Esteri della glicerina con gli acidi beenico e arachico	
		Esteri della glicerina con gli acidi caprilico e n-decanoico	
		Esteri della glicerina con acido montanico	
		Esteri di acidi alifatici saturi C_6-C_{22} con alcoli alifatici saturi monoidrossilici C_2-C_{20}, incluso alcool oleico	In quantità non superiore a 1,5 % sulla materia plastica
		Esteri di acidi grassi con poliglicerolo	Per film estensibili di PVC (limitatamente agli alimenti per i quali è prevista la prova con simulanti A e B) e di poliolefine destinati al contatto con alimenti (con esclusione degli alimenti per i quali è prevista la prova con il simulante C)

		Esteri di sorbitolo con acido erucico, laurico, linoleico, miristico, oleico, pelargonico, palmitico, ricinoleico, stearico, 12-idrossistearico	
		Etil-ftalil-etilglicolato	
		2-etilesile difenilfosfato	
		Farina di guar	
		Fenile salicilato	
		Glicol propilenico	
		Glicoli polipropilenici	
		2-idrossi-4-n-ortossibenzofenone	Per polietilene e polipropilene, in quantità non superiore a 0,5 % sulla materia plastica e con esclusione dall'impiego per alimenti per i quali è previsto l'impiego del simulante D o contenenti oltre il 20% di alcool etilico
		Iso-ottile-epossi-stearato	
		1,1,3-(2-metil-4-idrossi-5-terz.butilfenil)butano	In quantità non superiore a 0,2 % sulla materia plastica
		4,4'-Metilen-bis-(2,6-diterz.butilfenolo)	In quantità non superiore alla 0,5 % sulla materia plastica
		2,2'-Metilen-bis-(4,6-di-terz.butilfenile)fosfato sodico	Limitatamente alla produzione di polipropilene. Limite di migrazione specifica: 5 mg/kg
		Metilidrossietilcellulosa	
		Miscela di dimetilstagno-S,S'-bis(isoottilmecarptoacetato) e mono metilstagno – S,S',S"-tris (isoottilmecarptoacetato)	Da impiegare nel PVC e nei copolimeri di PVC rigidi esenti da plastificanti. LMS = 0,1 mg/kg (espresso come stagno)
		Mono laurato di trietanolammina	Come antistatico per poliolefine in quantità non superiore a 0,3 % sulla materia plastica
		Monometilammina e dimetilcarbonato	Per polimetacrilato modificato. Limite di migrazione specifica 50 ppb, per ciascuna delle due sostanze
		Montanato di calcio	
		Nero di carbone (Carbon Black)	Con estratto toluenico non superiore a 0,1 % e rispondente ai limiti di massimi assorbimento nell'U-V. indicati nel metodo riportato nell'Allegato III, Sez. 4, Punto 3, del D.M. 21/3/73, così come modificato dal decreto 22 luglio 1998, n°338.
		Oli siliconici	
		Oli vegetali di cotone	
		Oli vegetali di lino	
		Oli di lino epossidato secondo buona tecnica industriale	Per PVC e PVDC,(il numero di iodio dell'olio di lino epossidato deve essere inferiore a 6 ed il contenuto in ossigeno ossiranico deve essere inferiore al 10 %)

		Olio di ricino e suoi prodotti di disidratazione, idrogenazione e/o condensazione con acidi adipico, sebacico e ftalico	
		Orto-difenilglicidiletere	Per film di copolimeri cloruro di vinile – cloruro di vinilidene, in quantità non superiore a 0,3 % sulla materia plastica
		2-n-ottiltio-4,6-di-(4'-idrossi-3'5'-di-terz.butil)-fenossi-1,3,5-triazina	
		Palmitoil-benzoil-metano	Per PVC rigido e suoi copolimeri in quantità non superiore a 0,5 % sulla materia plastica
		Paraffina	Conforme ai requisiti di purezza indicati in Allegato III, Sezione 4, Punto 1 del DM 21/3/73.
		Paraffina clorurata	
		Polietilene adipato	
		Polietilenglicol monostearato	Purchè il prodotto finito non ceda glicoli mono e dietilenico
		Polietilenimmina	Per polipropilene come agente ancorante; in quantità non superiore a 0,05 µg/dm^2 purchè il prodotto finito non ceda etilenimmina
		Polimeri derivati dalla esterificazione dell'acido azelaico con alcoli n-esilico e 2 etilesilico	

		Polimeri derivanti dalla esterificazione di uno o più acidi organici mono o poli carbossilici sottoelencati con uno o più alcooli polibasici pure sottoelencati: acidi: acetico acrilico adipico beenico caprilico crotonico ftalico e isomeri fumarico grassi di cocco grassi di tallolio itaconico maleico miristico palmitico sebacico stearico alcoli: beenico bisfenolo 1,3-butilglicol isodecilalcool n-decilalcool glicerina glicoli mono,di-e polietilenico (purchè il prodotto finito non ceda glicoli mono e dietilenico). glicoli mono, di-e polipropilenico glicol trietilenico n-ottil alcool pentaeritrite sorbitolo	Purchè il prodotto non ceda monomeri o composti a basso peso molecolare
		Polipropilene adipato	
		Polivinile etiletere	Viscosità 0,5-0,8 cP all'1 % in benzene a 20 °C
		Potassio caprinato	
		Potassio capronato	
		Prodotti di condensazione del poliossietilene-3-con alcoli grassi da C_{10} a C_{18}	Per film poliolefinici in quantità non superiore a 1% sulla materia plastica
		Prodotti di condensazione del sorbitolo e/o ossido di etilene	Purchè l'oggetto finito non ceda glicol etilenico

		Prodotto di condensazione dell'alcool n-dodecilico con ossido di etilene	Come agente antistatico per resine poliolefiniche in quanità non superiore a 0,1 % sulla materia plastica
		Propilen glicole alginato	
		Sale potassico dell'acido maleico semiesterificato con l'alcool cetilico	
		Sodio alchil (C_{10}-C_{18}) solfonato	Come agente antistatico nel PVC e nel polistirolo in quantità non superiore rispettivamente a 1,5 % e 2,5 % sulla materia plastica. Come agente emulsionante nel PVC e suoi copolimeri e nel polistirolo in quantità superiore, rispettivamente al 2 e 5 % sulla materia plastica
		Sodio diottile solfosuccinato	Per polietilene in quantità non superiore all'1 % ed esclusivamente in contatto con alimenti per i quali è previsto l'impiego dei simulanti A e D e per alimenti per i quali non sono previste prove di cessione.
		Sodio dodecilbenzensolfonato	Nel caso di guarnizioni e mastici in quantità non superiore a 2 % sulla materia plastica. In altri casi con le condizioni previste dall'articolo 10 del D.M. 21 marzo 1973, così come sostituito dall'articolo 4 del D.M. 26 aprile 1993, n°220
		Sodio solforicinato	
		Sorbitano sesquioleato	
		Stagno diottile-1,4-butandiol-di-tioglicolato	Per PVC rigido e suoi copolimeri a prevalente contenuto in PVC esenti da plastificanti ed in quantità non superiore a 1,5 % in totale, sulla materia plastica e purchè l'oggetto finito non ceda i composti tal quali o loro derivati
		Stagno diottile bis-(2-etilesil-tioglicolato)(derivati monomerici e polimerici)	Per PVC rigido e suoi copolimeri a prevalente contenuto in PVC esenti da plastificanti ed in quantità non superiore a 1,5 % in totale, sulla materia plastica e purchè l'oggetto finito non ceda i composti tal quali o loro derivati
		Stagno diottile-bis-(isottiletioglicolato)	Per PVC rigido e suoi copolimeri a prevalente contenuto in PVC esenti da plastificanti ed in quantità non superiore a 1,5 % in totale , sulla materia plastica e purchè l'oggetto finito non ceda i composti tal quali o loro derivati.
		Stearati, palmitati, ricinoleati, eptanoati, ottoati di calcio, litio, manganese, alluminio, zinco, sodio, potassio, magnesio	

		Stearil-(3,5-dimetil-4-idrossi-benzil)tioglicolato	In quantità non superiore a 0,5 % sulla materia plastica
		Terpolimeri di etilene, acetato di vinile ed ossido di carbonio	Per PVC
		Tio-di-etilen-bis-(5-metossicarbonil-2,6-dimetil-1,4-diidropiridin-3-carbossilato)	Per PVC per contatto a temperatura ambiente. LMS= 5 mg/kg
		Triacetina	
		Tributil-citrato	
		1,1,3-tris-(2-metil-4-di-tridecilfosfito-5-terz.butil-fenil)-butano addizionato di difenilfosfito	Per polietilene e polipropilene in quantità non superiore a 0,5 % sulla materia plastica
		Urea	
		Vetro fibre	
		Zinco carbonato	
		Zinco resinato	

*Nel caso in cui la verifica di conformità viene effettuata con il simulante D o nei mezzi di prova sostitutivi, di cui al D.M. 26.4.93, n. 220 e successive modificazioni i LMS si applicano a partire dal 1° luglio 2006.

ALLEGATO IV
(articolo 3, comma 1, lettera *a*)

Prodotti ottenuti mediante fermentazione batterica

N. rif	N.CAS	Denominazione	Restrizioni e/o specifiche
(1)	(2)	(3)	(4)
18888	080181-31-3	Copolimero fra l'acido 3-idrossibutanoico e l'acido 3-idrossipentanoico	In conformità alle specifiche dell'allegato V

ALLEGATO V
(articolo 3, comma 1, lettera *b*)

SPECIFICHE

PARTE A: Specifiche generali

I materiali e gli oggetti fabbricati utilizzando isocianati aromatici o coloranti preparati mediante diazo-copulazione non devono rilasciare ammine aromatiche primarie (espresse come anilina) in quantità rilevabile (LR = 0,02 mg/kg di alimento o di simulante alimentare, compresa la tolleranza analitica). I valori di migrazione delle ammine aromatiche primarie contenute nel presente decreto sono, tuttavia, esclusi da tale restrizione.

PARTE B: Altre specifiche

N. rif.	ALTRE SPECIFICHE
11530	ACRILATO DI 2-IDROSSIPROPILE Può contenere fino al 25% (m/m) di acrilato di 2-idrossipropile (N.CAS 002918-23-2)
16690	DIVINILBENZENE Può contenere fino al 45% (m/m) di etilvinilbenzene
18888	COPOLIMERO FRA ACIDO 3-IDROSSIBUTANOICO E ACIDO 3-IDROSSI-PENTANOICO Definizione: Questi copolimeri vengono prodotti mediante fermentazione controllata di *Alcaligenes eutrophus* utilizzando miscela di glucosio e acido propanoico come fonti di carbonio. L'organismo utilizzato non è un prodotto dell'ingegneria genetica e deriva da un unico organismo naturale inalterato di *Alcaligenes eutrophus* del ceppo H16 NCIMB 10442. Alcuni campioni di base dell'organismo vengono conservati in ampolle come liofilizzato. Con il campione di base si prepara il campione di lavoro che viene conservato nell'azoto liquido e utilizzato per preparare gli inoculi destinati al fermentatore. I campioni del fermentatore vengono esaminati quotidianamente sia al microscopio, sia con analisi volte ad individuare qualsiasi eventuale cambiamento morfologico della colonia coltivata su agar diversi a differenti temperature. I copolimeri vengono isolati dai batteri sottoposti a trattamento termico tramite digestione controllata della altre componenti cellulari, lavaggio e asciugamento. Solitamente vengono presentati sotto forma di granuli ottenuti per fusione, contenenti additivi quali agenti nucleanti, plastificanti, agenti di carica, stabilizzanti e pigmenti conformi alle specifiche generali e individuali. Denominazione chimica: Poli(3-D-idrossibutanoato-co-3-D-idrossipentanoato) Numero CAS: 080181-31-3

	Formula strutturale	$(-O-CH(CH_3)-CH_2-C(=O)-)_m - (O-CH(CH_2-CH_3)-CH_2-C(=O)-)_n$ dove $n/(m+n) > 0$ e $< 0,25$
	Peso molecolare medio	Non inferiore a 150 000 dalton (misurati con cromatografia di gel permeazione)
	Saggio	Non meno del 98 % di poli (3-D-idrossibutanoato-co-3-D-idrossipentanoato) analizzato dopo idrolisi come miscela degli acidi 3-D-idrossibutanoico e 3-D-idrossipentanoico.
	Descrizione Caratteristiche	Polvere da bianca a biancastra dopo isolamento.
	Prove di identificazione:	
	Solubilità	Solubili in idrocarburi clorurati come il cloroformio o il cloruro di metilene, ma praticamente insolubili in etanolo, alcani alifatici e acqua.
	Restrizioni	QMA per l'acido crotonico = 0,05 mg/6 dm^2
	Purezza	Prima della granulazione il copolimero grezzo in polvere deve contenere:
	-Azoto	Non oltre 2 500 mg/kg di materia plastica
	-Zinco	Non oltre 100 mg/kg di materia plastica
	-Rame	Non oltre 5 mg/kg di materia plastica
	-Piombo	Non oltre 5 mg/kg di materia plastica
	-Arsenico	Non oltre 1 mg/kg di materia plastica
	-Cromo	Non oltre 1 mg/kg di materia plastica
23547	POLIDIMETILSILOSSANO (pm >6 800) Viscosità minima $100x10^{-6}$ m^2/s (=100 centistoke) a 25°C	
25385	TRIALLILAMMINA 40 mg/kg di idrogel con un rapporto di 1 kg di prodotto alimentare per un massimo di 1,5 grammi di idrogel. Da utilizzare solo in idrogel non destinati a venire a contatto diretto con gli alimenti.	
38320	4-(2-BENZOSSAZOLIL)-4'-(5-METIL-2-BENZOSSAZOLIL)STILBENE Non oltre 0,05 %p/p (quantità di sostanza utilizzata/quantità di formulazione)	
43680	CLORODIFLUOROMETANO Contenuto di clorofluorometano inferiore a 1 mg/kg della sostanza	
47210	Polimero dell'acido dibutiltiostannoico Unità molecolare = $(C_8 H_{18} S_3 Sn_2)n$ (n =1,5-2)	
76721	POLIDIMETILSILOSSANO (pm >6 800) Viscosità minima $100x10^{-6}$ m^2/s (=100 centistoke) a 25°C	
77895	ETERE MONOALCHILICO (C_{16} - C_{18}) DI POLIETILENGLICOLE (OE = 2-6) La composizione di questa miscela è la seguente: - etere monoalchilico (C_{16} - C_{18}) di polietilenglicole (OE = 2-6) (circa 28 %) - alcoli grassi (C_{16} - C_{18}) (circa 48 %) - etere monoalchilico (C_{16} - C_{18}) di polietilenglicole (circa 24 %)	

83595	PRODOTTO DI REAZIONE DEL FOSFONITO DI DI-TERZ-BUTILE CON DIFENILE, OTTENUTO DA CONDENSAZIONE DI 2,4-DI-TERZ-BUTILFENOLO CON IL PRODOTTO DI REAZIONE DI FRIEDEL CRAFT DI TRICLORURO DI FOSFORO CON DIFENILE **Composizione:** - 4,4'-Bifenilen-bis [0,0-bis(2,4-di-terz-butilfenil)fosfonito] - (N. CAS 38613-77-3) [36-46 %p/p[10]] - 4,3'-Bifenilen-bis [0,0-bis(2,4-di-terz-butilfenil)fosfonito] - (N. CAS 118421-00-4) (17-23 %p/p[10]) - 3,3'-Bifenilen-bis [0,0-bis(2,4-di-terz-butilfenil)fosfonito] - (N. CAS 118421-01-5) (1-5 %p/p[10] - 4-Bifenilen-0,0-bis [0,0-bis(2,4-di-terz-butilfenil)fosfonito] (N.CAS 91362-37-7) (11-19 %p/p[10] - Tris(2,4-di-terz-butilfenil)fosfito (N. CAS 31570-04-4) (9-18 %p/p[10]) - 4,4'-Bifenilen-0,0-bis(2,4-di-terz-butilfenil)fosfonato-0,0-bis(2,4-di-terz-butilfenil)fosfonito (N. CAS 112949-97-0) (<5 %p/p) **Altre specifiche** - Contenuto in fosforo compreso tra minimo 5,4 %e massimo 5,9 % - Valore acido: massimo 10 mg KOH per grammo - Intervallo di fusione: 85-110 °C
88640	OLIO DI SOIA, EPOSSIDATO Ossirano <8 %, numero di iodio <6
95859	CERE RAFFINATE DERIVATE DA MATERIE PRIME DI ORIGINE PETROLIFERA O DA IDROCARBURI SINTETICI Il prodotto dovrebbe avere le seguenti specifiche: -Tenore di idrocarburi contenenti un numero di atomi di carbonio inferiore a 25: non più del 5 % (p/p) -Viscosità non inferiore a 11 x 10^{-6} m^2/s (=11 centistoke) a 100°C -Peso molecolare medio non inferiore a 500
95883	OLI MINERALI BIANCHI, PARAFFINICI, DERIVATI DA IDROCARBURI DI ORIGINE PETROLIFERA Il prodotto dovrebbe avere le seguenti specifiche: -Tenore di idrocarburi contenenti un numero di atomi di carbonio inferiore a 25: non più del 5 % (p/p) -Viscosità non inferiore a 8,5 x 10^{-6} m^2/s (=8,5 centistoke) a 100°C -Peso molecolare medio non inferiore a 480

[10] Quantità di sostanza impiegata/quantità di formulazione.

ALLEGATO VI
(articolo 3, comma 1, lettera c)

NOTE RELATIVE ALLA COLONNA "RESTRIZIONI E SPECIFICHE"

(1) Attenzione: sussiste il rischio di superamento dell'LMS nei simulanti delle sostanze grasse.

(2) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N.PM/REF 10060 e 23920, non deve superare la restrizione indicata.

(3) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N.PM/REF 15760, 16990, 47680, 53650 e 89440, non deve superare la restrizione indicata.

(4) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. PM/REF 19540, 19960 e 64800 non deve superare la restrizione indicata.

(5) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. PM/REF 14200, 14230 e 41840, non deve superare la restrizione indicata.

(6) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. PM/REF 66560 e 66580, non deve superare la restrizione indicata.

(7) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N.PM/REF 30080, 42320, 45195, 45200, 53610, 81760, 89200 e 92030, non deve superare la restrizione indicata.

(8) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione del benzoato di litio e delle seguenti sostanze, indicate come N. PM/REF 38000, 42400, 64320, 67896, 73040, 85760, 85840, 85920 e 95725, non deve superare la restrizione indicata.

(9) Attenzione: sussiste il rischio di migrazione della sostanza con conseguente deterioramento delle caratteristiche organolettiche dell'alimento a contatto con il materiale, tale da rendere il prodotto finito non conforme alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1 del regolamento (CE) n. 1935/2004.

(10) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N.PM/REF 30180, 40980, 63200, 65120, 65200, 65280, 65360, 65440 e 73120, non deve superare la restrizione indicata.

(11) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N.PM/REF 45200, 64320, 81680 e 86800, non deve superare la restrizione indicata.

(12) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N.PM/REF 36720, 36800, 36840 e 92000, non deve superare la restrizione indicata..

(13) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N.PM/REF 39090 e 39120, non deve superare la restrizione indicata.

(14) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. PM/REF 44960, 68078, 82020 e 89170, non deve superare la restrizione indicata.

(15) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. PM/REF 15970, 48640, 48720, 48880, 61280, 61360 e 61600, non deve superare la restrizione indicata.

(16) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N.PM/REF 49600, 67520 e 83599, non deve superare la restrizione indicata..

(17) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N.PM/REF 50160, 50240, 50320, 50360, 50400, 50480, 50560, 50640, 50720, 50800, 50880, 50960, 51040 e 51120, non deve superare la restrizione indicata.

(18) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N.PM/REF 67600, 67680 e 67760, non deve superare la restrizione indicata..

(19) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N.PM/REF 60400, 60480 e 61440, non deve superare la restrizione indicata.

(20) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N.PM/REF 66400 e 66480, non deve superare la restrizione indicata..

(21) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. PM/REF 93120 e 93280, non deve superare la restrizione indicata.

(22) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. PM/REF 17260, 18670, 54880 e 59280 non deve superare la restrizione indicata.

(23) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. PM/REF 13620, 36840, 40320 e 87040 non deve superare la restrizione indicata.

(24) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N.PM/REF 13720 e 40580 non deve superare la restrizione indicata.

(25) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. PM/REF 16650 e 51570 non deve superare la restrizione indicata.

(26) QM(T) significa in questo caso specifico che la somma delle quantità residue delle seguenti sostanze, indicate come N PM/REF 14950, 15700, 16240, 16570, 16600, 16630, 18640, 19110, 22332, 22420, 22570, 25210, 25240, 25270 non deve superare la restrizione indicata.

(27) QMA(T) significa in questo caso specifico che la somma delle quantità residue delle seguenti sostanze, indicate come N PM/REF 10599/90A, 10599/91, 10599/92A e 10599/93 non deve superare la restrizione indicata.

(28) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. PM/REF 13480 e 39680 non deve superare la restrizione indicata.

(29) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. PM/REF 22775 e 69920 non deve superare la restrizione indicata.

(30) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. PM/REF 86480, 86960 e 87120 non deve superare la restrizione indicata.

(31) Le prove di conformità in presenza di contatto con i grassi vanno effettuate utilizzando simulanti delle sostanze grasse sature come simulante D

(32) Le prove di conformità in presenza di contatto con i grassi vanno effettuate utilizzando isoottano come sostituto del simulante D (instabile)

(33) QMA(T) significa in questo caso specifico che la somma la somma delle quantità residue delle seguenti sostanze, indicate come N PM/REF 14800 e 45600 non deve superare la restrizione indicata.

(34) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. PM/REF 55200, 55280 e 55360 non deve superare la restrizione indicata.

NOTE

AVVERTENZE:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per i regolamenti CE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (G.U.U.E.).

Note alle premesse:

— La direttiva 2004/1/CE della Commissione del 6 gennaio 2004 che modifica la direttiva 2002/72/CE relativamente alla sospensione dell'uso di azodicarbonammide come agente rigonfiante è stata pubblicata nella G.U.U.E. del 13 gennaio 2004, serie L n. 7.

— La direttiva 2004/13/CE della Commissione del 29 gennaio 2004 che modifica la direttiva 2002/16/CE sull'uso di taluni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari è stata pubblicata nella G.U.U.E. del 30 gennaio 2004, serie L n. 27.

— La direttiva 2004/19/CE della Commissione del 1º marzo 2004 che modifica la direttiva 2002/72/CE relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari è stata pubblicata nella G.U.U.E. del 10 marzo 2004, serie L n. 71.

— Il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE è stato pubblicato nella G.U.U.E. serie L n. 338 del 13 novembre 2004.

— Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108 (Attuazione della direttiva 89/109/CEE concernente i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari) è il seguente:

«Art. 3. — 1. L'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. — Con decreti del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, sono indicati per i materiali e gli oggetti, destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari, di cui all'allegato I, da soli o in combinazione tra loro, i componenti consentiti nella loro produzione, e, ove occorrano, i requisiti di purezza e le prove di cessione alle quali i materiali e gli oggetti debbono essere sottoposti per determinare l'idoneità all'uso cui sono destinati nonché le limitazioni, le tolleranze e le condizioni di impiego sia per i limiti di contaminazione degli alimenti che per gli eventuali pericoli risultanti dal contatto orale.

2. Per i materiali e gli oggetti di materia plastica, di gomma, di cellulosa rigenerata, di carta, di cartone, di vetro, di acciaio inossidabile, di banda stagnata, di ceramica e di banda cromata valgono le disposizioni contenute nei decreti ministeriali 21 marzo 1973, 3 agosto 1974, 13 settembre 1975, 18 giugno 1979, 2 dicembre 1980, 25 giugno 1981, 18 febbraio 1984, 4 aprile 1985 e 1º giugno 1988, n. 243.

3. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, procede all'aggiornamento e alle modifiche da apportare ai decreti di cui ai commi 1 e 2.

4. Chiunque impieghi nella produzione materiali o oggetti destinati, da soli o in combinazione tra loro, a venire a contatto con le sostanze alimentari, in difformità da quanto stabilito nei decreti di cui ai commi 1 e 2, è punito per ciò solo con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquemilioni a lire quindicimilioni.».

— Il decreto 26 aprile 1993, n. 220 (Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari e con sostanze d'uso personale. Recepimento delle direttive 82/711/CEE, 85/572/CEE, 90/128/CEE e 92/39/CEE) è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 13 luglio 1993.

— Il decreto 15 giugno 2000, n. 210 (Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. Recepimento della direttiva n. 99/91/CE), è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 28 luglio 2000.

— Il decreto 28 marzo 2003, n. 123 (Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. Recepimento della direttiva 2001/62/CE, della direttiva 2002/16/CE e della direttiva 2002/17/CE), è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 31 maggio 2003.

— Il decreto 22 dicembre 2005, n. 299 (Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 2006.

— Il testo vigente dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto 21 marzo 1973, così come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 5. — Salvo diverse indicazioni particolari riportate per i singoli materiali ed oggetti nel titolo II, i materiali e gli oggetti non devono cedere i loro costituenti ai prodotti alimentari o ai simulanti dei prodotti alimentari in quantità superiori a 8 mg per decimetro quadrato (mg/dm^2) di superficie del materiale o dell'oggetto (limite globale di migrazione).

Salvo diverse indicazioni particolari riportate per i singoli materiali ed oggetti nel titolo II, i materiali e gli oggetti non devono cedere i loro costituenti ai prodotti alimentari in quantità superiori a 8 mg per decimetro quadrato (mg/dm^2) di superficie del materiale o dell'oggetto (limite globale di migrazione). Tuttavia, tale limite è pari a 50 mg di sostanza ceduta per chilogrammo di prodotto alimentare (mg/kg) nei seguenti casi:

a) oggetti che siano recipienti o siano assimilabili a recipienti o che possano essere riempiti, di capacità non inferiore a 500 ml e non superiore a 10 l;

b) oggetti che possono essere riempiti ma dei quali non è possibile determinare l'area della superficie di contatto con il prodotto alimentare;

c) coperchi, guarnizioni, tappi o altri dispositivi di chiusura simili.

Gli stessi criteri di espressione dei risultati si applicano per il controllo dell'osservanza dei limiti di cessione specifica eventualmente indicati.

Nel caso di accoppiati o di altri materiali complessi, deve corrispondere alle condizioni e caratteristiche del presente decreto lo strato che viene a contatto diretto con gli alimenti, sempreché tale strato esplichi la funzione di barriera capace di impedire, per permeabilità o altra causa, la migrazione di costituenti dei materiali non a contatto diretto con l'alimento, e ciò risulti alle prove di cessione indicate nell'allegato IV.

Il controllo dei limiti di migrazione specifici non è obbligatorio qualora si possa accertare che, assumendo una completa migrazione della sostanza residua nel materiale o oggetto, essa non possa superare il limite specifico di migrazione.

Il controllo del rispetto dei limiti di migrazione nei prodotti alimentari è eseguito nelle peggiori condizioni di durata e temperatura prevedibili per l'uso.

La verifica del rispetto dei limiti di migrazione specifica prevista al paragrafo 1 può essere garantita dalla determinazione della quantità di una sostanza nel materiale o nell'oggetto finito, a patto che sia stata definita una relazione tra tale quantità ed il valore della migrazione specifica della sostanza attraverso una sperimentazione adeguata oppure per mezzo dell'applicazione di modelli di diffusione universalmente riconosciuti e basati su prove scientifiche. Per dimostrare la non conformità di un materiale o di un articolo è obbligatoria la conferma per via sperimentale del valore di migrazione stimato.

La verifica del rispetto dei limiti di migrazione specifica di cui al paragrafo 1 non è obbligatoria qualora il valore della determinazione della migrazione globale non comporti il superamento dei limiti di migrazione specifica di cui allo stesso paragrafo.».

— Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto 21 marzo 1973, così come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 9. — 1. Per materia plastica si intende il composto macromolecolare organico ottenuto per polimerizzazione, policondensazione, poliaddizione o qualsiasi altro procedimento simile da molecole di peso molecolare inferiore ovvero per modifica chimica di macromolecole naturali. A questi composti macromolecolari possono essere aggiunte altre sostanze.

2. Per la preparazione di materiali ed oggetti, costituiti esclusivamente di materia plastica o composti da due o più strati — ognuno dei quali è costituito esclusivamente di materia plastica — fissati fra loro mediante adesivi o con qualunque altro mezzo, possono essere impiegati esclusivamente:

a) i monomeri e le altre sostanze di partenza indicate nell'allegato I, sezioni A e B, del presente decreto alle condizioni e limitazioni eventualmente indicate per le singole voci;

b) gli additivi riportati nell'allegato II, sezione I, parte B del decreto ministeriale 21 marzo 1973 alle condizioni e limitazioni di impiego eventualmente indicate per le singole voci.

c) *gli additivi di cui alla lettera* b) *consentiti come additivi alimentari di cui al decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, o ammessi come aromi ai sensi del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, non devono migrare:*

1) nei prodotti alimentari finiti in quantità tale da svolgere una funzione tecnologica;

2) nei prodotti alimentari in cui sono ammessi come additivi alimentari o aromi in quantità superiori alle restrizioni più basse loro applicabili;

3) nei prodotti alimentari in cui non sono ammessi come additivi alimentari o aromi in quantità superiori alle restrizioni di cui all'allegato III del presente regolamento.

3. Per quanto riguarda i composti a basso peso molecolare, gli intermedi, i catalizzatori, i solventi e gli agenti emulsionanti utilizzati nella preparazione dei materiali e degli oggetti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'art. 10.

4. Le resine e gli additivi riportati nell'allegato II, sezione 1, parti A e B, del decreto ministeriale 21 marzo 1973, modificato per ultimo con il decreto ministeriale 30 ottobre 1991, n. 408, possono essere impiegati, alle condizioni e con le limitazioni ivi previste per la produzione di:

rivestimenti superficiali, applicati su materiali diversi da quelli di cui al comma 1, ottenuti da prodotti resinosi o polimerizzati sotto forma di liquidi, polveri o dispersioni quali vernici, lacche, pitture, ecc.;

siliconi;

resine epossidiche;

materiali e oggetti composti di due o più strati, di cui quello destinato al contatto diretto con i prodotti alimentari è costituito di materia plastica e almeno uno strato non è costituito esclusivamente di materia plastica.

4-*bis*. Le condizioni, limitazioni e tolleranze di impiego di cui all'allegato I, sezioni A e B, si applicano anche alle resine di cui al precedente comma 4».

— Si riporta il testo dell'art. 9-*bis* del decreto 21 marzo 1973, così come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 9-*bis*. — 1. I materiali e gli oggetti di cui all'art. 9, comma 2, non devono cedere i loro costituenti ai prodotti alimentari o ai simulanti dei prodotti alimentari in quantità superiori a 10 mg per decimetro quadrato (mg/dm^2) di superficie del materiale o dell'oggetto (limite globale di migrazione); tale limite è di 60 mg/kg di prodotto alimentare (mg/kg) nei seguenti casi:

a) oggetti che siano recipienti o siano assimilabili a recipienti o che possano essere riempiti, di capacità non inferiore a 500 ml e non superiore a 10 l;

b) oggetti che possono essere riempiti ma dei quali non è possibile determinare l'area della superficie di contatto con il prodotto alimentare;

c) coperchi, guarnizioni, tappi o altri dispositivi di chiusura simili.

2. I limiti di migrazione specifica riportati nell'allegato I del presente decreto sono espressi in mg/kg. Tali limiti sono espressi in mg/dm^2 nei seguenti casi:

a) oggetti che siano recipienti o siano assimilabili a recipienti che possono essere riempiti, di capacità inferiore a 500 ml o superiore a 10 l;

b) fogli, pellicole o altri articoli che non possono essere riempiti o per i quali non sia possibile valutare il rapporto tra l'area della superficie di tali oggetti e la quantità di prodotti alimentari a contatto.

In tali casi, i limiti indicati nell'allegato I, espressi in mg/kg, vanno divisi per il fattore di conversione convenzionale 6 per poterli esprimere in mg/dm^2.

2-bis. *I limiti di cui al comma 2 si applicano anche alle sostanze riportate nell'allegato II, Sezione I, parte B*;

*3. I limiti di cui ai commi 1, 2 e 2-*bis *si applicano anche ai materiali ed oggetti di cui al comma 4 dell'art. 9.*».

— L'allegato II, sezione I, Parte B, del decreto ministeriale 21 marzo 1973, come sostituito dall'allegato I del decreto ministeriale 24 settembre 1996, n. 572 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 1996) e modificato da ultimo dall'allegato IV del decreto ministeriale 28 marzo 2003, n. 123, è ulteriormente modificato dal regolamento qui pubblicato.

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto 28 marzo 2003, così come modificato da decreto qui pubblicato:

«Art. 9. — 1. L'uso e/o la presenza di BADGE nella fabbricazione di materiali e oggetti di cui all'art. 8, comma 2, possono continuare ad essere ammessi soltanto fino al *31 dicembre 2005*.

2. L'uso e/o la presenza di BFDGE nella fabbricazione di materiali e oggetti di cui all'art. 8, comma 2, possono continuare ad essere ammessi soltanto fino al 31 dicembre 2004.

3. A decorrere dal 1º marzo 2003, la quantità di componenti di NOGE con più di 2 anelli aromatici e almeno un gruppo epossidico nonché i loro derivati, contenenti funzioni cloridriniche e aventi massa molecolare inferiore a 1000 Dalton, non deve essere riscontrabile nei materiali e oggetti di cui all'art. 8, comma 2, al limite di rilevabilità di 0,2 mg/6 dm2, compresa la tolleranza analitica.

4. Il limite di rilevabilità di cui al comma 3 deve essere determinato mediante metodo di analisi convalidato. In mancanza di tale metodo può essere utilizzato un metodo analitico con adeguate caratteristiche di prestazione, in attesa dell'elaborazione di un metodo convalidato.

5. L'uso e/o la presenza di NOGE nella fabbricazione di tali materiali e oggetti possono continuare ad essere ammessi soltanto fino al 31 dicembre 2004.».

— Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto 28 marzo 2003, così come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 10. — 1. Le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 non si applicano ai materiali e oggetti coperti da rivestimenti di superficie e adesivi di cui all'art. 8, comma 2, lettere *b)* e *c)*, posti in contatto con i prodotti alimentari prima del 1º marzo 2003.

Detti materiali e oggetti possono continuare ad essere immessi sul mercato a condizione che la data di riempimento figuri sugli stessi, tenuto conto delle prescrizioni del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni.

2. Tuttavia la data di riempimento può essere sostituita da un'altra indicazione, a condizione che tale indicazione consenta di individuare la data di riempimento. La data di riempimento deve essere fornita su richiesta alle autorità competenti e a chiunque sia preposto al controllo del rispetto delle prescrizioni del presente regolamento.».

06G0246

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 luglio 2006.

Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della provincia di Vibo Valentia colpito dagli eventi alluvionali del giorno 3 luglio 2006.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che il giorno 3 luglio 2006, il territorio della provincia di Vibo Valentia è stato interessato da una straordinaria ed eccezionale ondata di maltempo, che ha dato origine a fenomeni alluvionali di particolare gravità tali da causare la perdita di vite umane, numerosi feriti, ingenti danni al tessuto sociale, economico e produttivo, nonché alle infrastrutture pubbliche e private;

Ravvisata la necessità di procedere con ogni urgenza alla realizzazione dei primi interventi finalizzati alla rimozione delle situazioni di pericolo ed alla messa in sicurezza dei luoghi, altresì provvedendo ad adottare ogni misura occorrente in favore della popolazione interessata;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

D'intesa con la regione Calabria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 luglio 2006;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è dichiarato, fino al 31 luglio 2007, lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Vibo Valentia colpito dagli eventi alluvionali del giorno 3 luglio 2006.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2006

Il Presidente: PRODI

06A06375

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 luglio 2006.

Proroga degli stati di emergenza in relazione agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici verificatisi nella regione Campania.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 gennaio 1997, con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito delle avversità atmosferiche ed ai gravi dissesti idrogeologici con movimenti franosi, che nei mesi di novembre, dicembre 1996 e gennaio 1997 hanno colpito il territorio della regione Campania;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 maggio 1998, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nei territori delle province di Salerno, Avellino e Caserta colpiti dagli eventi alluvionali dei giorni 5 e 6 maggio 1998;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 e 18 dicembre 1999, con i quali è stato dichiarato lo stato dichiarato di emergenza a seguito degli eventi alluvionali e dei dissesti idrogeologici, che nei giorni 14, 15 e 16 dicembre 1999 hanno colpito il territorio delle province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2005 e del 13 gennaio 2006, con il quale è stata disposta la proroga, sino al 30 giugno 2006, dei sopra citati stati di emergenza;

Considerato che le dichiazioni degli stati di emergenza sopra richiamate sono state adottate per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Ravvisata la necessità di assicurare il compimento di tutti gli interventi ancora in corso di ultimazione, necessari al definitivo superamento dei contesti emergenziali in questione;

Ritenuto che ricorrono, quindi, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Viste le note del 23 giugno 2006 del presidente della regione Campania e del sindaco di Napoli - commissari delegati con le quali si chiede di prorogare gli stati di emergenza in esame;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 luglio 2006;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 31 gennaio 2007, lo stato di emergenza in relazione agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici verificatisi nel territorio della regione Campania.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2006

Il Presidente: Prodi

06A06376

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 giugno 2006.

Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3529).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152;

Visto il decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 2006, con il quale è stato prorogato, fino al 31 gennaio 2007, lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti, nonché in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, e di tutela delle acque superficiali della regione Campania;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 2006, con il quale è stato prorogato, fino al 31 gennaio 2007, lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonché in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione Calabria;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2006 con il quale, fra l'altro, viene nominato commissario delegato il prefetto della Repubblica gen. Carlo Alfiero;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° giugno 2006, con il quale è stato prorogato, fino al 31 gennaio 2007, lo stato d'emergenza nel territorio della regione Lazio in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° giugno 2006, con il quale è stato prorogato, fino al 31 gennaio 2007, lo stato d'emergenza nel territorio della regione Puglia in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi ed in quello delle bonifiche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 giugno 2006, con il quale è stato prorogato, fino al 31 gennaio 2007, lo stato d'emergenza in materia di bonifica e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Siciliana;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3341 del 27 febbraio 2004, n. 3343 del 12 marzo 2004, n. 3345 del 30 marzo 2004, n. 3347 del 2 aprile 2004, n. 3354 del 7 maggio 2004, art. 1, comma 2, n. 3361 in data 8 luglio 2004, art. 5, n. 3369 del 13 agosto 2004, n. 3370 del 27 agosto 2004, n. 3379 del 5 novembre 2004, art. 8, n. 3382 del 18 novembre 2004 art. 8, n. 3390 del 29 dicembre 2004, art. 2, n. 3397 del 28 gennaio 2005, art. 1, n. 3399 del 18 febbraio 2005, art. 6, n. 3417 del 24 marzo 2005, n. 3429 del 29 aprile 2005, art. 6, n. 3443 del 15 giugno 2005, articolo 9, n. 3449 del 15 luglio 2005, art. 2, comma 1, n. 3469 del 13 ottobre 2005, art. 5, comma 6, n. 3479 del 14 dicembre 2005, n. 3481 del 19 dicembre 2005, n. 3491 del 25 gennaio 2006, articoli 13 e 15, n. 3493 in data 11 febbraio 2006, n. 3506 del 2006, art. 7, n. 3508 del 13 aprile 2006, art. 13 e n. 3520 del 2 maggio 2006, art. 15, recanti disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza rifiuti nella regione Campania;

Considerato che, in relazione alle straordinarie esigenze connesse alle molteplici emergenze in atto sul territorio nazionale in materia socio economico ambientale, si rende necessario disporre di misure urgenti ed eccezionali finalizzate a consentire l'espletamento delle ulteriori attività di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e dei commissari delegati in materia di protezione civile;

Considerato altresì che, la Consulta regionale per la gestione dei rifiuti nella regione Campania, istituita ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 245 del 2005, come convertito nella legge n. 21 del 2006, non ha ancora provveduto ad indicare la localizzazione dei siti per le discariche di servizio nella regione Campania;

Visti gli esiti delle riunioni tenutesi presso il Dipartimento della protezione civile con i rappresentanti della regione Campania e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

Acquisita l'intesa della regione Campania con la nota del 27 giugno 2006;

Vista la nota del 28 giugno dell'ufficio di Gabinetto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Al fine di assicurare le opportune sinergie per accellerare il completamento delle procedure necessarie alla chiusura degli stati d'emergenza in materia ambientale entro i termini indicati nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri citati in premessa, nonché per favorire il conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata, finalizzata al recupero ed al riciclaggio, di imballaggi primari, secondari e terziari, della frazione organica, dei rifiuti ingombranti, nonché della frazione valorizzabile di carta, plastica, vetro, legno, metalli ferrosi e non ferrosi, nelle regioni in cui è stato dichiarato lo stato d'emergenza nel settore dei rifiuti, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 225 del 1992, è istituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio un'apposita struttura con funzione di coordinamento e di supporto delle attività svolte dai commissari delegati.

2. Tale struttura avrà in particolare il compito di:

a) formulare indicazioni ai commissari delegati di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri citati in premessa circa le migliori soluzioni per assicurare livelli adeguati per la raccolta differenziata dell'umido, anche ai fini della sua trasformazione in compost di qualità per il successivo riutilizzo;

b) formulare proposte per ottenere da parte del Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e dei consorzi di filiera il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio fissati dalla normativa vigente in materia di imballaggi e rifiuti da imballaggio;

c) formulare proposte ai fini dell'adeguamento dei piani regionali per lo smaltimento dei rifiuti, per correggere eventuali violazioni della normativa di derivazione comunitaria;

d) fornire indirizzi per l'utilizzo appropriato delle balle di rifiuti trattati;

e) promuovere altresì le iniziative di informazione per incentivare presso la popolazione la raccolta differenziata, il riciclaggio ed il riutilizzo dei rifiuti;

f) formulare proposte per mettere in condivisione, tra le regioni in cui vige lo stato d'emergenza, le discariche di servizio, anche in fase di gestione post-operativa dove residuino volumetrie disponibili ed ai fini della messa in sicurezza, nonché, ove possibile, gli impianti per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti.

3. La predetta struttura è presieduta da un soggetto designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di Presidente, scelto tra persone dotate di comprovata ed elevata professionalità nel settore della tutela ambientale. Alla predetta struttura sono assegnate venti unità di personale, poste in posizione di comando o di distacco, previo assenso degli interessati fermo restando il trattamento, anche economico, in essere al momento del comando, identificate tra i dipendenti delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici anche economici. Detto personale è posto, in deroga alle vigenti procedure di comando e distacco, nella disponibilità del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio entro quindici giorni successivi alla richiesta ed è autorizzato a svolgere attività di lavoro straordinario sino ad un massimo di settanta ore mensili. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio può altresì avvalersi per le attività connesse all'operatività della predetta struttura di un massimo di quaranta unità di personale comunque in servizio presso il medesimo Dicastero ed è autorizzato a svolgere attività di lavoro straordinario sino ad un massimo di settanta ore mensili.

4. Per le medesime finalità il predetto Dicastero può avvalersi fino ad un massimo di venti esperti nelle materie tecniche, giuridiche ed amministrative. Con il decreto di cui al comma 1, si provvede all'individuazione dei predetti esperti e del personale di cui al comma 2. Ai predetti consulenti, ed al soggetto che presiede la struttura di cui al comma 2, qualora dipendenti pubblici, è corrisposta una indennità mensile onnicomprensiva, ad eccezione del solo trattamento di missione, di entità pari al 50% degli emolumenti allo stato in godimento. Per i consulenti non dipendenti pubblici, nel provvedimento di nomina si provvede a determinarne i relativi compensi, sulla base di quanto spettante ai consulenti dipendenti pubblici ed in relazione al profilo professionale ed alle mansioni a cui sono adibiti presso la medesima struttura.

5. I commissari delegati di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri citati in premessa, riferiscono mensilmente alla predetta struttura sulle iniziative assunte per raggiungere gli obiettivi stabiliti dalle ordinanze di protezione civile evidenziando e motivando le eventuali criticità e indicando le misure che si intendono adottare per consentire che la realizzazione degli interventi avvenga nei tempi stabiliti dai predetti decreti.

6. Il prefetto di Napoli provvede altresì al pagamento degli oneri del personale operante presso la struttura del commissario delegato per il superamento della situazione di emergenza socio-economico-ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno, di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3270 del 12 marzo 2003, e successive modificazioni ed integrazioni.

7. In considerazione dei maggiori compiti connessi all'espletamento delle iniziative di cui al presente articolo è corrisposto al prefetto di Napoli un compenso pari al 30% della retribuzione complessiva mensile in godimento, a titolo di indennità onnicomprensiva, con oneri a carico delle risorse assegnate ancora disponibili presso la contabilità speciale intestata al medesimo prefetto.

8. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi precedenti provvede il prefetto di Napoli con le risorse finanziarie presenti nella contabilità speciale relativa all'emergenza rifiuti al medesimo intestata che presenta la necessaria capienza finanziaria.

9. Al fine di contenere le spese del personale di cui si avvale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per le attività connesse alle ordinanze di protezione civile, fermo restando quanto stabilito dai precedenti commi del presente articolo, è ridotto nella misura del 10% il numero complessivo degli esperti previsti dall'art. 5, comma 2 dell'ordinanza n. 3048/2000, dall'art. 6, comma 2 dell'ordinanza n. 3062/2000, dall'art. 4, comma 2 dell'ordinanza n. 3106/01, dall'art. 6, comma 2 dell'ordinanza 3136/01, dall'art. 5, comma 1 dell'ordinanza n. 3186/02, dall'art. 2, comma 8 dell'ordinanza n. 3198/02, dall'art. 9, comma 7 dell'ordinanza n. 3217/02, dall'art. 6, comma 6 dell'ordinanza n. 3261/03 e dall'art. 8 dell'ordinanza n. 3270/03 in materia socio-economico-ambientale, ed il relativo onere. A tal fine, alla data di pubblicazione della presente ordinanza, cessano gli incarichi ancora in essere, affidati in base alle ordinanze appena citate ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio provvede alla riorganizzazione delle attività amministrative in materia, affidando nuovi incarichi ed individuando il personale da assegnare all'espletamento delle attività connesse alle ordinanze in materia ambientale.

Art. 2.

1. Al fine di evitare maggiori pregiudizi alla grave situazione del contesto socio economico ambientale derivante dalla situazione di emergenza in atto nella regione Campania in materia di rifiuti, il commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania (da ora il commissario delegato) provvede, d'intesa con il presidente della regione Campania ed i presidenti delle province interessate, ad individuare le discariche di servizio localizzate nella medesima regione presso le quali conferire immediatamente rifiuti urbani e rifiuti speciali non pericolosi, anche tra quelle in fase di gestione post-operativa, a condizione che residuino volumetrie disponibili per l'ulteriore conferimento dei rifiuti urbani e speciali non pericolosi, ed al fine di garantire la messa in sicurezza, avvalendosi, ove ritenuto necessario, delle deroghe previste dalle ordinanze di protezione civile in premessa citate con oneri a carico dei fondi commissariali. Per le discariche private il commissario delegato anticipa le somme occorrenti per i relativi interventi assicurandone il recupero presso coloro i quali sono tenuti, in base alla normativa vigente, a farsi carico dei relativi oneri. Ai fini della messa in sicurezza delle predette discariche, il commissario delegato può utilizzare i materiali inerti estratti dal piede della frana di Montaguto (Avellino), previa verifica tecnica dell'adeguatezza dei materiali geologici.

2. Il commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania, è autorizzato ad individuare, anche al fine della loro ricomposizione morfologica, cave dismesse e/o abbandonate, per il conferimento di rifiuti urbani e rifiuti speciali non pericolosi in uscita dagli impianti di selezione dei rifiuti della regione.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, il commissario delegato si avvale dei prefetti delle province della regione stessa, che garantiscono la puntuale attuazione delle determinazioni commissariali.

4. Il commissario delegato propone al presidente della regione Campania modifiche del piano cave al fine di ridurre il volume dell'attività estrattiva nelle zone caratterizzate da un elevato impatto delle attività connesse al ciclo di smaltimento dei rifiuti.

5. Il commissario delegato è autorizzato ad anticipare il 50% delle quote di ristoro dovute ai comuni sedi degli impianti del ciclo integrato dei rifiuti ai sensi delle disposizioni vigenti.

6. Il commissario delegato è, altresì, autorizzato a disporre il riconoscimento di quote di ristoro anche per i comuni confinanti con quelli che ospitano impianti in esercizio a fronte di oggettivi disagi subiti dai comuni medesimi in dipendenza dell'uso dei predetti impianti. La copertura di tali oneri è posta a carico della tariffa dovuta dai soggetti conferenti.

Art. 3.

1. Al fine di consentire l'ulteriore implementazione della raccolta differenziata, è autorizzato, fino alla cessazione dello stato di emergenza, a favore dei consorzi costituiti nei bacini identificati con legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10, un contributo massimo pari ad euro 43.000.000,00, utilizzando a tal scopo i lavoratori assegnati in virtù dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile 25 febbraio 1999, n. 2948, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1999.

2. La copertura degli oneri di cui al comma precedente è assicurata, oltre che dalla maggiorazione di cui all'art. 2, comma 5 della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3286 del 2003, applicando, a partire dal 1° giugno 2006, un'ulteriore maggiorazione pari ad euro 0,018 per chilogrammo di rifiuto conferito, per i comuni della regione Campania che, alla data del 31 dicembre 2005, non hanno raggiunto una percentuale di raccolta differenziata pari ad almeno il 35 per cento su base annua.

3. Il commissario delegato è autorizzato a rimodulare la tariffa nel caso di mancata individuazione delle discariche in ambito regionale e/o provinciale, con la possibilità di variare la stessa anche per singola provincia.

4. I comuni della regione Campania che provvedono all'implementazione dei servizi di igiene urbana, prevedendo l'assunzione di altro personale, sia pure per il tramite di ditte private appaltatrici del servizio, devono coprire il 75 per cento del fabbisogno attingendo dai lavoratori assegnati, in virtù dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 2948/99, ai consorzi di bacino di cui alla legge della regione Campania, n. 10/93.

5. Per ciascun lavoratore stabilmente impegnato a partire dal 1º giugno 2006, il cui costo è posto a totale carico dei comuni beneficiari, il Commissariato e successivamente la regione Campania riconoscerà al comune il contributo equivalente allo smaltimento di 20 ton/mese di RSU fino al 31 dicembre 2008.

Art. 4.

1. All'art. 4, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3452 del 1º agosto 2005, le parole «di un avvocato dello Stato e di un ulteriore magistrato amministrativo,» sono sostituite dalle parole «di due consulenti scelti tra gli Avvocati dello Stato o tra i Magistrati Amministrativi».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2006

Il Presidente: PRODI

06A06342

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 giugno 2006.

Disposizioni urgenti di protezione civile in materia di bonifica e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella Regione siciliana. (Ordinanza n. 3528).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 giugno 2006, con il quale è stato prorogato, fino al 31 gennaio 2007, lo stato d'emergenza in materia di bonifica e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella Regione siciliana;

Viste le ordinanze di protezione civile n. 2983 del 31 maggio 1999, n. 3048 del 31 marzo 2000, n. 3072 del 21 luglio 2000, n. 3136 del 25 maggio 2001, n. 3190 del 22 marzo 2002, n. 3265 del 21 febbraio 2003, n. 3334 del 23 gennaio 2004, n. 3417 del 24 marzo 2005 e n. 3508 del 13 aprile 2006;

Vista la nota del presidente della Regione siciliana - commissario delegato dell'8 giugno 2006;

Ravvisata la necessità di prorogare il termine di cui all'art. 5, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3334 del 23 gennaio 2004, così come modificato rispettivamente dall'art. 10, comma 1, dell'ordinanza n. 3417 del 24 marzo 2005 e dall'art. 8 dell'ordinanza n. 3508 del 13 aprile 2006, al fine di consentire il rapido superamento del contesto emergenziale in rassegna, con particolare riferimento alla situazione concernente gli impianti di depurazione delle industrie ittico-conserviere operanti sul territorio della Regione siciliana;

D'intesa con la Regione siciliana;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Nelle more del completamento delle iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento dell'emergenza ambientale in atto nel territorio della Regione siciliana, e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 giugno 2006 citato in premessa, il termine di cui all'art. 5, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3334 del 23 gennaio 2004, così come modificato rispettivamente dall'art. 10, comma 1, dell'ordinanza n. 3417 del 24 marzo 2005 e dall'art. 8 dell'ordinanza n. 3508 del 13 aprile 2006, è ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2007.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2006

Il Presidente: PRODI

06A06343

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 29 giugno 2006.

Misure del diritto speciale sulla benzina, petrolio, gasolio ed altri generi, istituito nel territorio extradoganale di Livigno, ai sensi della legge 1° novembre 1973, n. 762, e successive modificazioni - Rettifica del precedente decreto del 22 dicembre 2005.

IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 26 aprile 1976, n. 221, il quale dispone che il decreto del Ministro per le finanze, con il quale vengono fissate, ai sensi dell'art. 3 della legge 1° novembre 1973, n. 762, le misure unitarie del diritto speciale gravante sui generi indicati nell'art. 2 della medesima legge, introdotti nel territorio extradoganale di Livigno, abbia validità annuale;

Vista la legge 27 febbraio 2002, n. 16, di conversione del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, che, nel sostituire l'art. 3, lettera *a)* della citata legge n. 762 del 1973, ha determinato il nuovo ammontare massimo del diritto speciale applicabile sulla benzina, sul petrolio e sul gasolio, rispettivamente, nelle misure di euro 233 per mille litri di benzina e di euro 155 per mille litri di petrolio e di gasolio;

Visto l'art. 55 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che istituisce il Ministero dell'economia e delle finanze e, nel contempo, sopprime il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Ministero delle finanze;

Visto il decreto ministeriale del 22 dicembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 31 dicembre 2005, concernente le misure del diritto speciale per l'anno 2006, sulla benzina, petrolio, gasolio ed altri generi, istituito nel territorio extradoganale di Livigno ai sensi della legge 1° novembre 1973, n. 762 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'on. prof. Vincenzo di Vice Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

Considerato che il comune di Livigno, con deliberazione n. 293 del 22 dicembre 2005, divenuta esecutiva per intervenuta dichiarazione di immediata eseguibilità, ha ritenuto di rettificare l'aliquota relativa alla voce 1 – Tabacchi (1.2 extra CEE lavorati: pacchetto da 20 sigarette); si precisa in proposito che tale aliquota era in precedenza del 20% ed attualmente è del 15%;

Considerato che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Sondrio, alla quale sono state trasferite le attività degli Uffici provinciali industria, commercio e artigianato (U.P.I.C.A.), successivamente interpellata non ha formulato osservazioni in merito a tale modifica;

Considerato che conseguentemente occorre provvedere alla rettifica del citato decreto 22 dicembre 2005;

Considerato che occorre provvedere alla determinazione della misura del diritto speciale previsto dall'art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762, da valere per l'anno 2006;

Ritenuto di riproporre nell'Allegato «*A*», che fa parte integrante del decreto rettificato unicamente la voce 1 – Tabacchi (1.2 Extra CEE lavorati: pacchetto da 20 sigarette);

Decreta:

Art. 1.

I valori medi e le misure del diritto speciale previsti dagli articoli 2 e 3 della legge 1° novembre 1973, n. 762 e successive modificazioni, sono stabiliti per i tabacchi lavorati nell'Allegato prospetto «*A*», che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Le disposizioni degli articoli precedenti hanno effetto, per il 2006, per il periodo decorrente dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'Ufficio delle entrate di Tirano dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 giugno 2006

p. *Il vice Ministro:* VISCO

ALLEGATO *A*

Prezzi medi e misure del diritto speciale previsti dagli articoli 2 e 3 della legge 1° novembre 1973, n. 762 e successive modificazioni, da applicare nel territorio extradoganale del comune di Livigno.

Generi soggetti al diritto speciale	Prezzi medi al minuto	Aliquota %
1) TABACCHI		
1.1 CEE lavorati: pacchetto da 20 sigarette	€ 2,00	15
1.2 Extra CEE lavorati: pacchetto da 20 sigarette	€ 2,30	15

06A06278

DECRETO 4 luglio 2006.

Approvazione della forma e degli altri segni caratteristici del documento cartaceo rappresentativo dei buoni fruttiferi postali, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 ottobre 2004.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto l'art. 5, comma 11, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il quale prevede che, per l'attività della gestione separata, il Ministro dell'economia e delle finanze determini, con propri decreti di natura non regolamentate, «i criteri per la definizione delle condizioni generali ed economiche dei libretti di risparmio postale, dei buoni fruttiferi postali, dei titoli, dei finanziamenti e delle altre operazioni assistite dalla garanzia dello Stato»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 ottobre 2004 che — nell'individuare i tratti salienti dei prodotti del risparmio postale — stabilisce, tra l'altro, all'art. 6, comma 6, che la forma e gli altri segni caratteristici del documento cartaceo rappresentativo dei buoni fruttiferi postali sono approvati dal Ministero dell'economia e delle finanze con decreto del direttore generale del Tesoro;

Considerato che in data 22 marzo 2005 la CDP S.p.a ha depositato presso la Camera di commercio, industria e artigianato di Roma la domanda di registrazione di due nuovi marchi assunti, rispettivamente, quali marchio della Società («cdp S.p.A.»), e del Risparmio Postale («cdp S.p.A. risparmio postale») e che si rende necessario aggiornate la forma e gli altri segni caratteristici del documento rappresentativo dei buoni fruttiferi postali;

Considerato che il direttore generale della CDP S.p.A. ha sottoposto all'approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze l'aggiornamento della forma e degli altri segni caratteristici del documento cartaceo rappresentativo dei buoni fruttiferi postali;

Tutto ciò premesso e considerato;

Decreta:

Art. 1.

Forma e segni caratteristici dei buoni fruttiferi postali (altrimenti denominati «buani postali fruttiferi») rappresentati da documento cartaceo

1. Sono approvati la forma ed i segni caratteristici dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartacco, di seguito descritti e riportati nel bozzetto allegato.

2. Il buono fruttifero postale consta di due componenti: sezione titolo e sezione matrice.

3. Il documento è stampato su carta filigranata da gr 100/mq con filigrana in chiaro scuro riproduceute in trasparenza il fregio della facciata principale del palazzo della Cassa depositi e prestiti società per azioni. La carta, di impasto speciale, contiene fibrille cellulosiche invisibili a luce normale e fluorescenti in giallo e azzurro sotto la luce ultravioletta (lampada di Wood). La carta contiene, inoltre, un filo metalloplastico di larghezza di 1,2 mm, con testo microinpresso ripetuto con continuità, composto da caratteri di altezza 0,9 mm.

4. La tonalità cromatica dominante del documento è l'azzurro.

5. Il documento ha un formato totale di 315 × 101,6 mm ed è costituito da due sezioni: a destra, la sezione titolo di forrnato 195 × 101,6 mm, a sinistra, la matrice di formato 120 × 101,6 mm.

6. Il documento è realizzato in policromia con i due colori azzurro e giallo combinati fra loro con effetti di iride, uno dei quali con fluorescenza gialla sotto la luce di Wood.

7. La sezione titolo è composta da un *recto* (sez. 1) e da un *verso* (sez. 2):

nel *recto* della sezione titolo la grafica presenta, quale elemento di base, una serie di archi che si susseguono in un complesso gioco di prospettive. La grafica è completata, sul lato destro, dal marchio «cdp S.p.A.» inscritto in una circonferenza costituita da 12 stelline. La parte superiore sinistra della sezione titolo reca la scritta «BUONO FRUTTIFERO POSTALE». A seguire, sulla stessa fascia, è riprodotto il marchio «cdp S.p.A. risparmio postale». Nella zona in alto a destra della sezione titolo è presente la scritta «REPUBBLICA ITALIANA». Subito sotto, una microscrittura composta da una sezione di quattro righe e la dicitura «CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.». Nella parte centrale, infine, sotto la dicitura «BUONO FRUTTIFERO POSTALE», sono riportate, a cura dell'ufficio postale competente, le seguenti informazioni essenziali: tipologia di buono fruttifero postale sottoscritto, data di sottoscrizione del buono, taglio in cifre preceduto dalla denominazione euro e in lettere, data di scadenza, generalità del/degli intestatario/i, ufficio postale competente. nello spazio in basso a destra è riportata la dicitura «IL DIRETTORE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.». Nella parte sinistra inferiore della sezione titolo è riportato un elemento quadrato nel quale è riprodotta l'immagine latente del marchio;

il *verso* presenta un fondo a tappeto di colore azzurro entro il quale sono riportate le diciture «BUONO FRUTTIFERO POSTALE» ed il marchio «cdp S.p.A». Sul lato sinistro sono riportati, in colonna, i numeri da 1 a 12, in corrispondenza dei quali sono annotate, a cura dell'ufficio postale, le principali vicende occorse durante la vigenza del titolo.

8. La sezione matrice, posta a sinistra della sezione titolo, è composta da un *recto* (sez. 3) e da un *verso* (sez. 4):

il *recto* presenta un fondo a tappeto dello stesso colore dominante della sezione titolo con una zona rettangolare di colore giallo e presenta le seguenti dizioni: «BUONO FRUTTIFERO POSTALE», «SOTTOSCRITTO IL», «DA ________», «L'IMPIEGATO ADDETTO ____________»;

il *verso* presenta un fondo a tappeto di colore azzurro entro il quale sono riportate le diciture «BUONO FRUTTIFERO POSTALE» ed il marchio «cdp S.p.A.».

9. Ai piedi del documento, in entrambe le sezioni (titolo e matrice), è apposta la numerazione identificativa di ciascun documento cartaceo rappresentativo dei buoni fruttiferi postali.

10. Nelle stampe di sicurezza dei documenti cartacei rappresentativi dei buoni fruttiferi postali i marchi «cdp S.p.A.» e relative stelle di contorno, l'immagine latente, la microscrittura e le diciture «BUONO FRUTTIFERO POSTALE», «REPUBBLICA ITALIANA» e «CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.» vengono realizzati con l'utilizzo di tecniche di stampa calcografica e con l'ausilio di inchiostri di massima sicurezza.

11. Il bozzetto di buono fruttifero postale cartaceo, suddiviso nelle sezioni 1, 2, 3 e 4 sopra descritte, costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Disposizioni transitorie e finali

1. La sottoscrizione dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo, la cui forma e gli altri segni caratteristici sono definiti nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 7 gennaio 2003, recante «Nuove caratteristiche tecniche dei buoni postali fruttiferi», è consentita fino al 31 dicembre 2008.

Roma, 4 luglio 2006

Il direttore generale del Tesoro: GRILLI

06A06331

DECRETO 5 luglio 2006.

Corso legale, contingente e modalità di cessione delle monete d'argento da € 10 celebrative del 500º Anniversario della morte di Andrea Mantegna.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Pologrado dello Stato;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2001;

Visto il quinto comma dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Vista la decisione della Banca centrale europea del 9 dicembre 2005 relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2006 ivi comprese le emissioni numismatiche;

Visto il decreto 27 gennaio 2006, n. 10152, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1º febbraio 2006, con il quale si autorizza l'emissione delle monete d'argento da € 10 commemorative del 500º Anniversario della morte di Andrea Mantegna;

Considerato che occore stabilire la data dalla quale le citate monete avranno corso legale;

Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare la prenotazione e la distribuzione delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

Le monete d'argento da € 10 commemorativa del 500º Anniversario della morte di Andrea Mantegna, aventi le caratteristiche di cui al decreto ministeriale 27 gennaio 2006, indicato nelle premesse, vengono emesse nella sola versione proof ed hanno corso legale dal 28 settembre 2006.

Art. 2.

Il contingente in valore nominale delle monete di cui all'art. 1, è stabilito in € 80.000,00 pari a n. 8.000 monete.

Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete, entro il 31 marzo 2007, con le modalità e alle condizioni di seguito descritte:

direttamente presso i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. di via Principe Umberto n. 4 e di Piazza G. Verdi n. 10, entrambi in Roma, con pagamento in contanti, per un limite massimo di € 1.500,00 a persona;

mediante richiesta d'acquisto trasmessa via fax al n. +39 06 85083710 o via posta all'indirizzo: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Sezione Zecca, via Gino Capponi n. 49 - 00179 Roma;

mediante collegamento internet con il sito www.ipzs.it e compilazione dei moduli riservati alla vendita on line.

Il pagamento delle monete richieste può essere effettuato:

con versamento anticipato mediante bonifico bancario sul conto corrente numero 11000/49 presso la Banca Popolare di Sondrio - Roma - Agenzia n. 11,

intestato a Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., codice IBAN IT 20 X 05696 03200 00001 1000X49; dall'estero: CODE SWIFT POSO IT 22;

a mezzo bollettino di conto corrente postale n. 59231001 intestato a Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Emissioni Numismatiche.

Le monete possono essere cedute per un quantitativo massimo di 750 unità per ogni acquirente, applicando lo sconto del 2% per i quantitativi eccedenti le 500 unità, con opzione per altre 750 monete.

L'opzione verrà concessa con equa ripartizione, sulla base dell'eventuale disponibilità residua, a chiusura dei periodo utile per l'acquisto.

Il diritto di opzione deve essere esercitato al momento del primo ordine.

I prezzi di vendita al pubblico, IVA inclusa, per acquisti unitari, sono pertanto così distinti:

da 1 a 500 unità € 46,00;

da 501 a 750 unità € 45,08.

Gli aventi diritto allo sconto devono dichiarare il numero di partita IVA per attività commerciali di prodotti numismatici.

L'eventuale consegna delle monete franco magazzino Zecca deve essere concordata con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e richiesta nell'ordine di acquisto.

La spedizione delle monete, da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., sarà effettuata al ricevimento dei documenti bancari o postali, attestanti l'avvenuta operazione, nei quali dovranno essere specificati i dati personali del richiedente e, nel caso, il codice cliente.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario.

Art. 4.

La Cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovrà versare ad apposito capitolo di entrata di questo Ministero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2006

Il direttore generale del Tesoro: GRILLI

06A06344

DECRETO 5 luglio 2006.

Corso legale, contingente e modalità di cessione delle monete d'argento da € 10 dedicate a Leonardo da Vinci, per la «Serie europea Personaggi Storici».

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Polografico dello Stato;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2001;

Visto il quinto comma dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Vista la decisione della Banca centrale europea del 9 dicembre 2005 relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2006 ivi comprese le emissioni numismatiche;

Visto il decreto 27 gennaio 2006, n. 10153, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 2006, con il quale si autorizza l'emissione delle monete d'argento da € 10 dedicate a Lenoardo da Vinci, per la «Serie europea Personaggi Storici»;

Considerato che occore stabilire la data dalla quale le citate monete avranno corso legale;

Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare la prenotazione e la distribuzione delle suddette monete;

Considerata la opportunità di estendere anche all'estero la vendita delle monete;

Decreta:

Art. 1.

Le monete d'argento da € 10 dedicate a Lenoardo da Vinci, per la «Serie europea Personaggi Storici», aventi le caratteristiche di cui al decreto ministeriale 27 gennaio 2006, indicato nelle premesse, vengono emesse nella sola versione proof ed hanno corso legale dal 28 settembre 2006.

Art. 2.

Il contingente in valore nominale delle monete di cui all'art. 1, è stabilito in € 250.000,00 pari a n. 25.000 monete.

Art. 3.

In italia l'acquisto delle monete può essere effettuato fino al 31 marzo 2007 con le modalità e alle condizioni di seguito descritte:

direttamente presso i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. di via Principe Umberto n. 4 e di Piazza G. Verdi n. 10, entrambi in Roma, con pagamento in contanti, per un limite massimo di € 1.500,00 a persona;

mediante richiesta d'acquisto trasmessa via fax al n. +39 06 85083710 o via posta all'indirizzo: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Sezione Zecca, via Gino Capponi n. 49 - 00179 Roma;

mediante collegamento internet con il sito www.ipzs.it e compilazione dei moduli riservati alla vendita on line.

Il pagamento delle monete richieste può essere effettuato:

con versamento anticipato mediante bonifico bancario sul conto corrente numero 11000/49 presso la Banca Popolare di Sondrio - Roma - Agenzia n. 11, intestato a Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., codice IBAN IT 20 X 05696 03200 00001 1000X49; dall'estero: CODE SWIFT POSO IT 22;

a mezzo bollettino di conto corrente postale n. 59231001 intestato a Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Emissioni Numismatiche.

Le monete possono essere cedute per un quantitativo massimo di 750 unità per ogni acquirente, applicando lo sconto del 2% per i quantitativi eccedenti le 500 unità, con opzione per altre 750 monete.

L'opzione verrà concessa con equa ripartizione, sulla base dell'eventuale disponibilità residua, a chiusura dei periodo utile per l'acquisto.

Il diritto di opzione deve essere esercitato al momento del primo ordine.

I prezzi di vendita al pubblico, IVA inclusa, per acquisti unitari, sono pertanto così distinti:

da 1 a 500 unità € 46,00;

da 501 a 750 unità € 45,08.

Gli aventi diritto allo sconto devono dichiarare il numero di partita IVA per attività commerciali di prodotti numismatici.

L'eventuale consegna delle monete franco magazzino Zecca deve essere concordata con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e richiesta nell'ordine di acquisto.

La spedizione delle monete, da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., sarà effettuata al ricevimento dei documenti bancari o postali, attestanti l'avvenuta operazione, nei quali dovranno essere specificati i dati personali del richiedente e, nel caso, il codice cliente.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario.

Art. 4.

Per la vendita all'estero, con esclusione della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano, l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. riserverà un quantitativo di 15.000 monete che saranno cedute in capsule e non confezionate con uno sconto del 10%.

Art. 5.

La Cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovrà versare ad apposito capitolo di entrata di questo Ministero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2006

Il direttore generale del Tesoro: GRILLI

06A06345

DECRETO 5 luglio 2006.

Corso legale, contingente e modalità di cessione delle monete d'argento da € 10 celebrative del 60° Anniversario UNICEF.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Polografico dello Stato;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2001;

Visto il quinto comma dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Vista la decisione della Banca centrale europea del 9 dicembre 2005 relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2006 ivi comprese le emissioni numismatiche;

Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 2006, n. 10148, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 2006, con il quale si autorizza l'emissione delle monete d'argento da € 10 celebrarive del 60° Anniversario UNICEF;

Considerato che occore stabilire la data dalla quale le citate monete avranno corso legale;

Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare la prenotazione e la distribuzione delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

Le monete d'argento da € 10 celebrarive del «60º Anniversario UNICEF», aventi le caratteristiche di cui al decreto ministeriale 27 gennaio 2006, indicato nelle premesse, vengono emesse nella sola versione proof ed hanno corso legale dal 28 settembre 2006.

Art. 2.

Il contingente in valore nominale delle monete di cui all'art. 1, è stabilito in € 150.000,00 pari a n. 15.000 monete.

Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete, entro il 31 marzo 2007, con le modalità e alle condizioni di seguito descritte:

direttamente presso i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. di via Principe Umberto n. 4 e di Piazza G. Verdi n. 10, entrambi in Roma, con pagamento in contanti, per un limite massimo di € 1.500,00 a persona;

mediante richiesta d'acquisto trasmessa via fax al n. +39 06 85083710 o via posta all'indirizzo: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Sezione Zecca, via Gino Capponi n. 49 - 00179 Roma;

mediante collegamento internet con il sito www.ipzs.it e compilazione dei moduli riservati alla vendita on line.

Il pagamento delle monete richieste può essere effettuato:

con versamento anticipato mediante bonifico bancario sul conto corrente numero 11000/49 presso la Banca Popolare di Sondrio - Roma - Agenzia n. 11, intestato a Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., codice IBAN IT 20 X 05696 03200 00001 1000X49; dall'estero: CODE SWIFT POSO IT 22;

a mezzo bollettino di conto corrente postale n. 59231001 intestato a Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Emissioni Numismatiche.

Le monete possono essere cedute per un quantitativo massimo di 2.000 pezzi per ogni acquirente, applicando lo sconto del 2% per i quantitativi eccedenti le 1.000 unità, con opzione per ulteriori 2.000 monete. Il diritto di opzione deve essere esercitato al momento del primo ordine.

L'opzione verrà concessa con equa ripartizione, sulla base dell'eventuale disponibilità residua, a chiusura del periodo utile per l'acquisto.

I prezzi di vendita al pubblico, IVA inclusa, per acquisti unitari, sono pertanto così distinti:

da 1 a 1.000 unità € 36,00;

da 1001 a 2.000 unità € 35,28.

Gli aventi diritto allo sconto devono dichiarare il numero di partita IVA per attività commerciali di prodotti numismatici.

L'eventuale consegna delle monete franco magazzino Zecca deve essere concordata con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e richiesta nell'ordine di acquisto.

La spedizione delle monete, da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., sarà effettuata al ricevimento dei documenti bancari o postali, attestanti l'avvenuta operazione, nei quali dovranno essere specificati i dati personali del richiedente e, nel caso, il codice cliente.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario.

Art. 4.

La Cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovrà versare ad apposito capitolo di entrata di questo Ministero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2006

Il direttore generale del Tesoro: GRILLI

06A06346

DECRETO 5 luglio 2006.

Corso legale, contingente e modalità di cessione delle monete d'oro da € 50 celebrative della serie «L'Europa delle Arti».

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Polografico dello Stato;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2001;

Visto il quinto comma dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Vista la decisione della Banca centrale europea del 9 dicembre 2005 relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2006 ivi comprese le emissioni numismatiche;

Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 2006, n. 10144, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1º febbraio 2006, con il quale si autorizza l'emissione delle monete d'oro da € 50 celebrative della serie «L'Europa delle Arti»;

Considerato che occore stabilire la data dalla quale le citate monente avranno corso legale;

Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare la prenotazione e la distribuzione delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

Le monete d'oro da € 50 della serie «L'Europa delle Arti», aventi le caratteristiche di cui al decreto ministeriale 27 gennaio 2006, indicato nelle premesse, vengono emesse nella sola versione proof ed hano corso legale dal 28 settembre 2006.

Art. 2.

Il contingente in valore nominale delle monete di cui all'art. 1, è stabilito in € 150.000,00 pari a n. 3.000 pezzi.

Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete, entro il 31 marzo 2007, con le modalità e alle condizioni di seguito descritte:

direttamente presso i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. di via Principe Umberto n. 4 e di Piazza G. Verdi n. 10, entrambi in Roma, con pagamento in contanti, per un limite massimo di € 1.500,00 a persona;

mediante richiesta d'acquisto trasmessa via fax al n. +39 06 85083710 o via posta all'indirizzo: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Sezione Zecca, via Gino Capponi n. 49 - 00179 Roma;

mediante collegamento internet con il sito www.ipzs.it e compilazione dei moduli riservati alla vendita on line.

Il pagamento delle monete richieste può essere effettuato:

con versamento anticipato mediante bonifico bancario sul conto corrente numero 11000/49 presso la Banca Popolare di Sondrio - Roma - Agenzia n. 11, intestato a Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., codice IBAN IT 20 X 05696 03200 00001 1000X49; dall'estero: CODE SWIFT POSO IT 22;

a mezzo bollettino di conto corrente postale n. 59231001 intestato a Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Emissioni Numismatiche.

Le monete possono essere cedute per un quantitativo massimo di 500 pezzi per ogni acquirente, applicando lo sconto del 2% per i quantitativi eccedenti le 100 unità.

I prezzi di vendita al pubblico, IVA inclusa, per acquisti unitari, sono pertanto così distinti:

da 1 a 100 unità € 480,00;

da 101 a 500 unità € 470,40.

Gli aventi diritto allo sconto devono dichiarare il numero di partita IVA per attività commerciali di prodotti numismatici.

L'eventuale consegna delle monete franco magazzino Zecca deve essere concordata con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e richiesta nell'ordine di acquisto.

La spedizione delle monete, da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., sarà effettuata al ricevimento dei documenti bancari o postali, attestanti l'avvenuta operazione, nei quali dovranno essere specificati i dati personali del richiedente e, nel caso, il codice cliente.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario.

Art. 4.

La Cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovrà versare ad apposito capitolo di entrata di questo Ministero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2006

Il direttore generale del Tesoro: GRILLI

06A06347

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 28 aprile 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro «La Mimosa - Cooperativa sociale a r.l.», in Senigallia, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 28 novembre 2006 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «La Mimosa - Cooperativa sociale a r.l.», con sede in Senigallia (Ancona), codice fiscale n. 01551830423 è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Gianluigi Caruso, nato a Catanzaro il 13 agosto 1966, domiciliata in Roma, con studio in via Giuseppe Palombo, n. 31, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 28 aprile 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A06223

DECRETO 28 aprile 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Promofiere - Piccola società cooperativa a r.l.», in Jesi, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 14 ottobre 2005 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Promofiere - Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Jesi (Ancona), codice fiscale n. 020540627 è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Gianluigi Caruso, nato a Catanzaro il 13 agosto 1966 domiciliato in Roma, con studio in via Giuseppe Palumbo, n. 31 ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 28 aprile 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A06224

DECRETO 28 aprile 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Dropout officina dell'immagine Soc. coop.», in Cologno Monzese, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 18 gennaio 2006 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Dropout officina dell'immagine Soc. coop.», con sede in Cologno Monzese (Milano), codice fiscale n. 13037460154 è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Mauro Paladini, nato a Lecce il 3 febbraio 1967 con studio in Milano, piazza Cinque Giornate n. 6, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 28 aprile 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A06225

DECRETO 28 aprile 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società «CO.GE. SAN La Tana dei cuccioli Coop.va sociale a r.l.», in Monsampaolo del Tronto, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista la sentenza del tribunale di Ascoli Piceno in data 7 luglio 2005 con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 195 del regio deceto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «CO.GE.SAN La Tana dei cuccioli Coop.va sociale a r.l.», con sede in Monsampaolo del Tronto (Ascoli Piceno), codice fiscale n. 01578020446 è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Pierpaolo Greco, nato a Catanzaro il 2 febbraio 1975 ed ivi residente in Vico Telegrafo n. 1, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 28 aprile 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A06226

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 22 marzo 2006.

Normativa nazionale e regionale in materia di tirocini formativi e di orientamento per i cittadini non appartenenti all'Unione europea.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

E CON

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 24 giugno 1997, n. 196, ed in particolare l'art. 18 istitutivo dei tirocini formativi e d'orientamento;

Visto il regolamento d'attuazione approvato con decreto ministeriale in data 25 marzo 1998, n. 142, ed in particolare l'art. 8 che estende anche ai cittadini stranieri non appartenenti all'Unione europea le disposizioni recate dal decreto medesimo, secondo criteri e modalità da defmire con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con i Ministri dell'interno e dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 27, comma 1, che tra i casi particolari di ingresso dall'estero, alla lettera *f)*, prevede l'ingresso di «persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgono periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani, effettuando anche prestazioni che rientrano nell'ambito del lavoro subordinato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» e, in particolare, l'art. 40, comma 9, lettera *a)*, nel testo risultante dalle modifiche apportate con il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione», che prevede, in attuazione dell'art. 27, comma 1, lettera *f)*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 che, con le modalità ivi stabilite, gli stranieri possono fare ingresso in Italia al fine di svolgere tirocini di formazione e d'orientamento promossi dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale n. 142 del 1998 in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale;

Acquisito il parere della Conferenza Stato, regioni e province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, reso nella seduta del 26 gennaio 2006;

Decreta:

Art. 1.

1. La normativa nazionale e regionale, in materia di tirocini formativi e di orientamento, si applica anche ai cittadini non appartenenti all'Unione europea secondo le disposizioni di cui al presente decreto.

Art. 2.

1. Ai cittadini non appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia si applica, integralmente la normativa regionale vigente in materia di tirocini formativi e di orientamento o, in difetto, la regolamentazione contenuta nel decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142. Il rispettivo progetto di tirocinio formativo e di orientamento deve contenere l'indicazione della carta o del permesso di soggiorno di cui è munito il cittadino straniero con la specificazione del relativo numero, del motivo per il quale è stato concesso, della data di rilascio e di quella di scadenza.

Art. 3.

1. Nel caso in cui i cittadini non appartenenti all'Unione europea siano residenti all'estero, ad essi trova applicazione quanto previsto, in attuazione del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, all'art. 40, comma 9, lettera *a)*, del decreto del Presidente Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dall'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.

2. Nel caso previsto al comma 1, la convenzione ed il progetto di tirocinio, prevedono a carico del soggetto promotore, in aggiunta a quelli ordinari, l'obbligo di fornire al tirocinante idoneo alloggio e vitto nonché l'obbligo, nei confronti dello Stato, di pagare le spese di viaggio per il suo rientro nel Paese di provenienza. Le regioni o il soggetto ospitante i tirocinanti possono assumere a proprio carico gli oneri connessi a detti obblighi.

3. Il progetto di tirocinio, redatto in conformità alla disciplina regionale vigente o, in difetto della normativa regionale, ai modelli allegati che costituiscono parte integrante del presente decreto, è vistato dall'autorità competente ai sensi dei singoli ordinamenti regionali ed è presentato alla rappresentanza diplomatica o con-

solare ai fini del rilascio del visto d'ingresso. I modelli allegati rappresentano un orientamento, ai fini della redazione dei progetti di tirocinio da parte delle regioni.

4. Il soggetto promotore, qualora l'inizio effettivo del tirocinio fosse variato rispetto a quanto previsto nel progetto formativo ed orientativo inviato ai sensi della disciplina regionale vigente o, in difetto, dell'art. 5 del decreto ministeriale n. 142/1998, o nel caso di rinuncia del tirocinante, ne dà comunicazione ai soggetti ai quali ha in precedenza inviato copia della convenzione e del progetto di tirocinio. Restano ferme le altre comunicazioni previste in relazione ai cittadini non appartenenti all'Unione europea.

Roma, 22 marzo 2006

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'interno
PISANU

Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca
MORATTI

Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 57

ALLEGATO 1

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO A BENEFICIO DI CONTADINI NON APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA RESIDENTI ALL'ESTERO

(Schema)

(Art. 3, comma 2)

TRA

Il/la ....
(soggetto promotore) con sede in ....
codice fiscale .... d'ora in poi denominato «soggetto promotore «, rappresentato/a dal Sig. ....
....
nato a .... il ....

E

.... (denominazione dell'azienda ospitante)
con sede legale in ....
codice fiscale .... d'ora in poi denominato» soggetto ospitante», rappresentato/a dal Sig. ....
.... nato a ....
il ....

Premesso

Che l'art. 40, comma 9, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, prevede, in attuazione dell'art. 27, comma 1, lettera *f)*, del decreto legislativo n. 286/1998, che, con le modalità ivi stabilite, gli stranieri non appartenenti all'Unione Europea possono fare ingresso in Italia al fine di svolgere tirocini di formazione e d'orientamento promossi dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale n. 142/1998 in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale.

Si conviene quanto segue:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, la ....
....
(riportare la denominazione dell'azienda ospitante) si impegna ad accogliere presso le sue strutture n. .... cittadini extracomunitari di nazionalità .... in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta di ....
(riportare la denominazione del soggetto promotore), ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della legge n. 196 del 1997.

Art. 2.

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera *d)* della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.

2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

il nominativo del tirocinante;

i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;

durata, obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;

le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;

gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile;

l'indicazione che saranno forniti al tirocinante il vitto e l'alloggio, con la specificazione delle caratteristiche e dell'ubicazione di quest'ultimo.

Art. 3.

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;

rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 4.

1. Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL., nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.

3. Il progetto di tirocinio vistato dall'autorità competente ai sensi dei singoli ordinamenti regionali sarà presentato, a cura del soggetto promotore, alla rappresentanza diplomatica o consolare ai fini del rilascio del visto d'ingresso. Il soggetto promotore, qualora l'inizio effettivo del tirocinio fosse variato rispetto a quanto previsto nel progetto formativo ed orientativo inviato ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale n. 142/1998, o nel caso di rinuncia del tirocinante ne dà comunicazione ai soggetti ai quali ha in precedenza inviato copia della convenzione e del progetto di tirocinio.

4. Il soggetto promotore è tenuto a fornire al/ai tirocinante/i vitto ed alloggio e si obbliga, nei confronti dello Stato, al pagamento delle spese di viaggio per il suo/loro rientro nel paese di provenienza.

5. Il soggetto ospitante è tenuto ad inviare alla suddetta autorità competente entro sessanta giorni dalla conclusione dell'iter formativo una relazione finale sull'andamento e sull'esito del tirocinio realizzato.

(Luogo) ...., (data) ....

(firma per il soggetto promotore)
....

(firma per il soggetto ospitante)
....

ALLEGATO 2
(su carta intestata del soggetto promotore)

PROGETTO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO A BENEFICIO DI CITTADINO NON APPARTENENTE ALL'UNIONE EUROPEA RESIDENTE ALL'ESTERO

(rif. Convenzione n. .... stipulata in data ....)

Nominativo del tirocinante ....
stato civile .... sesso ...... nato il ....
Stato di nascita .... luogo di nascita .... residente in (Stato estero) ....
località (indirizzo completo) ....
titolare di passaporto, o altro documento equivalente (da specificare), ... numero ....
rilasciato da .... data rilascio ....
data scadenza .... codice fiscale (se già in possesso dell'interessato) ....

Attuale condizione (barrare la casella):

studente scuola secondaria superiore ☐

universitario ☐

frequentante corso post-diploma ☐

frequentante corso post-laurea ☐

allievo della formazione professionale ☐

disoccupato/inoccupato ☐

Azienda ospitante ....
....
sede/i del tirocinio (stabilimento/reparto/ufficio) ....
....

Tempi di accesso ai locali aziendali ....
....
Durata del tirocinio numero mesi .... data d'inizio prevista ....
data di conclusione prevista ....

Tutore (indicato dal soggetto promotore)...............................
....
tutore aziendale ....
....

Polizze assicurative:

infortuni sul lavoro INAIL posizione n. ....;

responsabilità civile posizione n. ..... compagnia ....

Obiettivi e modalità del tirocinio ....
....
....

Facilitazioni previste:

il soggetto promotore, a sue cura e spesa, fornirà al tirocinante:

il vitto, secondo le seguenti modalità di erogazione dei pasti ....

la sistemazione nell'alloggio ubicato in (indicare l'indirizzo completo) ....
composto da n. .... vani e servizi, della superficie di mq ....

☐ a sua esclusiva disposizione

☐ da condividere con altre n. .... persone.

....
....
....
....

Obblighi del tirocinante:

seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;

rispettare gli obblighi di riservatezza circa processi produttivi, prodotti od altre notizie relative all'azienda di. cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;

rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza.

.... , (data) ....

firma per presa visione ed accettazione del tirocinante
....

firma del tirocinante per asseverazione, da apporre davanti alla rappresentanza diplomatica o consolare al momento del rilascio del visto d'ingresso
....

firma per il soggetto promotore
....

firma per l'azienda ospitante
....

06A06162

DECRETO 22 marzo 2006.

Svolgimento dei programmi di istruzione e formazione da effettuarsi nei Paesi d'origine dei cittadini extracomunitari.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 23, commi 3 e 4, del citato decreto legislativo n. 286/1998, che prevedono rispettivamente l'emanazione nell'apposito regolamento di attuazione di norme regolanti sia le modalità di preferenza degli stranieri che abbiano partecipato alle attività di istruzione e formazione professionale nei Paesi d'origine nei settori d'impiego ai quali le attività si riferiscono sia le agevolazioni d'impiego per i lavoratori autonomi stranieri che abbiano seguito i corsi medesimi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione.»;

Considerato che l'art. 34, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, così come sostituito dall'art. 29 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 334/2004 prevede che «con decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di intesa con la Conferenza Stato-regioni, sono fissate le modalità di predisposizione e di svolgimento dei programmi di formazione e di istruzione da effettuarsi nei Paesi d'origine ai sensi dell'art. 23, comma 1, del Testo unico, e sono stabiliti i criteri per la loro valutazione»;

Acquisita l'intesa della Conferenza Stato, regioni e province autonome, come previsto dal citato art. 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, nella seduta del 1° marzo 2006;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'art. 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, così come sostituito dall'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, le modalità di predisposizione e di svolgimento dei programmi di istruzione e formazione da effettuarsi nei Paesi d'origine dei cittadini extracomunitari e stabilisce i criteri per la loro valutazione.

Art. 2.

Destinatari e finalità dei programmi di istruzione e formazione

1. I programmi di cui all'art. 1 del presente decreto sono rivolti ai cittadini extracomunitari residenti nei Paesi d'origine e sono finalizzati all'inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano all'interno dello Stato o all'inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano all'interno dei Paesi d'origine o allo sviluppo delle attività produttive o imprenditoriali autonome nei Paesi d'origine, ai sensi dell'art. 23, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come sostituito dall'art. 19 della legge 30 luglio 2002, n. 189.

Art. 3.

Agevolazioni all'impiego

1. La partecipazione alle attività di istruzione e di formazione svolte nell'ambito dei programmi di cui all'art. 1 del presente decreto, permette l'acquisizione delle attestazioni previste dagli ordinamenti regionali con certificazione delle competenze maturate, ai fini dell'inserimento dei partecipanti nelle liste di cui all'art. 34, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, così come sostituito dall'art. 29 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 334/2004, istituite presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. I cittadini extracomunitari che hanno partecipato a progetti pilota sperimentali dell'istituto di cui all'art. 23 del citato decreto legislativo n. 286/1998 su iniziativa o promozione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono inseriti nelle liste, di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 4.

Contenuti essenziali dei percorsi di istruzione e formazione

1. I percorsi di istruzione e formazione devono necessariamente prevedere l'insegnamento della lingua italiana ed il superamento di un esame che attesti almeno il raggiungimento del livello soglia (A2), così come definito nel Quadro comune europeo di riferimento per le lingue contenuto nella raccomandazione R(98)6 emanata dal Consiglio dei Ministri UE il 17 marzo 1998.

2. I percorsi di istruzione e formazione devono prevedere, inoltre, nozioni in materia di tutela e sicurezza sul lavoro, nonché di educazione civica.

Art. 5.

Proponenti

1. I programmi di cui all'art. 1 possono essere presentati dai seguenti soggetti, singolarmente o in forma di partenariato:

a) regioni e province autonome e loro enti strumentali;

b) enti locali e loro enti strumentali;

c) organizzazioni nazionali di imprenditori e datori di lavoro e lavoratori;

d) organismi internazionali finalizzati al trasferimento di lavoratori stranieri in Italia ed al loro inserimento nei settori produttivi;

e) enti e associazioni operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni ed iscritti nel registro di cui all'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, così come sostituito dall'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 334/2004;

2. Nel caso di partenariato, unitamente a uno o più dei soggetti elencati al comma 1, è ammessa la partecipazione alle iniziative anche di soggetti ulteriori previa documentata dichiarazione di compatibiità dell'oggetto sociale o degli scopi statutari con l'attività contemplata nel programma nonché l'assenza di cause ostative, in capo ad essi ed ai propri rappresentanti, rispetto all'attività prevista nel programma medesimo.

Art. 6.

Requisiti dei programmi

1. I soggetti proponenti debbono indicare nel programma:

a) le finalità, il settore e l'area territoriale d'impiego cui l'attività programmata si riferisce, unitamente all'analisi di contesto;

b) le modalità dettagliate di svolgimento dell'attività di formazione e/o istruzione con la specificazione della durata e della data prevista di inizio;

c) l'indicazione dell'organismo realizzatore e delle generalità della persona designata quale responsabile didattico-organizzativo del programma, con la specificazione dei titoli professionali e dell'esperienza posseduta;

d) le risorse umane con la specificazione dei titoli professionali e dell'esperienza rispettivamente posseduti;

e) le risorse strumentali che saranno utilizzate per lo svolgimento dell'attività e la disponibilità di idonee sedi operative didattiche nel Paese ove intendono realizzare le azioni e le eventuali modalità di raccordo con i referenti pubblici locali.

Art. 7.

Istruttoria

1. I programmi proposti dai soggetti operanti solo sul territorio regionale possono essere presentati alle regioni e province autonome tramite procedura aperta «a sportello».

2. Le regioni e province autonome procedono alla validazione dei programmi di cui al comma 1 rispondenti ai requisiti di cui all'art. 4 ed in coerenza con il fabbisogno formalizzato dalle medesime ai sensi dell'art. 21, comma 4-*ter*, del citato decreto legislativo n. 286/1998.

3. I programmi di cui al comma 1, accompagnati dall'esito della validazione espressa dalle regioni e province autonome interessate, ai sensi e per gli effetti previsti dal citato art. 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, sono trasmessi in duplice copia alla Direzione generale dell'immigrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

4. Si prescinde dalla validazione nell'ipotesi di programmi presentati dalle regioni e province autonome in forma singola o associata.

5. I programmi di cui al comma 4 ed i programmi proposti da organismi di livello nazionale o internazionale devono essere presentati in duplice copia alla Direzione generale dell'immigrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. I programmi proposti da organismi di livello nazionale o internazionale che intendano avvalersi della precedenza di cui al citato art. 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, devono essere accompagnati dall'esito della validazione espressa dalle regioni e province autonome interessate.

6. A seguito della trasmissione dei programmi di cui al comma 1 e della presentazione dei programmi di cui al comma 5, la Direzione generale dell'immigrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali richiede tempestivamente al Ministero degli affari esteri il parere previsto dal citato art. 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, parere che deve essere reso entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta.

Art. 8.

Valutazione

1. I programmi di cui all'art. 7, commi 1 e 5, sono presentati, in sede di prima applicazione, entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto. A regime, la valutazione è effettuata con riferimento ai programmi presentati entro ciascun mese.

2. I programmi sono valutati, entro trenta giorni dalla ricezione del parere del Ministero degli affari esteri, da un apposito comitato di valutazione, istituito con provvedimento ministeriale e composto da tre membri titolari designati dalle seguenti amministrazioni:

due membri dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

un membro dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Per ogni membro titolare è prevista la nomina di un supplente.

4. Il comitato di cui al comma 1 nel valutare i programmi, assegna un voto, ricompreso tra un minimo di uno ed un massimo di dieci, a ciascuno dei criteri di seguito indicati:

a) rilevanza del programma (obiettivi, scopo del progetto, risultato atteso);

b) congruenza tra analisi di contesto e programma di intervento;

c) livello di qualità organizzativa e didattica;

d) esperienze maturate dal proponente nel settore economico-produttivo di riferimento o formazione realizzata all'estero;

e) idoneità della dotazione di strutture logistiche;

f) raccordo con i referenti pubblici locali;

g) esperienza e competenza delle risorse umane addette alla formazione.

5. La somma complessiva dei voti attribuiti a ciascuno dei criteri di cui al comma 4 costituisce il punteggio finale del programma, che ai fini della valutazione positiva non potrà comunque essere inferiore a quaranta.

Art. 9.

Approvazione dei programmi

1. Sulla base del punteggio finale riportato, il comitato trasmette i programmi alle competenti Direzioni generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'art. 8 del presente decreto, attribuendo titolo di precedenza ai programmi di cui all'art. 7, comma 1, validati dalle regioni e province autonome, ai sensi dell'art. 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999.

2. I programmi con valutazione positiva sono approvati con decreto di concerto dei competenti direttori generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai fini dell'accesso alla quota di cui all'art. 34, comma 7, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, così come sostituito dal citato art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 334/2004. Dell'esito di tutti i programmi sarà data comunicazione da parte della competente Direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. Il decreto di approvazione di cui al comma 2 è comunicato ai soggetti proponenti.

4. Il soggetto proponente comunica alle competenti Direzioni generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed alle regioni e province autonome interessate, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, il piano esecutivo di lavoro con il cronogramma delle attività.

5. Entro dieci giorni dall'inizio delle attività il soggetto proponente comunica l'evento alle amministrazioni di cui al comma 4.

6. Entro venti giorni dalla conclusione delle attività, il soggetto proponente trasmette alle competenti Direzioni generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, una relazione sul programma svolto, accompagnata da un documento redatto dal responsabile del progetto che specifichi l'attività di istruzione e formazione effettivamente sostenuta. Nella relazione andrà inserito l'elenco nominativo dei cittadini extracomunitari che vi hanno preso parte, allegando in copia le attestazioni acquisite.

Art. 10.

Verifica

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali cura la programmazione ed il coordinamento dell'attività di verifica dei programmi approvati sia nel corso della loro realizzazione sia a conclusione delle attività, onde valutare l'effettivo raggiungimento degli obiettivi prefissati nel programma.

2. L'attività di verifica di cui al comma 1 è effettuata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dalle regioni e province autonome interessate, prevedendo il necessario raccordo con il Ministero degli affari esteri.

3. Qualora all'esito della verifica sia accertato il mancato rispetto dei requisiti minimi dei percorsi di istruzione e formazione di cui all'art. 4, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non procede all'iscrizione dei lavoratori nelle liste di cui al citato art. 34, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2006

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca
MORATTI

Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 58

06A06163

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 2 dicembre 2005.

Contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive e il Consorzio sviluppo Sicilia S.c. a r.l. (Deliberazione n. 165/05).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche, sulla riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 2 sull'operatività delle disposizioni di cui al citato art. 28 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Visto l'art. 67, commi 1 e 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) che prevede che i finanziamenti revocati da questo Comitato ad iniziative di programmazione negoziata nel settore agroalimentare e della pesca siano assegnati al finanziamento di nuovi patti territoriali e contratti di programma riguardanti il medesimo settore;

Visto l'art. 61, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) che prevede che le economie derivanti dai provvedimenti di revoca delle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992 siano utilizzati nel limite del 30% per il finanziamento di nuovi contratti di programma e che di detta quota l'85% sia riservata a aree depresse del Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1 e il 15% sia riservato alle aree sottoutilizzate del centro-nord, ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'art. 87.3.c) del trattato C.E., nonché nelle aree ricomprese nell'obiettivo 2;

Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e ulteriormente modificato dall'art. 10 del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, che all'art. 8, comma 3, stabilisce che la riforma degli incentivi introdotta dai commi 1 e 2 dello stesso articolo, non si applica a contratti di programma per i quali il Ministero delle attività produttive abbia presentato a questo comitato la proposta di adozione della relativa delibera di approvazione, alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il 30 settembre 2005, e per un importo di contributi statali non superiore a 400 milioni di euro, che determinino erogazioni nell'anno 2005 non superiori a 40 milioni di euro;

Visto il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 (G.U.C.E. n. L160 del 26 giugno 1999) sul sostegno allo sviluppo rurale, che modifica ed abroga taluni regolamenti e, in particolare, l'art. 55, n. 4, laddove si precisa che rimangono in vigore le direttive del consiglio e della commissione relative all'adozione di elenchi di zone svantaggiate, o alla modifica di tali elenchi a norma dell'art. 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 950/1997 del Consiglio del 20 maggio 1997 (G.U.C.E. n. L142/1997);

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (G.U.C.E. n. C28 del 1° febbraio 2000);

Vista la nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347, (G.U.C.E. n. C175/11 del 24 giugno 2000) che, con riferimento alla carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilità rispetto alla parte della carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87.3.a) del trattato C.E.;

Vista la nota della Commissione europea in data 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale la commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il

periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti della programmazione negoziata;

Vista la decisione della Commissione europea del 13 marzo 2001 SG(2001) D/286847, con la quale la Commissione ha autorizzato l'aiuto n. 729/A/2000, relativo all'estensione all'agricoltura degli strumenti previsti dalla programmazione negoziata, così come modificato dalla decisione del 27 febbraio 2002 C(2002)579fin, relativa all'aiuto n. 30/2002 concernente gli aiuti a favore della pubblicità per i prodotti di cui all'allegato I del Trattato;

Vista la comunicazione della Commissione europea sulla disciplina intersettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento (G.U.C.E. n. C/70 del 19 marzo 2002), in particolare per quanto riguarda gli obblighi di notifica;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000) e successive modificazioni;

Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, già modificato ed integrato con decreto ministeriale 31 luglio 1997, n. 319, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Vista la circolare esplicativa n. 900315 del 14 luglio 2000 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, concernente le sopra indicate modalità e procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese, e successivi aggiornamenti;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997, n. 29 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997) e dal punto 2, lettera *B)* della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Vista la propria delibera 25 luglio 2003, n. 26 (*Gazzetta Ufficiale* n. 215/2003), riguardante la regionalizzazione dei patti territoriali e il coordinamento Governo, regioni e province autonome per i contratti di programma;

Visto l'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, che demanda a questo comitato la determinazione dei limiti, criteri e modalità di applicazione anche alle imprese agricole, della pesca marittima e in acque salmastre e dell'acquacoltura, e ai relativi consorzi, degli interventi regolati dall'art. 2, comma 203, lettere *d)*, *e)*, *f)* «contratti di programma» della legge n. 662/1996;

Vista la citata delibera n. 127/1998, che disciplina l'estensione degli strumenti della programmazione negoziata nei settori dell'agricoltura e della pesca;

Visto il decreto 12 novembre 2003 del Ministro delle attività produttive, recante modalità di presentazione della domanda di accesso alla contrattazione programmata e disposizioni in merito ai successivi adempimenti amministrativi;

Visto il decreto 19 novembre 2003, con il quale il Ministro delle attività produttive individua i requisiti e fornisce le specifiche riferite sia ai soggetti proponenti che ai programmi di investimento, nonché l'oggetto di detti programmi ed i criteri di priorità ai fini della concessione delle agevolazioni;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 30 settembre 2005 (*Gazzetta Ufficiale* n. 251/2005), con il quale, in riferimento al disposto di cui all'art. 67, commi 1 e 2, della citata legge n. 448/2001, viene destinata al finanziamento dei contratti di programma nel settore agricolo la somma di 38.000.000 euro;

Vista la nota n. 0010973 del 29 settembre 2005 del Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali, con la quale è stata sottoposta a questo comitato la proposta di contratto di programma presentata dal Consorzio Sviluppo Sicilia S.c. a r.l., per la realizzazione di una filiera agroalimentare relativamente alla lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti ortofrutticoli, alla produzione di olio d'olivo e vini di qualità, e allo sviluppo di servizi di filiera, da realizzarsi nella regione Sicilia, nelle province di Caltanissetta, Palermo, Catania e Trapani, aree obiettivo 1, coperte dalla deroga dell'art. 87.3.a) del Trattato C.E.;

Considerato che la regione Siciliana, con delibera n. 425 del 21 dicembre 2004, ha espresso parere favorevole sulla coerenza e complementarietà degli investimenti previsti dal contratto di programma con la programmazione regionale;

Considerato che l'entità delle agevolazioni concesse in deroga all'applicazione della succitata riforma degli incentivi è relativa a una determinata percentuale degli investimenti giudicati ammissibili;

Considerata pertanto l'opportunità di rinviare ad una successiva determinazione di questo Comitato l'approvazione di una integrazione delle agevolazioni per la restante parte degli investimenti, da concedersi secondo l'applicazione del nuovo regime di incentivazione introdotto dai commi 1 e 2 dell'art. 8 del decreto-legge n. 35/2005;

Su proposta del Ministro delle attività produttive;

Delibera:

1. Il Ministero delle attività produttive è autorizzato a stipulare, entro quattro mesi dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*, con il Consorzio Sviluppo Sicilia S.c. a r.l., il contratto di programma inteso all'attuazione di un articolato piano di investimenti finalizzati al rafforzamento, razionalizzazione e sviluppo della filiera agroindustriale nel settore della lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti ortofrutticoli, alla produzione di olio d'olivo e vini di qualità, e allo sviluppo dei servizi di filiera, da realizzarsi nella regione Sicilia, nel territorio delle province di Palermo, Caltanissetta, Trapani e Catania, aree obiettivo 1, coperte dalla deroga dell'art. 87.3.a) del Trattato C.E. Il contratto, sottoscritto nei termini di seguito indicati e con le necessarie precisazioni e prescrizioni attuative nel rispetto delle limitazioni imposte dall'Unione europea, verrà trasmesso in copia alla segreteria di questo comitato entro trenta giorni dalla stipula.

1.1. Gli investimenti ammessi, pari a 54.678.000 euro, sono così suddivisi:

investimenti industriali (regime d'aiuto n. 488/92) 11.331.000 euro;

investimenti nelle aziende agricole (Aiuto di Stato n. 729/A/2000) 43.347.000 euro;

e sono relativi a n. 29 iniziative, così come risulta dall'allegata tabella 1, che fa parte integrante della presente delibera.

1.2. Gli investimenti finanziati dalla presente delibera sono pari a 22.875.839 euro corrispondenti al 41,84 % del totale degli investimenti ammessi.

1.3. Le agevolazioni finanziarie, concesse in base alla deroga di cui all'art. 8, comma 3, del decreto-legge n. 35/2005 e successive modificazioni e integrazioni, in conformità a quanto previsto dalle decisioni della Commissione europea citate in premessa, consistono in contributi in c/capitale calcolati nelle seguenti misure:

investimenti industriali: (488/92): 35% ESN più 15% per gli investimenti delle PMI;

investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli (729/A/200 tab. 2): calcolati nella misura del 50% E.S.L. previsto per le iniziative ubicate in area dall'obiettivo 1.

1.4. L'importo totale delle agevolazioni così calcolate e riferite all'importo di 22.875.839 euro, è pari a 12.800.000 euro. Per la restante quota degli investimenti ammessi, pari 31.802.161 euro, sarà sottoposta ad una successiva approvazione di questo Comitato la determinazione della misura di agevolazioni da concedere in base all'art. 8, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 35/2005 e successive modificazioni e integrazioni.

1.5. Il contributo di 12.800.000 euro sarà erogato in tre annualità di pari importo a decorrere dal 2006. Al fine del calcolo delle agevolazioni si terrà conto del predetto piano delle disponibilità indipendentemente dagli effettivi tempi di realizzazione degli investimenti.

1.6. Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumenti degli oneri a carico della finanza pubblica indicati nel precedente punto 1.4.

1.7. Il termine ultimo per completare gli investimenti è fissato in 48 mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto.

1.8. Le iniziative, a regime, dovranno realizzare una nuova occupazione aggiuntiva pari a n. 250 U.L.A. (Unità Lavorative Annue).

1.9. Il Ministero delle attività produttive curerà, ove necessari, i conseguenti adempimenti comunitari.

2. Per la realizzazione del contratto di programma di cui al punto 1., è approvato il finanziamento di 12.800.000 euro a valere sulle risorse evidenziate nel citato decreto del 30 settembre 2005 citato in premessa.

3. L'operatività della presente delibera è subordinata al verificarsi delle condizioni di seguito indicate:

la verifica della coerenza degli investimenti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli inseriti nel contratto di programma con il regime d'aiuti 729/A/2000 e con il POR della regione siciliana, che non consente l'aumento di capacità produttiva nei settori interessati a livello regionale: in particolare dovrà essere accertato che non si realizzi un aumento della capacità di lavorazione e stoccaggio nei settori ortofrutticolo, cerealicolo e vitivinicolo;

che gli investimenti proposti siano coerenti con il regime d'aiuti 729/A/2000 e con il POR della regione siciliana in ordine alla tipologia delle spese ammissibili e al limite massimo degli investimenti in azienda agricola previsti dal citato documento di programmazione regionale;

la verifica della redditività delle aziende beneficiarie delle agevolazioni sugli investimenti agricoli, nonché di tutte le altre condizioni previste dagli stessi regimi di aiuti in materia agricola e della pesca.

Roma, 2 dicembre 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario del CIPE: MOLGORA

Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2006
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 265

TABELLA 1

CONTRATTO DI PROGRAMMA SVILUPPO SICILIA

N.	Iniziative	Ubicazione Investimenti	Regime Aiuti	Investimento Ammesso	Investimento Agevolato (art.8, comma 3, D.L.35/05)	Agevevolazione Concessa (art.8, comma 3, D.L.35/05)	Occupazione (U.L.A.)	Settore
			488/92					
1	AKOS di Martinelli F.R. & C. sas	Caltanissetta		670.000	280.310	192.540	8	Consulenza aziendale
2	Sviluppo Sicilia Scarl	Caltanissetta		1.693.000	708.307	484.250	12	Servisi all'imprese
3	Tecnodata Consulting Srl	Caltanissetta		579.000	242.238	165.480	3	Consulenza aziendale
4	Di Simone Simone	Caltanissetta		1.814.000	758.930	516.910	7	confezionamento olio e ortaggi
5	Gela Fruit Srl	Gela (CL)		2.001.000	837.166	578.510	12	frigoconservazione, confez.ortaggi
6	PRO.GE.FIN. Srl	Trapani		316.000	132.206	92.290	3	Consulenza aziendale
7	Merilandia Srl	Bonpensieri (CL)		4.258.000	1.781.435	974.430	13	produzione pasta fresca e cuscus
	totale 488/92			**11.331.000**	**4.740.592**	**3.004.410**	**58**	
			729/A/00					
8	Adragna Goffredo DI	Mazara del Vallo (TP)	Tab. 2	1.404.000	587.397	322.280	8	Vitivinicolo
9	AGRISERVICE Srl	Gela (CL)	Tab. 2	3.606.000	1.508.656	770.420	18	lavor.selez.confez.ortofrutticoli
10	Cooperativa Agricola Aquila arl	Salemi (TP)	Tab. 2	1.159.000	484.895	267.460	4	Vitivinicolo
11	Cantina Sociale Ballotta Scarl	Trapani	Tab. 2	904.000	378.210	208.450	5	Vitivinicolo
12	Azienda Agricola Berlingieri	Mazara del Vallo (TP)	Tab. 2	2.251.000	941.759	515.130	13	Vitivinicolo
13	Casa Vinicola Calatrasi Spa (1)	Monreale (PA)	Tab. 2	3.969.000	1.660.525	896.000	17	Vitivinicolo
14	Casa Vinicola Calatrasi Spa (2)	San Cipirello (PA)	Tab. 2	6.367.000	2.663.786	1.451.100	20	Vitivinicolo
15	Cereal Riggi Srl	Villalba (CL)	Tab. 2	1.502.000	628.397	344.300	8	selezione stoccaggio cereali
16	CIPAS di Neglia Maria sas	Castellammare G. (TP)	Tab. 2	1.749.000	731.736	400.500	10	Vitivinicolo
17	Società Cooperativa Castel di Maranfusa	San Cipirello (PA)	Tab. 2	2.140.000	895.320	491.060	8	Vitivinicolo
18	Mazzara Caterina DI	Buseto Palizzolo (TP)	Tab. 2	1.880.000	786.543	398.810	10	produz.olio
19	Cantina Sociale San Francesco di Paola Scarl	Calatafimi (TP)	Tab. 2	629.000	263.157	144.260	4	Vitivinicolo
20	S.I.G.S. Srl	Gela (CL)	Tab. 2	1.482.000	620.030	339.400	4	confezionamento olio e ortaggi
21	Barcellona Antonina DI	Mussumeli (CL)	Tab. 2	2.059.000	861.432	469.590	19	produz.olio
22	Azienda CADIVIN Spa	Partinico (PA)	Tab. 2	2.000.000	836.747	462.570	7	Vitivinicolo
23	Di Gesù Francesco DI	Villalba (CL)	Tab. 2	206.000	86.185	46.560	1	confezionamento ortaggi e cereali
24	Azienda Vinicola Funaro Srl	Santa Ninfa (TP)	Tab. 2	5.189.000	2.170.941	1.159.500	7	Vitivinicolo
25	Mendola Salvatore DI	Villalba (CL)	Tab. 2	580.000	242.657	132.290	1	produzione funghi
26	Ognibene Srl	Vallelunga Prat. (CL)	Tab. 2	1.028.000	430.088	235.040	3	produz.olio
27	Parrinello Calogero DI	Sommatino (CL)	Tab. 2	1.180.000	493.681	270.100	3	lav.conservazione mandorle
28	Sant'Antonio Abate Piccola società cooperativa	Sommatino (CL)	Tab. 2	642.000	268.596	146.200	15	Vitivinicolo
29	Selva Concetta DI	Castiglione di Sic. (CT)	Tab. 2	1.421.000	594.509	324.570	8	Vitivinicolo
	totale 729/A/2000			**43.347.000**	**18.135.247**	**9.795.590**	**192**	
	totale			**54.678.000**	**22.875.839**	**12.800.000**	**250**	

06A06277

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

DELIBERAZIONE 28 giugno 2006.

Direttive generali alle forme pensionistiche complementari, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

LA COVIP

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante «Disciplina delle forme pensionistiche complementari»;

Visto l'art. 23, comma 3, del decreto legislativo n. 252/2005 che attribuisce alla COVIP il compito di emanare direttive a tutte le forme pensionistiche complementari dalla stessa vigilate, sulla base dei contenuti del decreto;

Vista la direttiva generale alla COVIP adottata, in data 28 aprile 2006, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del decreto legislativo n. 252/2005;

Considerato che nella sopra citata direttiva generale è precisato che la COVIP è tenuta, nelle proprie direttive indirizzate a tutte le forme pensionistiche complementari vigilate, a fornire indicazioni utili al tempestivo adeguamento degli statuti, dei regolamenti e dei relativi documenti informativi per la raccolta delle adesioni alle norme del decreto legislativo n. 252/2005, nonché, con specifico riguardo alle forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita, finalizzate a consentire gli adempimenti previsti dall'art. 13, comma 3, del decreto medesimo;

Considerato che nella sopra citata direttiva generale è precisato che la COVIP deve uniformare le linee direttrici della propria attività con lo scopo di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti, avendo riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare;

Rilevata pertanto l'esigenza, sulla base delle disposizioni normative e delle linee generali di indirizzo di cui sopra, di procedere all'emanazione delle direttive ai sensi dell'art. 23, comma 3, del decreto legislativo n. 252/2005;

Tenuto conto delle indicazioni scaturite ad esito della procedura di consultazione delle parti sociali e degli organismi rappresentativi dei soggetti vigilati, dei prestatori dei servizi finanziari e dei consumatori, posta in essere dalla COVIP a partire dal 4 maggio 2006;

EMANA

le seguenti direttive:

Direttive generali alle forme pensionistiche complementari, ai sensi dell'art. 23, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252

Con il decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005 (di seguito: decreto), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 2005, supplemento ordinario n. 200, il Governo ha provveduto, in attuazione della legge delega 23 agosto 2004, n. 243, ad una riforma organica della disciplina della previdenza complementare, al fine di una complessiva armonizzazione e razionalizzazione del settore.

In tale ottica, il decreto ha proceduto ad una revisione integrale delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (di seguito: decreto n. 124/1993), nonché delle previsioni fiscali in materia di previdenza complementare. In forza di quanto previsto dall'art. 23, comma 1, l'intervento normativo di cui sopra entrerà in vigore il 1° gennaio 2008, fatta eccezione per alcune previsioni (articoli 16, comma 2, lettera *b)*, 18, 19 e 22, comma 1) che sono già entrate in vigore dal 14 dicembre 2005.

In considerazione dell'ampiezza e rilevanza delle innovazioni recate dal decreto, l'art. 23, comma 3, ha attribuito alla COVIP il compito di dettare direttive a tutte le forme pensionistiche complementari finalizzate al pieno e corretto adeguamento delle stesse al nuovo assetto normativo entro il 31 dicembre 2007. Ciò, avuto anche riguardo al disposto dell'art. 23, comma 4, del decreto, il quale prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, solo le forme pensionistiche complementari che hanno provveduto agli adeguamenti richiesti e hanno ricevuto la relativa autorizzazione o approvazione da parte della COVIP potranno ricevere nuove adesioni, anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del trattamento di fine rapporto (di seguito: TFR).

Tenuto conto di quanto sopra, con il presente provvedimento si forniscono indicazioni idonee a chiarire i principali profili di novità del settore e la decorrenza delle diverse previsioni normative, nonché a meglio indirizzare l'attività di adeguamento che le forme pensionistiche complementari sono chiamate a porre in essere.

Come precisato nella direttiva generale alla COVIP (di seguito: direttiva ministeriale) adottata dal Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia, la COVIP è chiamata ad «impartire le opportune direttive ai soggetti vigilati, uniformando le linee direttrici della propria attività con lo scopo di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti», fornendo indicazioni utili «al tempestivo adeguamento degli statuti, dei regolamenti e dei relativi documenti informativi per la raccolta delle adesioni e, con specifico riguardo alle forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita, finalizzate a consentire gli adempimenti previsti dall'art. 13, comma 3».

L'attribuzione alla COVIP del compito di impartire direttive alle forme pensionistiche complementari è strettamente connessa al significativo ampliamento delle attribuzioni della stessa, recato dal decreto, in linea con il principio di delega volto al perfezionamento dell'omogeneità del sistema di vigilanza sull'intero settore della previdenza complementare, anche attraverso il conferimento di nuovi poteri di regolamentazione e disciplina delle forme pensionistiche complementari. L'accrescimento delle competenze della COVIP costituisce infatti, come anche sottolineato dalla direttiva ministeriale, un elemento necessario affinché possa essere efficacemente realizzato un serio e rigoroso apparato di controlli.

In piena continuità con il decreto, anche la legge 28 dicembre 2005, n. 262 («Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari») ha confermato l'architettura del nuovo sistema di vigilanza in materia di previdenza complementare, incentrata sul riconoscimento alla COVIP di un maggior numero di funzioni e competenze su tutte le forme pensionistiche complementari. Ciò nell'obiettivo di pervenire alla definizione di regole comuni alle diverse forme pensionistiche complementari così da garantire il rispetto dei principi di trasparenza, comparabilità e portabilità, di assicurare una più efficace tutela degli iscritti (anche potenziali) e dei beneficiari e di favorire il buon funzionamento del sistema di previdenza complementare.

In particolare, con riferimento ai fondi pensione aperti e alle forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita, il decreto, come anche confermato dall'art. 25, comma 3, della legge per la tutela del risparmio e precisato nella direttiva ministeriale, ha previsto la concentrazione in COVIP delle competenze in materia di regolamentazione e vigilanza sulla documentazione che le forme pensionistiche complementari utilizzano per la raccolta delle adesioni e per l'informativa agli aderenti, così riconoscendo la peculiarità del risparmio previdenziale, il cui collegamento funzionale con la previdenza di base è stato più volte affermato dalla Corte costituzionale e le cui specificità ne rendono evidente la diversità rispetto al risparmio puramente finanziario. Conformemente al decreto e alla legge sul risparmio, detta regolamentazione, specifica per i fondi pensione, si dovrà comunque ispirare ai principi in materia di sollecitazione del pubblico risparmio.

Al riguardo, la direttiva ministeriale opportunamente precisa che il passaggio delle competenze di cui sopra in capo alla COVIP avverrà a far tempo dal 1° gennaio 2008, data in cui il decreto n. 124/1993 sarà integralmente sostituito dal decreto n. 252/2005. Da tale data confluiranno in COVIP, per detti profili, le competenze sinora attribuite a CONSOB (sui fondi aperti) e ad ISVAP (sulle forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita).

In ragione di quanto sopra, la COVIP ha assunto il compito di definire criteri omogenei di rappresentazione agli aderenti delle caratteristiche di ciascuna forma pensionistica complementare, al fine di consentire a ciascun soggetto di compiere scelte consapevoli in ordine al proprio piano di previdenza complementare ed effettuare un adeguato raffronto tra le diverse opzioni prospettate, anche in termini di chiara percezione del livello dei costi, dei profili di rischio-rendimento e dei risultati conseguiti. Dell'esigenza di definire tali criteri omogenei, la COVIP terrà conto sia per quanto attiene alla documentazione preordinata alla raccolta delle adesioni sia con riferimento alle comunicazioni periodiche che ciascuna forma pensionistica è tenuta a fornire ai propri iscritti, per permettere un'informazione chiara e facilmente valutabile dall'aderente sull'insieme dei contributi versati e sul riepilogo generale della posizione maturata, nonché circa il livello della rendita che è ragionevole attendersi a scadenza.

Più specificamente, con riguardo alla fase della raccolta delle adesioni, tutte le forme pensionistiche complementari dovranno dotarsi, per le adesioni successive al 1° gennaio 2008, di una nota informativa redatta sulla base dello schema predisposto dalla COVIP.

La nota informativa dovrà essere completata da una scheda sintetica, anch'essa redatta sulla base dello schema proposto dalla COVIP, che ha lo scopo di introdurre l'aderente ai meccanismi di funzionamento e alle condizioni di partecipazione alla forma pensionistica complementare tenendo conto delle esigenze di semplicità dell'informazione imposte dalle caratteristiche peculiari, per ampiezza e composizione, della platea di soggetti cui le forme pensionistiche complementari si rivolgono. In tale scheda sono pertanto privilegiati i principi di accessibilità, sinteticità e immediatezza delle informazioni fornite, anche attraverso l'uso di un linguaggio più semplice e diretto rispetto a quello impiegato nei documenti informativi più «tradizionali».

Ciò consentirà, pur nel rispetto delle differenti caratteristiche di ciascuna forma, un allineamento degli standard di rappresentazione delle informazioni, favorendo in tal modo la comparabilità delle diverse proposte da parte dell'aderente. Con la finalità di consentire la comparabilità delle varie proposte, nei documenti informativi dovrà essere riportato un «Indicatore sintetico dei costi», costruito in modo da fornire, mediante ricorso a un unico valore, una rappresentazione immediata dell'onerosità della partecipazione alle diverse forme pensionistiche, nonché delle diverse offerte all'interno di ciascuna di esse.

Le forme pensionistiche complementari dovranno inoltre prevedere un «Progetto esemplificativo», da definire sulla base di indicazioni fornite dalla COVIP e da mettere a disposizione dell'aderente in forme e con modalità idonee, incluso l'utilizzo di strumenti informatici, anche successivamente all'adesione. Il progetto è volto a fornire un'indicazione dell'evoluzione nel tempo della posizione individuale e dell'importo iniziale della prestazione complementare. Lo stesso costituisce anche uno strumento utile all'aderente nell'adozione delle scelte relative alla partecipazione (misura

della contribuzione, linea di investimento, ecc.), consentendogli di avere un'idea delle conseguenze che tali scelte potranno avere nel tempo.

I fondi pensione negoziali e i fondi pensione aperti dovranno inoltre provvedere ad una complessiva revisione delle norme statutarie e regolamentari, per renderle compatibili, a partire dal 1° gennaio 2008, con il nuovo assetto normativo recato dal decreto. Tale operazione sarà facilitata dalla predisposizione, da parte della COVIP, di schemi di statuto e di regolamento.

Anche le forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita, per le quali il decreto impone l'adozione di un apposito regolamento a far tempo dalla data di entrata in vigore dello stesso, potranno procedere a detto adempimento utilmente avvalendosi dello schema di regolamento predisposto dalla COVIP in termini di omogeneità rispetto alle altre forme pensionistiche, pur avendo presente la specificità di tali strumenti previdenziali.

Al fine dell'adeguamento delle clausole statutarie e regolamentari, tutte le forme pensionistiche complementari potranno attivarsi con congruo anticipo rispetto alla data di entrata in vigore del decreto, sulla base delle procedure che saranno definite dalla COVIP. Resta, ovviamente, inteso che la decorrenza degli effetti delle modifiche disposte in attuazione del nuovo quadro normativo non potrà essere anteriore al 1° gennaio 2008, data in prossimità della quale la COVIP provvederà a comunicare gli estremi dell'iscrizione all'albo per le forme precedentemente non iscritte.

Ambito di applicazione del decreto n. 252/2005: obblighi di adeguamento.

Secondo quanto disposto nell'art. 1, rientrano nell'ambito di applicazione del nuovo decreto tutte le forme di previdenza istituite per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari rispetto al sistema obbligatorio.

Saranno pertanto, in generale, tenuti ad adeguarsi al decreto e alle disposizioni di attuazione dettate dalla COVIP i fondi pensione negoziali iscritti all'albo, le società di cui all'art. 6, comma 1, del decreto che già hanno istituito fondi pensione aperti e le imprese di assicurazione che attuano forme pensionistiche complementari mediante contratti di assicurazione sulla vita, ivi comprese le compagnie operanti nel territorio dello Stato in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi.

Con riguardo a tali ultime forme pensionistiche, il decreto prevede che i contratti di assicurazione con finalità previdenziale stipulati fino alla data del 31 dicembre 2007 continueranno ad essere regolati, anche dopo il 1° gennaio 2008, sulla base delle previgenti disposizioni. Come precisato nella direttiva ministeriale, è da ritenersi comunque consentito alle imprese, di assicurazione di adeguare i contratti in essere al 31 dicembre 2007 alla nuova normativa, in ottemperanza al decreto e alle direttive della COVIP. A tal fine, le imprese dovranno predisporre il regolamento e sottoporlo all'approvazione della COVIP per l'iscrizione all'Albo delle forme pensionistiche complementari, nonché attuare la costituzione del patrimonio separato e autonomo.

Solo ad esito di detti adempimenti, previa iscrizione all'albo, tali forme potranno raccogliere nuove adesioni, i sottoscrittori potranno trasferire ad essi il TFR e il decreto potrà trovare piena applicazione.

Le presenti direttive, così come le disposizioni del decreto, non trovano, pertanto, applicazione nei riguardi delle forme pensionistiche attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita sottoscritti fino al 31 dicembre 2007, per le quali non sia stato previsto l'adeguamento al nuovo quadro normativo.

La direttiva ministeriale chiarisce inoltre che «agli aderenti a polizze previdenziali stipulate entro il 31 dicembre 2007 e non adeguate entro tale termine alla nuova normativa, è riconosciuta la facoltà di trasferire la propria posizione, alle condizioni stabilite dalla regolamentazione di settore, in strumenti di previdenza complementare realizzati secondo la nuova normativa». Si ritiene che le imprese di assicurazione debbano valutare con particolare attenzione l'esigenza di consentire che la suddetta facoltà sia esercitata dagli aderenti, oltre che senza vincoli temporali di permanenza nella polizza previdenziale, anche senza costi connessi al trasferimento tali da rendere, di fatto, inattuabile l'esercizio di tale prerogativa.

Le nuove disposizioni non troveranno poi applicazione, stante la previsione di cui all'art. 23, comma 6, del decreto, nei riguardi dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per i quali continuerà ad applicarsi la normativa oggi in vigore.

Per le forme pensionistiche complementari preesistenti, ossia quelle già istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, l'adeguamento alle nuove disposizioni avverrà, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del decreto, secondo i criteri, le modalità e i tempi che saranno specificamente stabiliti, anche in relazione alle specifiche caratteristiche di talune delle suddette forme, con uno o più decreti del Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro del lavoro, sentita la COVIP, da adottarsi entro un anno dalla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale* (e, cioè, entro il 13 dicembre 2006).

È opportuno, altresì, precisare che anche in riferimento alle forme pensionistiche preesistenti interne a enti, società o gruppi sottoposti ai controlli in materia di esercizio della funzione creditizia ed assicurativa, le quali, in base all'art. 18, comma 3, lettera *b)*, del decreto n. 124/1993, sono attualmente sottoposte alla vigilanza dell'Autorità competente in ragione dei controlli sui soggetti al cui interno sono istituite, il passaggio delle competenze dalla Banca d'Italia e dall'ISVAP alla COVIP avverrà, anche alla luce dei chiarimenti contenuti nella direttiva ministeriale, dal 1° gennaio 2008.

Definizioni.

Il decreto riconduce tutti gli strumenti di previdenza complementare alla nozione di «forma pensionistica complementare». Più in particolare, il decreto definisce come «forme pensionistiche complementari collettive»:

i fondi pensione di carattere negoziale istituiti come autonomi soggetti giuridici, con personalità giuridica ovvero in forma di associazioni non riconosciute;

i fondi istituiti o promossi dalle regioni;

i fondi pensione aperti (avuto riguardo alle adesioni su base collettiva);

le forme istituite dagli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103;

le forme pensionistiche preesistenti di cui all'art. 20 del decreto.

Sono, inoltre, definite come «forme pensionistiche complementari individuali» quelle attuate mediante adesione su base meramente individuale a fondi pensione aperti e le forme pensionistiche attuate tramite contratti di assicurazione sulla vita, ai sensi dell'art. 13 del decreto.

Tutte le forme di cui sopra, a prescindere dal carattere collettivo o individuale delle stesse e dalla forma giuridica assunta, dovranno, comunque, recare nella denominazione la locuzione «fondo pensione». Si richiama, pertanto, l'attenzione su tale previsione soprattutto per le società istitutrici delle forme pensionistiche individuali di cui all'art. 13, comma 1, lettera *b)*, del decreto, per le quali la prescrizione di cui sopra assume carattere di novità e che dovranno ad essa conformarsi nella redazione dei relativi regolamenti.

La denominazione «fondo pensione» non potrà essere, per contro, utilizzata da altri soggetti, rispetto a quelli iscritti all'albo della COVIP. Giova, al riguardo, ricordare che l'esercizio dell'attività propria dei fondi pensione in difetto delle prescritte autorizzazioni o approvazioni è punita penalmente.

Con riguardo alla COVIP, il decreto provvede a modificarne la denominazione per esteso, sostituendo «Commissione di vigilanza sui fondi pensione», denominazione contenuta nell'art. 16, comma 2, del decreto n. 124/1993 con il quale la predetta Commissione è stata istituita, con «Commissione di vigilanza sulle forme pensionistiche complementari». Tale modifica, che interverrà a far tempo dal 1° gennaio 2008, risulta in linea con l'estensione, da tale data, delle prerogative di vigilanza della Commissione su tutte le forme pensionistiche complementari.

Adesione alle forme pensionistiche complementari.

Risulta confermato il principio della libertà e volontarietà dell'adesione a qualunque forma pensionistica complementare, sia collettiva sia individuale (articoli 1, comma 2, e 3, comma 3, del decreto).

Il principio della volontarietà dell'adesione troverà applicazione anche nell'ipotesi di devoluzione del TFR mediante il meccanismo del conferimento tacito (art. 8, comma 7, del decreto), configurandosi il silenzio del lavoratore come una manifestazione implicita di volontà cui consegue l'effetto dell'adesione alla forma pensionistica complementare così individuata: in tal caso all'iscritto dovranno essere riconosciuti tutti i diritti e le prerogative, anche di ordine informativo, connessi alla partecipazione alla forma medesima.

Il decreto non esclude la possibilità di adesione contemporanea a più forme pensionistiche complementari, fattispecie che, tipicamente, potrà realizzarsi nell'ipotesi di una pluralità di rapporti di lavoro che diano titolo ad adesioni a forme pensionistiche diverse. Comunque, con le modalità caso per caso più appropriate, l'aderente dovrà essere messo in condizione di valutare attentamente, sotto il profilo dell'opportunità, la costituzione di una pluralità di posizioni presso diverse forme pensionistiche, avendo ad esempio riguardo anche al profilo dei costi complessivi da sostenere.

Destinatari delle forme pensionistiche complementari.

L'art. 2 del decreto riproduce, in buona misura, le previsioni riguardanti i destinatari della previdenza complementare oggi contenute nel decreto n. 124/1993, introducendo talune novità. In base a detta previsione, alle forme pensionistiche complementari collettive possono aderire:

i lavoratori dipendenti, privati e pubblici, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato, ivi inclusi i lavoratori assunti in base alle tipologie contrattuali previste dal legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

i lavoratori autonomi e i liberi professionisti;

i soci lavoratori di qualsiasi tipo di cooperative, anche insieme ai lavoratori dipendenti dalle cooperative stesse.

Con riguardo, invece, alle forme pensionistiche complementari individuali, il decreto precisa (art. 13, comma 2) che possono aderirvi anche soggetti diversi da quelli individuati nell'elencazione di cui all'art. 2 (ad esempio, i soggetti privi di reddito di lavoro). Non sussiste, pertanto, per tali forme, alcuna restrizione sotto il profilo dei potenziali aderenti.

Tenuto anche conto delle disposizioni dell'art. 8 del decreto, possono aderire alle forme di previdenza complementare, sia collettive sia individuali, anche i soggetti c.d. «fiscalmente a carico», di cui all'art. 12 del testo unico delle imposte sui redditi (decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917). Nel

caso dei fondi pensione negoziali, ove si intenda includere detti soggetti nell'ambito dei destinatari, occorrerà un'esplicita previsione dello statuto in tal senso.

Con riferimento ai fondi pensione aperti, è da ritenersi consentita anche la possibilità di fondi «dedicati» ad un solo tipo di adesioni (fondi aperti alle sole adesioni individuali ovvero fondi aperti alle sole adesioni collettive). Laddove si intenda introdurre siffatta specializzazione, a far tempo dall'entrata in vigore del decreto ovvero successivamente, occorrerà modificare in tal senso il regolamento al fine di delimitare l'ambito delle possibili adesioni. Quanto alle adesioni già effettuate, che risultino di diversa natura rispetto a quella prescelta dal fondo per la sua specializzazione, le società istitutrici dei fondi pensione aperti dovranno valutare se consentire il mantenimento delle iscrizioni in essere, limitando la «specializzazione» solo alle adesioni future, oppure prevederne il necessario trasferimento ad altro fondo, fornendo ogni utile informativa all'iscritto per il consapevole esercizio delle connesse prerogative.

Istituzione delle forme pensionistiche.

L'art. 3 del decreto individua le specifiche fonti istitutive in relazione alle tipologie di destinatari indicate nell'art. 2, riproducendo, con alcune integrazioni, la formulazione dell'art. 3 del decreto n. 124/1993.

Tra le novità che interverranno dal 1° gennaio 2008 va segnalata la possibilità di accordi, a livello aziendale, intercorrenti direttamente tra datore di lavoro e singoli lavoratori. Detti accordi avranno, comunque, un'efficacia limitata ai soli soggetti firmatari degli accordi stessi, non potendo in alcun modo inerire ai lavoratori, pur appartenenti alla medesima azienda, che non vi abbiano preso parte e non determinando, conseguentemente, alcun vincolo nei loro confronti. Pertanto, tali accordi non possono essere inclusi tra quelli di cui all'art. 8, comma 7, lettera *b)*, del decreto, al fine di regolare la devoluzione tacita del TFR degli altri dipendenti dell'impresa.

Da segnalare è anche l'inserimento tra le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari delle regioni, cui è anche conferito il compito di disciplinare con legge regionale il funzionamento di tali forme, nel rispetto comunque della normativa nazionale di settore. Resta ovviamente ferma la possibilità delle Regioni di promuovere e favorire lo sviluppo di iniziative di previdenza complementare, come già sperimentato nell'attuale contesto normativo, in primo luogo attraverso formule che prevedano il coinvolgimento della contrattazione collettiva.

Per completezza, il decreto riconduce nell'alveo delle fonti istitutive anche le società istitutrici dei fondi pensione aperti e delle forme pensionistiche complementari attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita.

Infine, la lettera *g)*, del comma 1 dell'art. 3 del decreto conferma tra le fonti istitutive gli enti previdenziali di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 (come oggi previsto dal comma 1-*bis*, dell'art. 3 del decreto n. 124/1993, introdotto dall'art. 1, comma 35, della legge 23 agosto 2004, n. 243). Ai predetti enti è dunque consentito provvedere, sia direttamente, tramite delibera degli enti stessi, sia anche sulla base di contratti collettivi o accordi fra lavoratori, all'istituzione di nuove forme di previdenza complementare.

Costituzione dei fondi pensione e autorizzazione all'esercizio.

Per quanto attiene ai fondi pensione negoziali, a far tempo dal 1° gennaio 2008 risulterà modificata, in chiave di snellimento e semplificazione, la procedura per il riconoscimento della personalità giuridica. In deroga alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, il riconoscimento conseguirà direttamente al provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività adottato dalla COVIP, senza che più occorra un ulteriore provvedimento del Ministero del lavoro. La COVIP provvederà, per tali fondi pensione, alla tenuta del registro delle persone giuridiche.

Al riguardo, tenuto anche conto dei chiarimenti forniti alla COVIP nella direttiva ministeriale, si ha presente che anche i fondi pensione che risulteranno già costituiti come soggetti dotati di personalità giuridica (siano essi fondi pensione negoziali di nuova istituzione ovvero fondi pensione preesistenti) dovranno essere, da tale data, iscritti nel registro tenuto dalla COVIP, la quale provvederà all'acquisizione dei fascicoli da parte delle Prefetture competenti.

Le forme pensionistiche promosse dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 possono essere costituite come associazioni non riconosciute ovvero come soggetti dotati di personalità giuridica; è, inoltre, ammessa l'adozione della forma del patrimonio di destinazione, separato ed autonomo, nell'ambito del medesimo ente, con gli effetti di cui all'art. 2117 del codice civile, gestito separatamente rispetto alle altre attività dell'ente.

L'adozione del patrimonio di destinazione, separato ed autonomo, è, in ogni caso, l'unica forma ammessa per i fondi pensione aperti e per le forme pensionistiche complementari attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita. La disposizione, già esistente per i fondi pensione aperti, riveste rilevanti profili di novità con riferimento alle forme pensionistiche complementari di cui all'art. 13 comma 1, lettera *b)*, del decreto.

Ciascuna impresa assicurativa sarà, pertanto, tenuta ad adottare un'apposita deliberazione volta alla costituzione di un patrimonio di destinazione con riguardo alle forme pensionistiche attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita. Come precisato nella direttiva ministeriale, nella costituzione del patrimonio separato le imprese di assicurazione dovranno operare secondo le modalità stabilite dall'ISVAP.

Inoltre, l'operatività delle forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita sarà subordinata alla prevista adozione del regolamento, redatto in base alle direttive impartite dalla COVIP e dalla stessa preventivamente approvato, recante disposizioni circa le modalità di partecipazione, il trasferimento delle posizioni individuali verso altre forme pensionistiche, la comparabilità dei costi e dei risultati di gestione, la trasparenza dei costi e delle condizioni contrattuali, le modalità di comunicazione agli iscritti e alla COVIP delle attività della forma pensionistica e della posizione individuale.

Unitamente al regolamento, dovranno essere trasmesse alla Commissione anche le condizioni generali dei contratti, per le quali il decreto richiama espressamente l'esigenza di comunicazione prima della loro applicazione. Le eventuali modifiche successive delle condizioni generali dei contratti dovranno essere parimenti trasmesse, da parte delle imprese assicurative, alla COVIP sempre in via preventiva rispetto alla loro concreta applicazione.

Iscrizione all'albo della COVIP.

Tutte le forme pensionistiche complementari (con la sola eccezione delle forme pensionistiche istituite all'interno di enti pubblici, anche economici, che esercitano i controlli in materia di tutela del risparmio, in materia valutaria o in materia assicurativa) dovranno essere iscritte nell'apposito albo tenuto a cura della COVIP. Ciò costituirà una novità di rilievo per le forme pensionistiche attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita, le quali saranno inserite nell'albo solo ad esito della procedura di approvazione del relativo regolamento.

Dette forme potranno essere iscritte all'albo della COVIP solo a partire dal 1° gennaio 2008. Si ha infatti presente che secondo l'art. 19 del decreto n. 252/2005 spetta alla COVIP definire «al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, comparabilità e portabilità», le condizioni che le forme devono soddisfare «per poter essere ricondotte nell'ambito di applicazione del (...) decreto ed essere iscritte all'albo». Considerando pertanto che, per le forme individuali assicurative, la realizzazione dei suddetti principi di trasparenza, comparabilità e portabilità è strettamente correlata all'entrata in vigore della nuova disciplina della previdenza complementare, tali forme potranno essere iscritte all'albo soltanto una volta intervenuto l'adeguamento alle nuove norme, avendo proceduto alla costituzione del patrimonio autonomo e separato e avendo ricevuto l'approvazione del relativo regolamento.

Responsabile delle forme pensionistiche complementari.

Alcune significative modifiche ed integrazioni sono previste dal decreto in materia di governance delle forme pensionistiche e dovranno essere tenute presenti ai fini dei necessari adeguamenti. Il decreto valorizza il ruolo del responsabile del fondo disponendo che per tutte le forme pensionistiche complementari, senza eccezione alcuna, si debba procedere alla nomina di un responsabile della forma stessa. L'organo competente ad effettuare la predetta nomina sarà il consiglio di amministrazione del fondo pensione, qualora si tratti di un soggetto giuridico, ovvero della società o ente promotore della forma pensionistica, qualora priva di soggettività.

In particolare, questa novità rivestirà rilievo soprattutto per le forme pensionistiche complementari attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita di cui all'art. 13, comma 1, lettera *b)*, del decreto, per le quali non è oggi prevista la figura del responsabile. Dette forme dovranno procedere alla relativa nomina, nel rispetto delle previsioni del decreto, in modo da disporre di tale figura a far tempo dal 1° gennaio 2008.

Per i fondi aperti, per i quali la figura del responsabile del fondo risulta già contemplata dall'attuale normativa, oltre a procedere ai necessari adeguamenti quanto alle nuove funzioni da attribuire al responsabile, si richiama l'attenzione sulla necessità che, a far tempo dal 1° gennaio 2008, i soggetti incaricati non si trovino nelle situazioni di incompatibilità delineate nell'art. 5, comma 3, del decreto.

Al riguardo, si evidenzia che l'incarico di responsabile dei fondi pensione aperti e delle forme pensionistiche complementari attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita non potrà, in ogni caso, essere conferito ad uno degli amministratori o a un dipendente della forma stessa e sarà incompatibile con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato e di prestazione d'opera continuativa presso i soggetti istitutori delle forme stesse, ovvero presso le società da queste controllate o che le controllano.

Con riferimento alle società che hanno istituito una pluralità di fondi pensione aperti o di forme pensionistiche complementari mediante contratti di assicurazione sulla vita, pur restando ammessa la possibilità che sia affidato ad uno stesso soggetto l'incarico di responsabile di più forme pensionistiche, dovrà evitarsi la concentrazione sul medesimo soggetto di un numero eccessivo di incarichi, considerati i delicati compiti che lo stesso è chiamato a svolgere nell'interesse degli iscritti.

Per i fondi pensione negoziali istituiti mediante accordi, potrà essere sufficiente provvedere ad integrare le competenze del direttore generale, figura questa in genere già prevista, nei termini indicati dal decreto. Eventualmente, potrà essere valutata l'opportunità di conferire il predetto incarico di responsabile del fondo anche a soggetto distinto dal direttore generale.

In generale, quanto alle funzioni, spetterà al responsabile provvedere a verificare che la gestione della forma sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti, nonché nel rispetto della normativa, anche regolamentare e di indirizzo della COVIP, e delle previsioni di natura contrattuale contenute negli statuti e nei regolamenti. In particolare, al responsabile compete la vigi-

lanza sul rispetto dei limiti di investimento, complessivamente e per ciascuna linea in cui si articola la forma, sulle operazioni in conflitto di interesse e sull'adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli iscritti.

Organismo di sorveglianza.

I fondi pensione aperti che prevedano anche la possibilità di adesioni su base collettiva devono provvedere all'istituzione di un organismo di sorveglianza. In sede di prima applicazione, l'organismo dovrà essere composto da almeno due membri da designarsi da parte dei soggetti istitutori dei fondi, per un incarico che non potrà superare i due anni.

Per i componenti dell'organismo, il decreto richiede determinati requisiti di onorabilità e professionalità e prevede situazioni di incompatibilità e di decadenza, rinviando per la relativa disciplina ad un apposito decreto da emanarsi da parte del Ministro del lavoro. I componenti non potranno, peraltro, ricoprire cariche negli organi sociali dei soggetti istitutori del fondo pensione aperto ovvero presso le società da questi controllate o che li controllano, né potranno svolgere presso tali enti attività di lavoro subordinato o di prestazione d'opera a carattere continuativo. È fatto divieto di essere proprietari, usufruttuari o titolari di altri diritti — anche indirettamente o per conto terzi — relativamente a partecipazioni azionarie dei soggetti istitutori di fondi pensione aperti, ovvero di società da questi controllate o che li controllano. L'accertamento del mancato possesso dei richiesti requisiti, la cui attestazione deve essere effettuata dall'interessato, eventualmente mediante apposita dichiarazione scritta, determina la decadenza dall'ufficio, che sarà dichiarata con decreto del Ministro del lavoro su proposta della COVIP. Resta facoltativa, in questa fase, la costituzione di un organismo di sorveglianza a partecipazione paritetica dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Successivamente a questa prima fase, i componenti dell'organismo di sorveglianza dovranno essere individuati nell'ambito degli amministratori indipendenti iscritti ad un albo della CONSOB (ove istituito). Inoltre, in questa seconda fase, nei fondi pensione aperti ad adesioni collettive, l'organismo di sorveglianza dovrà essere necessariamente integrato da un rappresentante del datore di lavoro e da un rappresentante dei lavoratori ogniqualvolta l'adesione collettiva comporti l'iscrizione al fondo di almeno 500 lavoratori appartenenti ad una singola azienda o a un medesimo gruppo. La disposizione di cui sopra non preclude la possibilità per i fondi pensione aperti di prevedere, su base volontaria, la suddetta integrazione anche nella fase di prima applicazione del decreto.

L'organismo di sorveglianza è destinato a rappresentare adeguatamente gli interessi degli aderenti e a verificare che l'amministrazione e gestione del fondo avvenga nell'esclusivo interesse degli stessi. L'organismo riferisce all'organo di amministrazione del fondo pensione aperto e alla COVIP in merito alle irregolarità riscontrate.

Gestione delle risorse delle forme pensionistiche complementari.

Il decreto sostanzialmente conferma l'attuale disciplina, con alcune novità di rilievo. In primo luogo, con riferimento al conferimento tacito del TFR, il decreto prevede che l'investimento delle relative somme debba necessariamente avvenire nella linea a contenuto più prudenziale, tale da garantire la restituzione del capitale e rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del TFR.

Riguardo alle caratteristiche che tale linea deve possedere, si ritiene che il termine garanzia debba essere inteso come un effettivo impegno ad assicurare con certezza il risultato della restituzione integrale del capitale, al netto di qualsiasi onere, entro un lasso di tempo predeterminato e/o al realizzarsi di determinati eventi (come in particolare il pensionamento). Non è quindi sufficiente il mero impegno a perseguire strategie di investimento atte a realizzare con un grado di probabilità anche molto elevato, ma non ad assicurare con certezza, il risultato della restituzione del capitale. La politica di investimento di detta linea dovrà, comunque, essere idonea a realizzare con elevata probabilità rendimenti che siano pari o superiori a quelli del TFR, quantomeno in un orizzonte temporale pluriennale. Nel determinare le specifiche caratteristiche della linea, si richiama altresì l'attenzione sulla necessità di considerare ed evidenziare con particolare chiarezza anche il profilo dei costi gravanti direttamente e indirettamente sulle posizioni degli iscritti, che dovranno risultare il più possibile contenuti.

Le forme pensionistiche potenzialmente destinatarie del conferimento tacito del TFR dovranno pertanto provvedere ai necessari adeguamenti in tempo utile, prima dell'avvio del meccanismo di devoluzione tacita del TFR, prevedendo una linea con le caratteristiche di cui sopra. In caso contrario, le forme pensionistiche non potranno risultare destinatarie della devoluzione tacita del TFR. Alla predetta linea dovranno confluire anche le sole quote di TFR residuo conferito in via tacita, laddove il lavoratore risulti già iscritto ad altra linea, cui continueranno ad affluire i relativi flussi contributivi (ivi compresi quelli relativi alle quote di TFR già in precedenza devolute a previdenza complementare). Il lavoratore potrà comunque decidere, attraverso esplicita manifestazione di volontà, di destinare anche le quote di TFR residuo alla medesima linea in precedenza prescelta.

In ogni caso, deve consentirsi ai lavoratori la possibilità di chiedere in seguito di riallocare le quote di TFR, quelle già versate e quelle maturande, nella linea di investimento ritenuta più adatta alle proprie esigenze e al proprio grado di propensione al rischio a prescindere anche dal periodo minimo di permanenza nella linea medesima.

Inoltre, al momento di effettiva istituzione di tale linea dovrà essere consentito a tutti gli iscritti di esercitare la facoltà del trasferimento della propria posizione individuale (o di parte della stessa, se consentito) alla linea in questione, anche prima del decorso del periodo minimo previsto nello statuto/regolamento per il normale esercizio della facoltà di passaggio ad altra linea.

Con riguardo alle forme pensionistiche multicomparto, si rappresenta l'opportunità di una strutturazione articolata su un numero contenuto di linee, di facile comprensione e inquadramento quanto ai profili di rischio.

Diversamente, poi, da quanto previsto dall'art. 6, comma 4-*bis*, del decreto n. 124/1993 non è più prescritto che la scelta dei gestori finanziari debba essere effettuata dal consiglio di amministrazione individuato ai sensi dell'art. 5, comma 1, terzo periodo, del predetto decreto n. 124/1993. A far tempo dal 1° gennaio 2008, pertanto, detta scelta potrà essere effettuata, sempre nel rispetto delle procedure previste, anche dal consiglio di amministrazione nominato in sede di atto costitutivo.

Per effetto della previsione contenuta nell'art. 6, comma 1, del decreto, i modelli gestionali ivi contemplati troveranno applicazione anche con riguardo alle forme pensionistiche che saranno istituite direttamente dalle regioni. Il decreto, inoltre, conferma che detti modelli gestionali si applicano anche alle forme istituite dagli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, conformemente a quanto è già oggi contemplato dalla vigente normativa.

Inoltre, è da evidenziare che le forme pensionistiche complementari saranno tenute, a far tempo dal 1° gennaio 2008, ad esporre nel rendiconto annuale e, sinteticamente, nelle comunicazioni periodiche agli iscritti, se ed in quale misura nella gestione delle risorse e nelle linee seguite nell'esercizio dei diritti derivanti dalla titolarità dei valori in portafoglio, siano stati presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali. L'obbligo farà carico a tutte le forme pensionistiche complementari, collettive e individuali.

Quanto alla gestione delle forme pensionistiche individuali attuate tramite contratti assicurativi, il decreto precisa che continuano ad applicarsi le regole di investimento di cui al Codice delle assicurazioni private (decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209).

Service amministrativo.

A partire dal 1° gennaio 2008 verrà meno l'obbligo di richiedere offerte contrattuali, attraverso la forma della pubblicità notizia, per la stipula delle convenzioni aventi ad oggetto la prestazione dei servizi amministrativi.

La circostanza che la norma non espliciti più la necessità che la selezione avvenga sulla base di una procedura di pubblica evidenza non farà naturalmente venir meno l'obbligo dei consigli di amministrazione dei fondi pensione di effettuare la scelta del service amministrativo nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione, sulla base di criteri oggettivi e adeguati, così da individuare il soggetto che meglio risponde alle esigenze del fondo e della platea di riferimento.

Limiti agli investimenti e conflitti di interesse.

Va evidenziata l'innovazione recata dall'art. 6, comma 13, lettera *c)*, del decreto che, avendo a riferimento la previsione dell'art. 18 della direttiva 2003/41/CE, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali, introduce un nuovo limite agli investimenti.

In base alla nuova previsione, i fondi aventi come destinatari i lavoratori di una determinata impresa non possono investire le proprie disponibilità in strumenti finanziari emessi dalla predetta impresa, o, allorché l'impresa appartenga a un gruppo, dalle imprese appartenenti al gruppo medesimo, in misura complessivamente superiore, rispettivamente, al cinque e al dieci per cento del patrimonio complessivo del fondo. I fondi sono chiamati, pertanto, ad adeguarsi anche al predetto limite.

Quanto al conflitto di interessi, il decreto prevede che anche per le forme pensionistiche individuali attuate tramite contratti assicurativi debba trovare applicazione, a far tempo dal 1° gennaio 2008, la normativa prevista per le altre forme pensionistiche complementari. Rilevato che anche la legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di tutela del risparmio, detta previsioni in tema di conflitto di interessi dei fondi pensione, delegando il Governo ad adottare un decreto legislativo in materia, si fa riserva di fornire in seguito, allorché sarà definito il quadro normativo di riferimento, eventuali direttive circa il predetto adeguamento.

Convenzioni per la gestione delle risorse dei fondi pensione negoziali.

Come già anticipato con lettera circolare inviata il 23 febbraio 2006 ai fondi pensione negoziali, si fa presente che l'art. 19, comma 2, lettera *e)*, del decreto (disposizione entrata in vigore il 14 dicembre 2005, in forza di quanto disposto dall'art. 23, comma 1, del decreto medesimo), riconosce alla COVIP il compito di provvedere, nell'ambito della generale vigilanza sulle forme pensionistiche complementari, alla verifica delle linee di indirizzo della gestione e alla vigilanza sulla corrispondenza delle convenzioni per la gestione delle risorse alla normativa in essere e ai criteri di redazione delle convenzioni, definiti da COVIP sentite le Autorità di vigilanza sui soggetti abilitati a gestire le risorse.

La previsione normativa di cui sopra conferma, pertanto, la sussistenza del potere di vigilanza della COVIP in merito alle convenzioni di gestione, già prevista nell'art. 17, comma 2, lettera *f)*, del decreto n. 124/1993, nell'ambito della complessiva vigilanza sulle linee di indirizzo della gestione (e, cioè, sulla poli-

tica di investimento) del fondo e dei singoli comparti. Rispetto alla precedente formulazione del decreto n. 124/1993, è ora previsto il superamento, in un'ottica di semplificazione, dell'assenso preventivo della COVIP alla stipula delle convenzioni. Per effetto di tale previsione, dunque, le convenzioni di gestione non formano più oggetto di autorizzazione preventiva, rientrando, comunque, nell'ambito della vigilanza della COVIP unitamente alla politica di investimento dei singoli comparti.

Pertanto, la procedura relativa alle convenzioni di gestione, contemplata nella deliberazione COVIP del 4 dicembre 2003, recante *«Regolamento sulle procedure relative alle modifiche degli statuti dei fondi pensione negoziali e alle convenzioni di cui all'art. 6 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124»*, è da intendersi superata, per effetto della sopravvenuta disposizione normativa di cui sopra.

In particolare, sono da intendersi non più applicabili gli articoli 5 e 6 del citato regolamento, disciplinanti la procedura di autorizzazione alla stipula delle convenzioni e la procedura di autorizzazione delle modifiche delle linee di indirizzo.

Ai fini della vigilanza sulla politica di investimento e sulle convenzioni di gestione, i fondi pensione negoziali devono trasmettere alla COVIP, entro venti giorni dalla stipula delle convenzioni, la seguente documentazione:

una relazione dell'organo di amministrazione nella quale è illustrata la politica di investimento deliberata per ciascun comparto e, coerentemente con questa, sono descritte le caratteristiche di ogni singola convenzione ed è indicata la data di conferimento delle risorse ai gestori;

il testo di ciascuna convenzione, redatto in conformità ai criteri definiti dalla COVIP sentite le Autorità di vigilanza sui soggetti abilitati a gestire le risorse delle forme pensionistiche complementari (al momento le convenzioni si dovranno, comunque, conformare agli schemi-tipo di convenzione attualmente vigenti);

la relazione illustrativa dello svolgimento del processo di selezione dei gestori ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera *b)*, della delibera COVIP 9 dicembre 1999.

Per quanto riguarda le successive modifiche della politica di investimento o delle convenzioni, i fondi pensione sono tenuti, entro venti giorni dalla data della delibera dell'organo di amministrazione recante la modifica, agli stessi obblighi di comunicazione sopra esposti. In particolare, la relazione dell'organo di amministrazione deve illustrare i cambiamenti introdotti, le motivazioni che hanno portato all'adozione delle suddette modifiche, nonché le eventuali ricadute che le stesse hanno sugli iscritti con indicazione dei presidi a tutela degli stessi anche in ordine alle modalità di attuazione.

Banca depositaria.

Per quanto attiene all'Istituto della banca depositaria, ferma restando la generale disciplina precedentemente applicabile, il decreto chiarisce che gli amministratori e i sindaci della banca depositaria devono riferire senza ritardo alla COVIP sulle eventuali irregolarità riscontrate nella gestione dei fondi pensione.

Tenuto anche presente il disposto dell'art. 38, comma 1, lettera *a-bis)*, seconda parte, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che ha riconosciuto la possibilità per la banca depositaria di provvedere, su incarico della SGR, al calcolo del valore della quota degli OICR, si ritiene di ammettere che anche i fondi pensione possano attribuire alla banca depositaria la delega a provvedere direttamente al calcolo del valore delle quote del fondo. Come per gli altri casi di delega, rimane ferma in capo al fondo pensione negoziale o alla società istitutrice del fondo pensione aperto la responsabilità per l'operato del soggetto delegato.

Finanziamento delle forme pensionistiche complementari.

È in primo luogo affermato il principio della libertà per tutti i lavoratori di determinare l'entità della contribuzione a proprio carico, fermo restando che, nelle forme a carattere collettivo, le fonti istitutive potranno fissare le modalità e la misura minima della contribuzione a carico del datore di lavoro e dei lavoratori.

Inoltre, il contributo da destinare alle forme pensionistiche complementari potrà essere determinato, per tutti gli aderenti, e quindi anche per i lavoratori dipendenti ed autonomi, sia in misura fissa sia in percentuale della retribuzione assunta per il calcolo del TFR (o parte di essa) o del reddito di lavoro autonomo o di impresa.

Il decreto consentirà altresì alle forme pensionistiche complementari, a far tempo dal 1° gennaio 2008, di prevedere negli statuti/regolamenti la possibilità per l'aderente di suddividere i flussi contributivi anche su diverse linee di investimento all'interno di una stessa forma pensionistica. L'introduzione di tale previsione negli statuti/regolamenti è rimessa alla valutazione delle forme pensionistiche, fermi restando gli effetti conseguenti al conferimento tacito del TFR per un lavoratore già iscritto, come in precedenza precisato. In ogni caso tale facoltà, ove si intenda introdurla, deve essere chiaramente esplicitata a livello di statuto/regolamento.

È inoltre stabilito che la contribuzione alle forme pensionistiche complementari possa proseguire volontariamente oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che l'aderente possa far valere, alla data del pensionamento, almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare e ferma restando la libertà del soggetto che decida di proseguire volontariamente la contribuzione di determi-

nare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche. Tale facoltà dell'iscritto dovrà essere necessariamente inserita negli statuti e nei regolamenti delle forme pensionistiche complementari.

Le forme pensionistiche complementari, sia collettive che individuali, potranno prevedere, quanto alle modalità di finanziamento, la possibilità per l'iscritto di avvalersi anche dell'accredito, sulla sua posizione individuale, degli abbuoni accantonati a seguito di acquisti effettuati tramite moneta elettronica o altro mezzo di pagamento presso i centri vendita convenzionati, sulla base di apposita delega al centro servizi o all'azienda emittente la carta di credito o di addebito (risulta così ampliata tale facoltà, oggi ammessa solo per i soggetti destinatari del Fondo I.N.P.S. di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, ossia coloro che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari).

È da ritenersi, in ogni caso, rimessa alla valutazione delle forme pensionistiche l'introduzione di tale previsione negli statuti e nei regolamenti, considerato sia l'effettivo interesse degli iscritti sia le implicazioni amministrative e in termini di costi che la stessa comporta. In ogni caso, qualora si intenda introdurre questa facoltà, la stessa dovrà essere chiaramente esplicitata nella regolamentazione del fondo.

Conferimento del TFR.

La disciplina del finanziamento delle forme pensionistiche complementari risulta incisivamente innovata a decorrere dal 1° gennaio 2008, soprattutto per effetto delle disposizioni che prevedono il conferimento a tali forme, anche con modalità tacite, del TFR, oltre alle quote contributive a carico del lavoratore e, ove previsto, del datore di lavoro.

Per i lavoratori dipendenti, parte cospicua del finanziamento sarà ovviamente costituita dal TFR, in ordine al quale il decreto prevede un'articolata disciplina, potendo il relativo conferimento a forme di previdenza complementare avvenire secondo modalità sia esplicite sia tacite.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto (e, quindi, entro il 1° luglio 2008) ovvero entro sei mesi dalla data di prima assunzione, se successiva al 1° gennaio 2008, i lavoratori potranno decidere, con una manifestazione esplicita di volontà, se conferire l'intero importo del TFR maturando ad una qualsiasi delle forme di previdenza complementare, scelta tra quelle esistenti e già adeguate alle disposizioni del decreto e alle direttive COVIP, ovvero mantenerlo presso il proprio datore di lavoro. In tale secondo caso, il lavoratore potrà comunque successivamente modificare la scelta effettuata, procedendo al conferimento del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta.

In difetto di una manifestazione esplicita di volontà, nei termini sopra indicati, si attiverà il conferimento tacito del TFR. Al riguardo, il decreto prevede che qualora nell'arco di tempo di sei mesi sopra indicato il lavoratore non esprima alcuna volontà, il datore di lavoro sarà tenuto a conferire il TFR maturando dei propri dipendenti alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, che trovano applicazione per quell'azienda (siano essi nazionali ovvero territoriali ovvero aziendali), a decorrere dal mese successivo alla scadenza dei sei mesi previsti.

Ove sussistano più forme pensionistiche di riferimento (ad esempio, fondi pensione negoziali di categoria, fondi territoriali, forme pensionistiche collettive a livello aziendale) il TFR maturando sarà trasferito a quella individuata con accordo aziendale ovvero, in difetto, alla forma alla quale risulti iscritto il maggior numero di lavoratori dell'azienda. Per la determinazione di tale numero dovrà farsi riferimento, con riguardo all'ipotesi di cui all'art. 23, comma 8, del decreto, alla data del 1° gennaio 2008, e in ordine ai lavoratori assunti successivamente all'entrata in vigore del decreto, alla data di assunzione. Qualora non sia possibile procedere nei termini di cui sopra il datore di lavoro sarà tenuto a trasferire il TFR maturando alla forma pensionistica complementare costituita presso l'I.N.P.S.

Disposizioni particolari trovano, poi, applicazione per i lavoratori che siano stati iscritti ad una forma di previdenza obbligatoria entro il 28 aprile 1993, data di entrata in vigore del decreto n. 124/1993. In tale ambito, coloro che siano già iscritti a forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita alla data del 1° gennaio 2008 e che non versino già l'intero TFR a previdenza complementare potranno scegliere, entro sei mesi dalla predetta data o dalla data della nuova assunzione se successiva, se mantenere la residua quota di TFR presso il datore di lavoro; in difetto di una manifestazione esplicita di volontà il TFR sarà trasferito integralmente alla forma complementare alla quale risultino avere già aderito. Coloro che, invece, non siano, alla data del 1° gennaio 2008, già iscritti a previdenza complementare potranno scegliere, sempre entro sei mesi dalla predetta data, a quale forma pensionistica complementare destinare il proprio TFR futuro e definire la quota di TFR da conferire. Tale quota corrisponderà a quella prevista dagli accordi o contratti collettivi che si applicano al lavoratore ovvero, quando tali accordi non prevedono il versamento del TFR, non potrà essere inferiore al 50 per cento; è in ogni caso ammessa la devoluzione di una quota di TFR superiore ai predetti limiti e, quindi, anche pari al 100 per cento. Resta ferma la possibilità, in alternativa, di decidere di mantenere il TFR presso il proprio datore di lavoro. Anche in questo caso, se il lavoratore non esprime alcuna volontà esplicita, il TFR maturando sarà integralmente devoluto alla forma pensionistica complementare secondo le ordinarie modalità del trasferimento tacito.

In forza di quanto previsto dall'art. 23, comma 2, del decreto, le disposizioni in materia di conferimento tacito del TFR non si applicheranno ai lavoratori le cui aziende risulteranno prive dei requisiti per l'accesso

al Fondo di garanzia di cui all'art. 10, comma 3, del decreto medesimo, limitatamente al periodo in cui sussista tale situazione e comunque non oltre un anno dell'entrata in vigore del decreto.

Come già in precedenza rilevato, è espressamente previsto che il conferimento del TFR, sia in forma espressa sia in forma tacita, determina l'adesione del lavoratore alla forma pensionistica complementare. Ciò, peraltro, non comporterà l'obbligo di destinare alla forma prescelta la contribuzione eventualmente prevista, negli accordi collettivi, a carico del lavoratore e del datore di lavoro. Il lavoratore sarà libero di destinare, in aggiunta al TFR, anche una parte della propria retribuzione. Nel caso in cui il lavoratore decida di versare la contribuzione prevista a suo carico ed abbia diritto, in base ad accordi collettivi, anche aziendali, ad un contributo del datore di lavoro, detto contributo affluirà alla forma prescelta nei limiti e alle condizioni stabilite nei predetti accordi. Resta comunque salva la facoltà del datore di lavoro di decidere, pur in assenza di accordi collettivi, anche aziendali, di contribuire alla forma pensionistica alla quale il lavoratore abbia già aderito.

Al fine di consentire ai lavoratori una scelta consapevole in merito alla devoluzione del TFR a previdenza complementare e renderli edotti degli effetti derivanti dalla mancata manifestazione delle proprie preferenze, il decreto prevede l'obbligo in capo al datore di lavoro di fornire adeguata informativa sulle diverse scelte possibili, nonché sulla forma alla quale il TFR sarà destinato in assenza di manifestazione esplicita di volontà nei termini.

In particolare, i datori di lavoro sono tenuti a fornire ai lavoratori una prima adeguata informativa scritta sulle diverse scelte disponibili, secondo la seguente tempistica: in prossimità dell'entrata in vigore del decreto, con riferimento ai lavoratori che risultano già assunti a tale momento; contestualmente all'assunzione, invece, per i lavoratori assunti successivamente. Inoltre, trenta giorni prima della scadenza dei sei mesi utili ai fini del conferimento del TFR maturando (e, cioè, entro il 1° giugno 2008 per i lavoratori già assunti alla data di entrata in vigore del decreto e, invece, entro cinque mesi dall'assunzione per i lavoratori assunti successivamente al 1° gennaio 2008) i datori di lavoro devono provvedere a fornire, ai soli lavoratori che non abbiano ancora manifestato alcuna volontà, una seconda adeguata informativa scritta, diretta ad indicare la forma pensionistica complementare verso la quale il TFR maturando è destinato alla scadenza del semestre.

Nel caso di conferimento tacito del TFR, la forma pensionistica di destinazione dovrà prontamente provvedere ad informare il lavoratore dell'avvenuta adesione dello stesso e della possibilità di usufruire delle contribuzioni a carico del datore di lavoro previste dagli accordi istitutivi della forma stessa, subordinatamente al versamento del contributo a proprio carico. La forma pensionistica dovrà, inoltre, fornire al lavoratore le necessarie indicazioni circa le modalità di acquisizione della nota informativa per la raccolta delle adesioni, della scheda sintetica e dei documenti statutari o regolamentari, nonché ogni altra informazione ritenuta utile ad assicurare al lavoratore la piena conoscenza dei meccanismi di funzionamento della forma pensionistica ed i diritti e gli obblighi connessi all'adesione. Unitamente a tale comunicazione dovrà essere trasmesso al lavoratore un modulo per l'eventuale versamento di propri contributi e per l'eventuale modifica della scelta di allocazione delle risorse.

Regime delle prestazioni.

Il decreto prevede l'introduzione, dal 1° gennaio 2008, di importanti novità in tema di prestazioni pensionistiche, riscatti, anticipazioni e trasferimenti. Gli statuti e i regolamenti, nonché i documenti informativi per la raccolta delle adesioni, dovranno, pertanto, essere opportunamente modificati al fine di allineare le relative previsioni alle nuove disposizioni.

Le novità inerenti al regime delle prestazioni e al trattamento fiscale dovranno essere, altresì, portate a conoscenza di coloro che risulteranno a tale data già iscritti alle forme di previdenza complementare, onde consentire agli stessi di effettuare scelte consapevoli. In ogni caso, le nuove disposizioni in tema di prestazioni e di regime tributario troveranno immediata applicazione nei confronti di tutti coloro che siano iscritti alle forme pensionistiche complementari riguardate dal decreto, anche in mancanza dell'adeguamento della documentazione contrattuale.

Va peraltro tenuto presente che, stante la disposizione di cui all'art. 23, comma 5, del decreto, continuano a trovare applicazione le previgenti disposizioni normative (di cui al decreto n. 124/1993) relativamente alle prestazioni maturate alla data del 31 dicembre 2007, intendendosi per tali quelle per cui, entro tale data, siano stati conseguiti tutti i requisiti di accesso e sia stato esercitato il relativo diritto da parte dell'interessato mediante esplicita richiesta.

Prestazioni pensionistiche.

A partire dal 1° gennaio 2008 il diritto alle prestazioni pensionistiche si acquisirà al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

Dalla lettura coordinata degli articoli 14, comma 2, lettera *c)*, e 11, comma 4, del decreto deriva che, su richiesta dell'aderente, l'accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, sia in capitale sia in rendita, potrà essere conseguito in via anticipata rispetto ai termini sopra indicati, con un anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni di base, nel caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo

e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a quarantotto mesi.

Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche dovranno considerarsi utili tutti i periodi di partecipazione, e cioè di iscrizione, a forme pensionistiche complementari, per i quali non sia stato esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

Resta ferma la possibilità di ottenere la liquidazione in capitale della prestazione pensionistica fino ad un massimo del 50 per cento della posizione individuale. Nel computo dell'importo complessivamente erogabile in capitale dovranno, peraltro, essere sottratte le somme già erogate a titolo di anticipazione e non reintegrate da parte dell'iscritto. Ai fini del rispetto di detta previsione le forme pensionistiche complementari dovranno tenere debitamente nota delle anticipazioni concesse e delle reintegrazioni effettuate (si veda il successivo paragrafo relativo alle informazioni analitiche relative all'iscritto).

Qualora l'importo derivante dalla conversione in rendita pensionistica annua a favore dell'iscritto del 70 per cento del montante finale accumulato sia inferiore al 50 per cento dell'importo annuo dell'assegno sociale, la prestazione potrà essere erogata interamente in capitale. Ai fini del predetto calcolo, deve prendersi a riferimento una rendita vitalizia immediata senza reversibilità.

Infine, il decreto precisa che in caso di decesso del titolare della prestazione pensionistica, gli schemi per l'erogazione delle rendite potranno prevedere la restituzione ai beneficiari dallo stesso indicati del montante residuo o, in alternativa, l'erogazione ai medesimi di una rendita calcolata in base al suddetto montante.

Anticipazioni.

Anche le disposizioni in tema di anticipazioni presentano delle rilevanti novità. Le anticipazioni per far fronte a spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, a seguito di gravissime situazioni relative all'aderente, al coniuge e ai figli, potranno essere richieste in qualsiasi momento (a prescindere, quindi, dal periodo di partecipazione alla forma) in misura non superiore al 75 per cento dell'intera posizione. Quelle per acquisto o ristrutturazione della prima casa di abitazione potranno essere richieste, sempre fino al 75 per cento della posizione, decorsi otto anni dall'iscrizione a forme pensionistiche complementari.

In aggiunta alle ipotesi di cui sopra, anticipazioni potranno essere chieste per ulteriori esigenze dell'iscritto, decorsi otto anni dall'iscrizione e per un importo non superiore al 30 per cento (in quest'ultimo caso, quindi, sarà sufficiente la richiesta dell'iscritto e il decorso del periodo minimo previsto, non dovendo la forma pensionistica effettuare alcuna indagine circa le motivazioni alla base della richiesta). Sono da ricondurre a tale ambito anche le anticipazioni fruibili durante i periodi di godimento dei congedi per la formazione e per la formazione continua, di cui all'art. 7, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53 e quelle connesse alla fruizione dei congedi parentali, di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Tali forme di anticipazione potranno essere, pertanto, richieste nei limiti ora previsti dal decreto.

A fronte di ciascuna richiesta di anticipazione e prima dell'erogazione della stessa, la forma pensionistica dovrà comunque controllare che le somme complessivamente erogate all'iscritto a detto titolo (a fronte anche di precedenti richieste di anticipazioni) non risultino superare il tetto del 75 per cento del totale della posizione individuale. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non potranno, infatti, eccedere il 75 per cento della posizione individuale tempo per tempo maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate. In caso di eventuale superamento dei predetto massimale, l'importo da erogarsi dovrà essere ridotto entro il limite consentito.

Come in precedenza già osservato in riferimento, in via generale, al regime delle prestazioni, si evidenzia che, anche ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni, dovranno considerarsi utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

Perdita dei requisiti di partecipazione prima della maturazione del trattamento pensionistico.

In caso di perdita dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica, prima della maturazione del diritto all'erogazione del trattamento pensionistico, il decreto prevede la possibilità di effettuare il trasferimento della posizione ad altra forma pensionistica complementare alla quale il lavoratore possa iscriversi in ragione della nuova attività lavorativa esercitata e la facoltà di riscatto della posizione.

In particolare, il riscatto potrà essere conseguito in misura parziale (50 per cento della posizione individuale maturata), nei casi di cessazione dell'attività lavorativa che comporti inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a dodici mesi e non superiore a quarantotto mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità o cassa integrazione guadagni. Il riscatto in misura totale sarà, invece, ammesso nei casi di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore ai quarantotto mesi.

Come già sopra rilevato nel paragrafo relativo alle prestazioni pensionistiche che è da tenere presente che la facoltà di riscatto totale per invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore ai quarantotto mesi non è, comunque, esercitabile nel quinquennio precedente alla maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni giacché in questo caso sussiste il diritto per l'iscritto di accedere anticipatamente alla prestazione pensionistica.

Oltre alle ipotesi sopra rappresentate, espressamente contemplate dall'art. 14, comma 2, del decreto e per le quali è prevista una tassazione particolarmente agevolata ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, va peraltro tenuta presente la disposizione del successivo comma 5, che prevede un diverso, e meno favorevole, regime di tassazione sulle somme percepite a titolo di riscatto per «cause diverse» da quelle di cui sopra.

Avuto riguardo alla formulazione normativa, è da ritenersi ammissibile che gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari contengano previsioni relative alla possibilità di riscatto della posizione in linea con le causali di perdita dei requisiti di partecipazione sin qui ammesse negli statuti e regolamenti medesimi, anche sulla base delle previsioni della contrattazione collettiva.

Salva l'applicazione delle ordinarie prerogative di trasferimento della posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, dovrà comunque essere consentito il mantenimento, in generale, della stessa presso la forma pensionistica complementare di appartenenza. Tutte le forme pensionistiche complementari dovranno pertanto prevedere, oltre al riscatto e al trasferimento anche il mantenimento della posizione individuale dell'aderente presso la forma stessa; la posizione, salvo diverso avviso del lavoratore, dovrà continuare ad essere gestita dalla forma pensionistica ed essere incrementata dei rendimenti conseguiti. In difetto dell'esercizio dell'opzione da parte dell'iscritto dovrà trovare automatica applicazione la regola del mantenimento della posizione presso la forma pensionistica.

La nuova disciplina precisa, poi, che gli adempimenti a carico delle forme pensionistiche complementari derivanti dall'esercizio delle facoltà di riscatto o trasferimento conseguenti al venir meno dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare, nonché dalle richieste di trasferimento volontario (di cui si tratterà in successivo paragrafo), devono essere effettuati entro il termine massimo di sei mesi dall'esercizio stesso. Tale termine dovrà essere necessariamente indicato nella documentazione statutaria/regolamentare, per chiarezza nei confronti degli iscritti, ferma comunque restando la facoltà per le forme pensionistiche complementari di fissare, in modo più favorevole per gli iscritti, anche un termine inferiore ai predetti sei mesi. In ogni caso le forme devono provvedere ai relativi adempimenti nel più breve tempo possibile, così da rispondere tempestivamente alle richieste degli iscritti, il cui interesse va tenuto presente anche in questa fase.

Restano ferme le disposizioni COVIP (delibera del 17 giugno 1998 sul bilancio dei fondi pensione) in merito al giorno in cui effettuare, a fronte dell'esercizio delle predette facoltà, la valorizzazione della posizione dell'iscritto.

Premorienza dell'aderente.

Risulterà unificata, a far tempo dal 1° gennaio 2008, la disciplina del riscatto della posizione individuale in caso di morte dell'aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, oggi differenziata a seconda che si tratti di adesione individuale o di adesione su base collettiva.

L'intera posizione individuale maturata potrà essere riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati dall'aderente, sia persone fisiche sia persone giuridiche. In mancanza di tali soggetti la posizione resterà acquisita al fondo pensione, fatta eccezione per le forme pensionistiche individuali (fondi pensione aperti dedicati esclusivamente ad adesioni individuali e forme pensionistiche complementari attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita) per le quali dette somme sono devolute a finalità sociali secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro del lavoro.

Trasferimento volontario della posizione individuale.

In base all'art. 14 del decreto ed in linea con l'obiettivo della legge delega di agevolare il passaggio tra forme pensionistiche complementari, il periodo di permanenza minimo nella forma pensionistica prescelta scende a due anni da tre/cinque anni contemplati dal decreto n. 124/1993. Decorsi due anni dalla data di iscrizione alla forma pensionistica complementare l'aderente avrà, pertanto, la facoltà di trasferire l'intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica.

Gli statuti e i regolamenti non potranno in alcun modo introdurre limitazioni al predetto diritto: saranno dunque inammissibili clausole che risultino, anche di fatto, limitative, quali, ad esempio, l'applicazione di voci di costo elevate, iniziali o all'atto del trasferimento, che penalizzino un'eventuale fuoriuscita dalla forma (come quelle relative all'applicazione di costi precontati direttamente con il versamento della prima annualità di premio previste in alcuni contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziale).

In caso di esercizio della predetta facoltà il lavoratore avrà diritto al versamento alla forma da lui individuata del TFR maturando. Per quanto attiene al contri-

buto del datore di lavoro, la continuazione dei relativi versamenti a favore della forma prescelta dal lavoratore potrà avvenire nel rispetto dei limiti e modalità stabiliti dagli accordi collettivi, anche aziendali.

In ordine alla tempistica degli adempimenti conseguenti alle richieste di trasferimento volontario della posizione individuale, si richiama quanto in precedenza precisato (trattando del riscatto o trasferimento per perdita dei requisiti di partecipazione).

Cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità.

L'art. 11, comma 10, del decreto conferma espressamente, in primo luogo, l'intangibilità delle posizioni individuali durante la fase di accumulo presso le forme pensionistiche complementari, ivi compresa, naturalmente, la parte derivante dal conferimento del TFR. In tale fase, infatti, le risorse rientrano nel patrimonio della forma pensionistica e non sono, in generale, disponibili da parte dell'iscritto né assoggettabili a sequestro o pignoramento. Anche le somme oggetto di trasferimento ad altro fondo per iniziativa dell'iscritto sono intangibili, in quanto sempre riconducibili alla fase di accumulo.

Inoltre, la predetta norma stabilisce che le prestazioni pensionistiche, in capitale e in rendita, e le anticipazioni concesse per far fronte a spese sanitarie saranno sottoposte, a decorrere dal 1° gennaio 2008, agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le prestazioni nel regime pensionistico di base, mentre i crediti relativi alle somme oggetto di riscatto o di anticipazione per altri motivi non saranno assoggettate ad alcun vincolo al riguardo.

Informazioni analitiche relative all'iscritto.

Considerata la necessità di tenere traccia nel tempo delle scelte operate dall'iscritto, in merito soprattutto al conferimento del TFR, alla fruizione delle anticipazioni e alla reintegrazione della posizione individuale, e la possibilità che l'iscritto transiti da una forma all'altra nella fase dell'accumulazione, la forma pensionistica complementare annoterà in modo ordinato e analitico tutte le informazioni rilevanti inerenti la storia del rapporto contrattuale e trasmetterà dette informazioni alla forma pensionistica di destinazione in caso di trasferimento della posizione individuale.

Creazione di siti Internet e pubblicità.

I fondi pensione negoziali e le società istitutrici di fondi pensione aperti e di forme pensionistiche complementari attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita devono pubblicare sul proprio sito *Internet* lo statuto/regolamento, la nota informativa e la scheda sintetica, i bilanci/rendiconti e tutti gli strumenti utili all'aderente, effettivo o potenziale, per effettuare più consapevolmente le scelte relative al rapporto di partecipazione.

Le forme pensionistiche complementari comunicano alla COVIP l'indirizzo dei siti *Internet* realizzati.

Nel sito *Internet* dovrà inoltre essere reso disponibile un programma che consenta di generare i progetti esemplificativi in precedenza richiamati, permettendo altresì di effettuare simulazioni prendendo in considerazione anche ulteriori opzioni quali, a titolo esemplificativo, gli effetti della fruizione di anticipazioni o riscatti parziali.

Le società istitutrici di fondi pensione aperti e di forme pensionistiche complementari attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita avranno cura di consentire una chiara e immediata distinzione delle informazioni relative alle forme di previdenza complementare, rispetto a quelle inerenti agli altri prodotti offerti, ponendo in essere siti, o quanto meno apposite sezioni dei siti, dedicati a tali forme.

L'esigenza di distinguere con evidenza le forme pensionistiche complementari rispetto agli altri prodotti offerti andrà peraltro tenuta presente anche con riferimento agli annunci pubblicitari, in qualunque forma diffusi. I prodotti non rientranti nell'ambito della previdenza complementare non dovranno, in alcun modo, essere presentati in modo da ingenerare confusione e da indurre in errore i potenziali interessati.

Gli annunci pubblicitari devono essere facilmente individuabili come tali. In particolare, dovrà essere specificata la natura di messaggio pubblicitario con finalità promozionale e richiamata la necessità di leggere i documenti informativi prima della sottoscrizione.

Roma, 28 giugno 2006

Il presidente: SCIMIA

ALLEGATO

RELAZIONE SULLE DIRETTIVE GENERALI ALLE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI, AI SENSI DELL'ART. 23, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 5 DICEMBRE 2005, N. 252

Il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, in attuazione della legge delega 23 agosto 2004, n. 243, ha posto in essere una complessiva riforma della disciplina della previdenza complementare, allo scopo di armonizzare e razionalizzare il sistema e di favorire l'incremento dei flussi di finanziamento alle forme pensionistiche complementari, soprattutto mediante l'apporto del trattamento di fine rapporto (TFR).

L'art. 23 del decreto n. 252/2005 prevede che la maggior parte delle disposizioni entrino in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2008 e attribuisce alla COVIP il compito di emanare direttive a tutte le forme pensionistiche complementari vigilate, al fine dell'adeguamento delle stesse al nuovo assetto normativo, considerate l'ampiezza e la rilevanza delle modifiche recate dal decreto.

La COVIP è pertanto tenuta, come precisato anche nella direttiva generale alla stessa indirizzata dal Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia, ad impartire le opportune direttive ai soggetti vigilati, uniformando le linee direttrici della propria attività con lo scopo di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti, e a fornire indicazioni utili al tempestivo adeguamento degli statuti, dei regolamenti e dei relativi documenti informativi per la raccolta delle adesioni e agli altri adempimenti previsti dal decreto.

Il lavoro della Commissione è stato quindi orientato verso la definizione di regole e modalità operative per quanto possibile comuni a tutte le forme pensionistiche complementari, ricercando un punto di equilibrio che possa rispettare le peculiarità delle diverse forme e favorirne al tempo stesso la confrontabilità.

A tale scopo, la COVIP ha proceduto all'adozione delle presenti direttive generali, nelle quali si forniscono indicazioni dirette ad inquadrare i principali profili di novità del settore e indirizzi circa la complessa attività di adeguamento che le forme pensionistiche complementari saranno chiamate a porre in essere.

L'emanazione delle direttive è stata preceduta da una consultazione delle parti sociali, degli organismi rappresentativi dei soggetti vigilati, dei prestatori di servizi finanziari e dei consumatori, al fine di far emergere con evidenza le esigenze del settore, tanto sotto il profilo dell'adeguatezza delle regole di funzionamento quanto sotto quello più strettamente operativo. Anche il CNEL e altre Autorità di vigilanza hanno fatto pervenire alla Commissione indicazioni assai utili.

Nel complesso, la consultazione ha fatto emergere l'opportunità della sollecita adozione da parte della Commissione di un primo documento di indirizzo e di chiarimento in ordine a numerosi profili di novità, di particolare rilievo, della normativa. In particolare, tenendo conto delle osservazioni ricevute, la COVIP ha fornito più puntuali indicazioni circa una serie di istituti che presentano significative innovazioni, al fine di favorire l'esatto adempimento da parte degli operatori degli obblighi ad essi imposti. Ciò, tenendo comunque conto del conseguente impatto operativo e dei costi connessi ai previsti adempimenti ed avendo, in ogni caso, a riferimento l'esigenza di assicurare la maggior tutela degli iscritti e beneficiari e il buon funzionamento del sistema di previdenza complementare.

In tale ambito, è emersa, più specificamente, l'utilità di fornire precisazioni e chiarimenti in ordine, tra l'altro, alla strutturazione della linea di investimento prudenziale sulla quale far confluire i flussi di TFR conferito in via tacita, alle possibili opzioni di riscatto della posizione individuale, nell'intento di favorire la corretta individuazione delle causali ammissibili in tema di perdita di requisiti di partecipazione, ai modelli di *governance*, al fine di evitare sovrapposizione di ruoli che potrebbero determinare onerosità ed inefficienze, alla corretta definizione della nozione di prestazioni maturate alla data del 31 dicembre 2007, per le quali la legge dispone che continuino a trovare applicazione le previgenti disposizioni normative.

La COVIP, nel redigere le direttive, ha anche ritenuto opportuno predisporre, in attuazione di quanto previsto all'art. 19 del decreto legislativo n. 252/2005, una serie di documenti tecnici relativi agli schemi di statuti, regolamenti e documenti informativi, che potranno essere di ausilio per gli operatori nella stesura dei relativi atti.

Tali documenti sono stati concepiti nell'ottica di valorizzare il principio della confrontabilità da parte del lavoratore delle diverse forme pensionistiche complementari e, quindi, cercando di riportare a fattor comune la definizione degli istituti previsti per le varie forme.

Anche in ordine ai suddetti documenti tecnici, la Commissione ha avviato una procedura di consultazione, i cui tempi di esperimento risulteranno necessariamente più ampi in considerazione dell'articolazione e complessità della documentazione predisposta.

Peraltro, nella prima fase di consultazione, con riferimento, in particolare, ai documenti informativi, è già emersa l'opportunità di semplificare ulteriormente gli schemi proposti e di rendere più flessibile la definizione delle modalità di consegna degli stessi ai soggetti interessati. Tale istanza è stata tenuta in considerazione nella redazione delle presenti direttive, che forniscono alcune prime utili indicazioni sulla documentazione in argomento, e sarà, altresì, tenuta presente nella redazione finale dei documenti informativi.

Per quanto attiene alla struttura delle direttive, il documento è articolato secondo il seguente schema: una premessa, nella quale sono chiarite le modalità attraverso le quali la COVIP ha proceduto, sulla base della direttiva generale emanata dal Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell'economia, e poi singoli paragrafi, nei quali sono fornite le indicazioni relative alle novità legislative e le conseguenti direttive e precisazioni agli operatori, in riferimento ai vari istituti previsti dal decreto n. 252/2005.

Le direttive contengono, in primo luogo, chiarimenti in tema di definizione delle forme pensionistiche complementari e delle relative fonti istitutive (che risultano ora integrate rispetto alla previgente disciplina), di destinatari delle forme stesse e di modalità di istituzione e autorizzazione all'esercizio (ivi compresa l'obbligatoria iscrizione all'albo tenuto dalla COVIP).

Vengono quindi fornite indicazioni inerenti all'assetto della *governance* delle forme pensionistiche complementari, con particolare attenzione alle innovazioni relative alla figura del responsabile del fondo e agli organismi di sorveglianza previsti per i fondi pensione aperti con adesioni su base collettiva.

Particolare attenzione è dedicata al tema del conferimento del TFR, specie con riguardo alle modalità tacite attraverso cui esso può confluire alle forme pensionistiche di natura collettiva e agli obblighi di informativa preliminare preordinati alla realizzazione del predetto effetto. Sul punto, vengono anche fornite precisazioni circa le caratteristiche che deve possedere la linea prudenziale cui dovranno essere destinate, nel rispetto delle previsioni dell'art. 8, comma 9, del decreto legislativo n. 252/2005, le quote di TFR conferite tacitamente.

Le direttive analizzano inoltre il tema delle prestazioni, sia con riferimento alle novità relative ai requisiti di accesso per le prestazioni pensionistiche complementari, sia in ordine al mutato regime delle anticipazioni e dei riscatti. Sotto tale ultimo profilo, vengono forniti chiarimenti e precisazioni volti a contemperare la disciplina recata dall'art. 14, comma 2 (cause tipizzate di riscatto), con quella del successivo comma 5 (altre cause).

È, quindi, trattato il profilo del trasferimento volontario delle posizioni, avendo riguardo al nuovo e più ampio regime di «portabilità» delle stesse, riconosciuto in via generale al lavoratore trascorsi due anni dall'iscrizione a ciascuna forma di previdenza complementare.

Infine, viene evidenziata la nuova disciplina relativa ai vincoli alla cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità delle posizioni e delle prestazioni di previdenza complementare, in analogia con le disposizioni previste per la previdenza obbligatoria.

L'ultima sezione delle direttive è dedicata agli adempimenti connessi alla creazione di siti *internet* da parte delle forme pensionistiche complementari e alle modalità di diffusione di messaggi pubblicitari, al fine di definire alcune regole uniformi ed evitare la diffusione di informazioni non pertinenti e fuorvianti.

06A06274

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 29 giugno 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 8064 del 21 giugno 2006 del direttore dell'Ufficio provinciale di Brescia, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio, nel giorno 19 giugno 2006;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, limitatamente ai servizi catastali, ovvero all'indisponibilità del sistema «Territorio Web», oltre che la posta elettronica con estensione anche alle sezioni staccate di Breno e Salò, è dipeso da un'avaria del sistema informatico C.E.D. tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente che con nota prot. n. 988 del 27 giugno 2006 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia - Servizi all'utenza e delle sezioni staccate di Breno e Salò nel giorno 19 giugno 2006 dalle ore 8,30 alle ore 10,40.

Milano, 29 giugno 2006

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

06A06161

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Avviso di adozione da parte delle province di regolamenti disciplinanti tributi propri

Avvertenza.

Con la presente Gazzetta si provvede, ai sensi di quanto previsto dall'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 252/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 298 del 23 dicembre 1997) ed in attuazione delle direttive contenute nella circolare del Ministero delle Finanze - Dipartimento delle entrate - n. 101/E del 17 aprile 1998 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 96 del 27 aprile 1998), a dare avviso della adozione, da parte delle province, di regolamenti disciplinanti le proprie entrate tributarie.

Nella prima colonna sono elencate, in ordine alfabetico, le province; nella seconda sono indicati la data ed il numero della deliberazione di adozione del regolamento; nella terza è sintetizzata la materia trattata.

La presente pubblicazione, che è priva di rilevanza giuridica e non è sostitutiva delle forme legali di pubblicazione proprie delle deliberazioni provinciali, ha mera funzione notiziale al fine di richiamare l'attenzione dei soggetti interessati sull'esercizio, da parte delle province, del potere regolamentare in materia di tributi propri (vedasi, più dettagliatamente, le osservazioni contenute, in proposito, nella predetta circolare n. 101/E). Pertanto le informazioni sul contenuto integrale dei regolamenti, annunciati in *Gazzetta Ufficiale*, dovranno essere assunte direttamente presso le province.

Attenzione.

L'elenco n. 1 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 30 giugno 1999.

L'elenco n. 2 è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2000.

L'elenco n. 3 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 2001.

L'elenco n. 4 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 15 marzo 2003.

L'elenco n. 5 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 2004.

L'elenco n. 6 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 25 maggio 2004.

L'elenco n. 7 stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 9 marzo 2005.

L'elenco n. 8 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 23 luglio 2005.

L'elenco n. 9 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 2006.

ELENCO N. 10

Provincia	Data e numero della delibera	Oggetto del regolamento
1. Como	09.03.2006 N. 11169/75	Imposta provinciale di trascrizione: - Conferma tariffa per l'anno 2006
2. Forli-Cesena	28.12.2005 N. 94014/238	Imposta provinciale di trascrizione: - Adozione nuovo regolamento
3. Mantova	01.03.2006 N. 9	Imposta provinciale dl trascrizione: - Modifica al regolamento
4. Napoli	09.02.2006 N. 75	Addizionale provinciale sul consumo dell'energia elettrica: - Conferma aliquota per l'anno 2006 nella misura di € 0,0093 per ogni kwh Imposta provinciale di trascrizione: - Conferma tariffa per l'anno 2006 Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente: - Conferma aliquota per l'anno 2006 nella misura del 5%
5. Prato	08.02.2005 N. 25	Addizionale provinciale sul consumo dell'energia elettrica: - Conferma misura per l'anno 2006
6. Prato	08.02.2005 N. 26	Imposta provinciale di trascrizione: - Conferma tariffa per l'anno 2006
7. Prato	08.02.2005 N. 27	Tributo per l'esercizio delle funzioni dl tutela, protezione e igiene dell'ambiente: - Conferma aliquota per l'anno 2006
8. Prato	08.02.2005 N. 28	Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche: - Conferma tariffa per l'anno 2006
9. Savona	30.03.2006 N. 16	Imposta provinciale di trascrizione: - Modifiche al regolamento
10. Terni	30.11.2005 N. 199	Imposta provinciale di trascrizione: - Modifiche al regolamento

06A06265

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Comunicato relativo al decreto 24 aprile 2006, recante la ricostituzione del Comitato provinciale INPS di Frosinone

Nel decreto relativo alla ricostituzione del Comitato provinciale I.N.P.S. di Frosinone, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 2006, nelle premesse, dove è riportato «sentite le organizzazioni sindacali nella seduta del 30 marzo 2005», è stato erroneamente indicato l'anno 2005 in luogo dell'anno 2006, pertanto allo stesso punto deve intendersi: «sentite le organizzazioni sindacali nella seduta del 30 marzo 2006».

06A06197

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Yokin»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 684 del 5 giugno 2006

Medicinale: YOKIN.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Bioprogress S.p.a., (codice fiscale n. 07696270581) con sede legale e domicilio fiscale in via Aurelia, 58 - 00165 Roma.

Confezione: A.I.C. n. 036254011 - «40 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 15 ml,

è ora trasferita alla società: Winthrop Pharmaceuticals Italia S.r.l. (codice fiscale n. 11388870153) con sede legale e domicilio fiscale in viale Bodio, 37/B - 20158 Milano.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A06218

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Haemate P»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 710 del 13 giugno 2006

Medicinale: HAEMATE P.

Titolare A.I.C.: ZLB Behring GmbH, con sede legale e domicilio in Emil Von Behring Strasse 76 - Marburg (Germania).

Variazione A.I.C.: modifica del contenuto dell'autorizzazione alla produzione (Modifica officine).

L'autorizzazione del medicinale «Haemate P» è modificata come di seguito indicato.

È autorizzata la modifica relativa all'aggiunta di tre laboratori a quelli già autorizzati per il test dei pirogeni. L'aggiunta si rende necessaria per l'aumentata produzione di prodotti emoderivati e per la limitata capacità dei laboratori ad oggi validati. I nuovi laboratori sono conformi alle linee guida PE e autorizzati secondo GMP.

Aggiunta di tre laboratori alternativi per l'esecuzione del test dei pirogeni:

da: Aventis Pharma GmbH Pro Tox Department Emil-von-Behring-St. 76 - 35041 Marburg (Germany)

a: Aventis Pharma GmbH Pro Tox Department Emil-von-Behring-St. 76 - 35041 Marburg (Germany) e Labor L+S AG Mangelsfeld 4+6 - 97708 Bad Bocklet (Germany) e Charles River BLE Ltd. Carrentrila Ballina Co. Mayo Ireland e ZLB Behring AG Wankdorfstr. 10 - 3000 Bern 22 (Switzerland),

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 026600041 - «1000 ui/30 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone di polvere + 1 flacone solvente da 30 ml + set;

A.I.C. n. 026600054 - «500 ui/20 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone di polvere + 1 flacone solvente da 20 ml + set.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A06217

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vincristina»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 711 del 13 giugno 2006

Medicinale: VINCRISTINA.

Titolare A.I.C.: Crinos S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Pavia n. 6 - 20136 Milano, codice fiscale 03481280968.

Variazione A.I.C.: modifica del contenuto dell'autorizzazione alla produzione (modifica officine).

È autorizzata la modifica relative all'aggiunta delle officine:

PCH Pharchemie BV sita in Swensweg, 5 - NL-2031 GA Haarlem (Paesi Bassi) (fasi di produzione, confezionamento primario e secondario, controllo);

Cell Pharm GmbH sita in Feodor Lynen SStr. 23 - D-30625 Hannover (Germania) (fasi di confezionamento secondario, controllo, rilascio dei lotti),

relativamente alla confezione sottoelencata: A.I.C. n. 020782037 - «1 mg/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone da 1 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A06211

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Biolorepin»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 717 del 15 giugno 2006

Medicinale: BIOLOREPIN.

Titolare A.I.C.: Bioprogress S.p.a. (codice fiscale 07696270581) con sede legale e domicilio fiscale in via Aurelia n. 58 - 00165 Roma Italia.

Variazione A.I.C.: adeguamento termini standard.

È autorizzata la modifica della denominazione della confezione, già registrata, di seguito indicata: A.I.C. n. 035835038 - «0,2% gocce orali, soluzione» flacone 10 ml varia in «2 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 10 ml.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A06210

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Hiberix»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 718 del 15 giugno 2006

Medicinale: HIBERIX.

Titolare A.I.C.: GlaxoSmithKline S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via A. Fleming, 2 - 37100 Verona - codice fiscale 00212840235.

Variazione A.I.C.: adeguamento standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata. È modificata, secondo l'adeguamento agli standard terms, la denominazione delle confezioni come di seguito indicato:

A.I.C. n. 031902012 - «polvere e solvente per sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone di polvere + 1 siringa preriempita di solvente da 0,5 ml varia in: A.I.C. n. 031902012 - «polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone di polvere + 1 siringa preriempita di solvente da 0,5 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A06208

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Percital»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 719 del 15 giugno 2006

Medicinale: PERCITAL.

Titolare A.I.C.: Vecchi & C Piam s.a.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Padre Semeria, 5 - 16131 Genova, Italia, codice fiscale 00244540100.

Variazione A.I.C.: 2. Modifica del nome del prodotto medicinale.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: si autorizza la modifica della denominazione del medicinale:

da: «Perciatl» a: «Percitale»,

relativamente alla confezione sottoindicata:

A.I.C. n. 036302014 - «40 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 15 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A06209

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Oftimolo»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 720 del 15 giugno 2006

Medicinale: OFTIMOLO.

Titolare A.I.C.: Farmila-Thea Farmaceutici S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via E. Fermi n. 50 - 20019 Settimo Milanese (Milano) - codice fiscale 07486020154.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: in adeguamento alla lista degli standard terms edizione 2004 dell'EDQM è autorizzata la modifica della forma farmaceutica e della confezione:

da:

A.I.C. n. 028549018 - flacone 5 ml 0,25%;

A.I.C. n. 028549032 - collirio 5 ml 0,50%;

a:

A.I.C. n. 028549018 - «0,25% collirio, soluzione» 1 flacone da 5 ml;

A.I.C. n. 028549032 - «0,50% collirio, soluzione» 1 flacone da 5 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A06207

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pentaglobin»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 721 del 15 giugno 2006

Medicinale: PENTAGLOBIN.

Titolare A.I.C.: Biotest Pharma GmbH, con sede legale e domicilio fiscale in D-63303 Dreieich, Landsteinerstrasse 5, Germania (DE).

Variazione A.I.C.: adeguamento agli standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 029021019 - «50 mg/ml soluzioni per infusione endovenosa» 1 fiala da 10 ml varia a: «50 mg/ml soluzione per infusione» 1 fiala da 10 ml;

A.I.C. n. 029021021 - «50 mg/ml soluzione per infusione endovenosa» 1 fiala da 20 ml varia a: «50 mg/ml soluzione per infusione» 1 fiala da 20 ml;

A.I.C. n. 029021033 - «50 mg/ml soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone da 50 ml varia a: «50 mg/ml soluzione per infusione» 1 flacone da 50 ml;

A.I.C. n. 029021045 - «50 mg/ml soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone da 100 ml varia a: «50 mg/ml soluzione per infusione» 1 flacone da 100 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

06A06206

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Velbe»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 722 del 15 giugno 2006

Medicinale: VELBE.

Titolare A.I.C.: Crinos S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Pavia n. 6 - 20136 Milano, codice fiscale 03481280968.

Variazione A.I.C.: modifica del contenuto dell'autorizzazione alla produzione (modifica officine) e adeguamento standar terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

Si autorizza l'aggiunta di due siti di produzione, come di seguito indicato:

PCH Pharmachemie BV, NL - 2031 Haarlem - GA (Paesi Bassi), Swensweg 5 (produzione, confezionamento primario e secondario e controllo);

Celi Parm GmbH, D - 30625 Hannover (Germania), Feodor-Lynen Str. 23 (confezionamento secondario, controllo e rilascio dei lotti),

relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 020430029 - «10 mg polvere liofilizzata sterile per uso endovenoso» 1 flacone.

È inoltre modificata, secondo l'adeguamento agli standard terms, la denominazione della confezione, come di seguito indicato:

A.I.C. n. 020430029 - «10 mg polvere liofilizzata sterile per uso endovenoso» 1 flacone varia in «10 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A06212

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Momentact»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 733 del 20 giugno 2006

Medicinale: MOMENTACT.

Titolare A.I.C.: Az. Chim. riun. Angelini FrancescoAcraf S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Viale Amelia n. 70 - 00181 Roma - codice fiscale 03907010585.

Variazione A.I.C.: Passaggio ad automedicazione (B10).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

è autorizzata la modifica del regime di fornitura:

da: «medicinali soggetti a prescrizione medica» (RR);

a: «medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco» (OTC).

In adeguamento alla lista degli Standard Terms edizione 2004 dell'EDQM è inoltre autorizzata la modifica della forma farmaceutica e della confezione:

da:

A.I.C. n. 035618014 - «400 mg compresse rivestite» 6 compresse rivestite;

A.I.C. n. 035618026 - «400 mg compresse rivestite» 12 compresse rivestite;

a:

A.I.C. n. 035618014 - «400 mg compresse rivestite con film» 6 compresse;

A.I.C. n. 035618026 - «400 mg compresse rivestite con film» 12 compresse.

I nuovi stampati corretti e approvati sono allegati alla presente determinazione.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A06214

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lymphoglobuline»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 735 del 20 giugno 2006

Medicinale: LYMPHOGLOBULINE.

Titolare A.I.C.: Genzyme Europe B.V., con sede legale e domicilio in Gooimeer, 3/30, 1411 DD - Naarden (Olanda).

Variazione A.I.C.: aggiunta/modica (esclusa eliminazione) delle indicazioni terapeutiche.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

Si autorizza la modifica delle indicazioni terapeutiche - le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono le seguenti:

immunosoppressione nei trapianti:

«prevenzione e trattamento delle crisi di rigetto d'organo;

ematologia:

trattamento dell'anemia aplastica»,

relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 025148014 - «20 mg/ml soluzione per infusione» 1 flacone 5 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A06213

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zinocep»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 737 del 20 giugno 2006

Medicinale: ZINOCEP.

Titolare A.I.C.: Glaxo Allen S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via A. Fleming, 2, 37100 Verona, codice fiscale n. 08998480159.

Variazione A.I.C.: adeguamento standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata. Sono modificate, secondo l'adeguamento agli standard terms, le denominazioni delle confezioni come di seguito indicato:

A.I.C. n. 033896061 - «2 g polvere per soluzione per infusione endovenosa», 1 flacone 2 g;

varia in:

A.I.C. n. 033896061 - «2 g polvere per soluzione per infusione», 1 flacone 2 g;

A.I.C. n. 033896073 - «750 mg polvere per soluzione per infusione endovenosa», 1 flacone da 750 mg con dispositivo monovial (sospesa) varia in:

A.I.C. n. 033896073 - «750 mg polvere per soluzione per infusione», 1 flacone da 750 mg con dispositivo monovial (sospesa);

A.I.C. n. 033896085 - «1,5 g polvere per soluzione per infusione endovenosa», 1 flacone da 1,5 g con dispositivo monovial (sospesa) varia in:

A.I.C. n. 033896085 - «1,5 g polvere per soluzione per infusione», 1 flacone da 1,5 g con dispositivo monovial (sospesa).

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A06216

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nopar»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 738 del 20 giugno 2006

Medicinale: NOPAR.

Titolare A.I.C.: Eli Lilly Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Gramsci, 731/733 - 50019 Sesto Fiorentino (Firenze), codice fiscale n. 00426150488.

Variazione A.I.C.: altre modifiche di eccipienti che non influenzano la biodisponibilità (B13).

17. Modifica delle specifiche relative al medicinale e adeguamento standard terms.

L'autorizzazione del medicinale: «Nopar» è modificata come di seguito indicato:

è autorizzata la modifica quali-quantitativa degli eccipienti (aggiunta di metionina alla formula unitaria e diminuzione del quantitativo del lattosio) con conseguente modifica del processo di produzione e conseguente modifica delle specifiche sia al rilascio che in stabilità (così come riportato nella tabella sottostante):

da: Parte IIA:

1. Composizione: pergolide mesilato 0.326 mg/compressa; lattosio 287 mg/compressa; carbossimetilcellulosa sodica 6.0 mg/compressa; polivinilpirrolidone 4.0 mg/compressa; magnesio stearato 1.75 mg/compressa; ossido di ferro E-172 0.65 mg/compressa; indigotina E-132 lacca di alluminio 0.2 mg/compressa;

a: Parte IIA:

1. Composizione: pergolide mesilato 0.326 mg/compressa; lattosio 286 mg/compressa; carbossimetilcellulosa sodica 6.0 mg/compressa; polivinilpirrolidone 4.0 mg/compressa; magnesio stearato 1.75 mg/compressa; ossido di ferro E-172 0.65 mg/compressa; indigotina E-132 lacca di alluminio 0.2 mg/compressa - metionina 1.0 mg/compressa,

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 028507022 - «0,25 mg compresse» 40 compresse

A.I.C. n. 028507046 - «compresse confezione starter» 75 compresse 0,05 mg + 6 compresse 0,25 mg.

È inoltre modificata, secondo l'adeguamento agli standard terms, la denominazione della confezione come di seguito indicato:

A.I.C. n. 028507046 - «compresse confezione starter» 75 compresse 0,05 mg + 6 compresse 0,25 mg

varia in:

A.I.C. n. 028507046 - «compresse» 75 compresse 0,05 mg + 6 compresse 0,25 mg.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A06215

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Comunicazioni relative ai certificati di esecuzione dei lavori

IL PRESIDENTE

Premesso che:

i certificati di esecuzione dei lavori (di seguito, per brevità, denominati certificati) sono attualmente rilasciati dalle stazioni appaltanti su istanza delle imprese esecutrici di lavori pubblici ai sensi dell'art. 22, commi 7 e 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 secondo lo schema di cui all'allegato «D» dello stesso decreto;

il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» all'art. 40, comma 3, lettera *b)*, prevede espressamente che «Gli organismi di attestazione acquisiscono detti certificati unicamente dall'Osservatorio, cui sono trasmessi, in copia, dalle stazioni appaltanti» e ciò al fine di accertare il possesso delle capacità tecniche all'esecuzione dei lavori in fase di qualificazione delle imprese;

Ritenuto:

di dover acquisire telematicamente i dati contenuti nei certificati in modo da permetterne la consultazione in tempo reale da parte delle società organismo di attestazione e parimenti per fornire utili e tempestivi elementi per l'attività di monitoraggio e studio dell'Osservatorio e per quella istruttoria del Servizio ispettivo di questa Autorità;

Comunica che:

1. A decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente comunicato, i certificati dovranno essere rilasciati dalle stazioni appaltanti esclusivamente utilizzando la procedura informatica all'uopo sviluppata e resa disponibile sul sito Internet dell'Autorità al link Certificati esecuzione lavori, sia per appalti in corso di svolgimento sia per appalti già conclusi.

2. Dopo aver proceduto alla compilazione e convalida dei campi, il responsabile del procedimento della stazione appaltante in fase di rilascio del certificato dovrà stampare, sempre per il tramite della procedura sopra indicata, tre copie cartacee del documento. Due di queste saranno «formalmente» conformi all'allegato «D» al decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000: una sarà rilasciata all'impresa che la utilizzerà per il conseguimento dell'attestazione di qualificazione, mentre la seconda sarà protocollata e conservata negli archivi della stazione appaltante, per eventuali successivi controlli. Una terza copia del certificato, difforme dalle precedenti ma contenente tutte le informazioni inviate all'Osservatorio, sarà anche questa protocollata ed archiviata a cura della stazione appaltante. Conseguentemente nessun documento cartaceo sarà più trasmesso all'Autorità.

3. Ai fini dell'utilizzo della procedura di che trattasi, le stazioni appaltanti dovranno richiedere, per il tramite del responsabile del procedimento, l'accreditamento al servizio di anagrafe disponibile, esclusivamente via web, all'indirizzo http://anagrafe.avlp.it/. Il soggetto richiedente, ai fini dell'accreditamento, dovrà disporre di un proprio indirizzo di posta elettronica che verrà utilizzato per il rilascio della password. Le credenziali di accesso saranno nominative e la responsabilità circa l'utilizzo delle stesse ricadrà in capo al richiedente.

L'utente già in possesso di credenziali dovrà accedere nuovamente all'indirizzo http://anagrafe.avlp.it/ ed associarsi alla stazione appaltante (una o più) con la quale collabora selezionando il profilo «Responsabile Unico del Procedimento».

4. Una volta effettuata l'associazione tra soggetto richiedente e stazione appaltante, la procedura permetterà la stampa di una dichiarazione che dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della stazione appaltante o suo delegato e trasmessa all'Osservatorio, dichiarazione in cui si attesta l'appartenenza del soggetto alla stessa stazione appaltante e si dichiara che le credenziali di accesso verranno utilizzate esclusivamente ai soli fini istituzionali nei limiti previsti dalla normativa vigente. La ricezione di tale dichiarazione sarà condizione necessaria per l'abilitazione dell'utente all'utilizzo della procedura di che trattasi.

Roma, 6 luglio 2006

Il presidente: ROSSI BRIGANTE

06A06377

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO

Avviso di adozione di alcune deliberazioni

In data 5 aprile 2006 il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po ha adottato le deliberazioni:

n. 12/2006: Adozione del «Progetto di variante del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Variante delle fasce fluviali del fiume Dora Riparia» (art. 17, comma 6-*ter* e art. 18, comma 10 della legge 18 maggio 1989, n. 183).

n. 15/2006: Adozione del «Progetto di variante del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Variante delle fasce fluviali del fiume Tanaro in comune di Rocchetta Tanaro» (art. 17, comma 6-*ter* e art. 18, comma 10 della legge 18 maggio 1989, n. 183).

Tali deliberazioni sono state pubblicate sul Bollettino Ufficiale della regione Piemonte n. 24 del 15 giugno 2006 e sono consultabili sul sito www.adbpo.it

06A06222

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino del cognome in forma originaria

Su domanda del sig. Ales Groppazzi intesa ad ottenere il ripristino del cognome nella forma originaria di «Gropajc» è stato revocato, ai sensi della legge n. 114/1991, con decreto prefettizio n. TSUTG0022070 2006 di data 13 giugno 2006, limitatamente agli effetti prodotti nei suoi confronti, il decreto n. 11419/609 di data 20 novembre 1933 della prefettura di Trieste, con il quale il cognome del nonno dell'istante è stato ridotto nella forma italiana di «Groppazzi».

Per l'effetto, il cognome del signor Ales Groppazzi, nato il 6 gennaio 1973 a Trieste e ivi residente in località Dolina n. 290 è ripristinato nella forma originaria di «Gropajc».

Su domanda del sig. Davorin Groppazzi intesa ad ottenere il ripristino del cognome nella forma originaria di «Gropajc» è stato revocato, ai sensi della legge n. 114/1991, con decreto prefettizio n. TSUTG0022080 2006 di data 13 giugno 2006, limitatamente agli

effetti prodotti nei suoi confronti, il decreto n. 11419/609 di data 20 novembre 1933 della prefettura di Trieste, con il quale il cognome del nonno dell'istante è stato ridotto nella forma italiana di «Groppazzi».

Per l'effetto, il cognome del sig. Davorin Groppazzi, nato il 6 dicembre 1975 a Trieste e ivi residente in località Bagnoli della Rosandra n. 384 è ripristinato nella forma originaria di «Gropajc».

Su domanda del sig. Davorin Groppazzi intesa ad ottenere il ripristino del cognome nella forma originaria di «Gropajc» è stato revocato, ai sensi della legge n. 114/1991, con decreto prefettizio n. TSUTG0022089 2006 di data 13 giugno 2006, limitatamente agli effetti prodotti nei suoi confronti, il decreto n. 11419/609 di data 20 novembre 1933 della prefettura di Trieste, con il quale il cognome del padre dell'istante è stato ridotto nella forma italiana di «Groppazzi».

Per l'effetto, il cognome del sig. Marjan Groppazzi, nato il 26 gennaio 1947 a San Dorligo della Valle e ivi residente in località Dolina n. 290 è ripristinato nella forma originaria di «Gropajc».

06A06219-06A06220-06A06221

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 153 del 4 luglio 2006).

Nel decreto-legge riguardante la materia citata in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 153 del 4 luglio 2006, sono apportate le seguenti rettifiche:

alla pag. 10, prima colonna, all'art. 23, comma 1, al quarto rigo, dove è scritto: «... al reclutamento di professori universitari, ...», leggasi: «... al reclutamento di professori universitari *ordinari, ...*»;

alla pag. 18, seconda colonna:

all'art. 36, comma 26, dove è scritto: «26. La disposizione di cui al comma *28* si applica ...», leggasi: «26. La disposizione di cui al comma *25* si applica ...», ed al medesimo art. 36, comma 28, dove è scritto: «28. Le disposizioni del comma *30* si applicano ...», leggasi: «28. Le disposizioni del comma *27* si applicano ...».

06A06415

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-159) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
90018	**TERMINI IMERESE (PA)**	CESEL SERVIZI	Via Garibaldi, 33	091	8110002	8110510
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:				
	(di cui spese di spedizione € 219,04)		- annuale	€	**400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)		- semestrale	€	**220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:				
	(di cui spese di spedizione € 108,57)		- annuale	€	**285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)		- semestrale	€	**155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:				
	(di cui spese di spedizione € 19,29)		- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)		- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:				
	(di cui spese di spedizione € 41,27)		- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)		- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:				
	(di cui spese di spedizione € 15,31)		- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)		- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:				
	(di cui spese di spedizione € 50,02)		- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)		- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:				
	(di cui spese di spedizione € 344,93)		- annuale	€	**780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)		- semestrale	€	**412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:				
	(di cui spese di spedizione € 234,45)		- annuale	€	**652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)		- semestrale	€	**342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.